

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

622° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	14
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	21
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	32
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	33
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	48
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	69
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	146
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	153
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	154
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	156
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	158

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e Speciale infanzia . . . . .	<i>Pag.</i>	7
--	-------------	---

### Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori . . . . .	<i>Pag.</i>	162
--	-------------	-----

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**Commissioni bicamerali**

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . .	Pag.	187
Per l'infanzia . . . . .	»	191

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - <i>Affari costituzionali - Pareri</i> . . . . .	Pag.	193
5 <sup>a</sup> - <i>Bilancio - Pareri</i> . . . . .	»	198
10 <sup>a</sup> - <i>Industria - Pareri</i> . . . . .	»	203
12 <sup>a</sup> - <i>Igiene e sanità - Pareri</i> . . . . .	»	204

---

CONVOCAZIONI . . . . .	Pag.	205
------------------------	------	-----



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

86ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CREMA

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**Seguito dell'esame del seguente documento:**

***(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Pasquale Nessa***

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 27 luglio e proseguito nella seduta del 7 settembre 2005, della seguente domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione:

*DOC. IV, n. 7, nei confronti del senatore Pasquale Nessa, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 870/05 PM), per il reato di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale (concorso in concussione).*

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione e, dichiarata chiusa la discussione generale, dà la parola ai senatori MANZIONE, FASSONE, ZICCONI e CONSOLO.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Pasquale Nessa.

La Giunta approva quindi all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Fassone a redigere la relazione per l'Assemblea.

**Esame del seguente documento:**

***(Doc. IV-ter, n. 13) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Calogero Sodano, per il reato di cui agli articoli 110, 595, secondo e terzo comma del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (concorso in diffamazione con il mezzo della stampa); 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223; 81, capoverso, del codice penale***

Il PRESIDENTE comunica che in data 8 settembre 2005 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 13, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Calogero Sodano con riferimento al procedimento penale n. 1730/01 RG – 5334/00 RGPM pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Agrigento.

Tutti i precedenti di questa Giunta sono nel senso di non procedere ad alcuna votazione in ordine a fatti che non rientrano cronologicamente nella durata del mandato, in stretta aderenza con la giurisprudenza costituzionale. Conseguentemente la Presidenza, non facendosi osservazioni, comunicherà alla Presidenza del Senato il non luogo a deliberare, affinché nella prossima seduta del procedimento a carico del senatore Sodano, fissata al 12 dicembre 2005, si possa passare all'esame delle altre difese dell'imputato nel merito delle accuse rivoltegli.

La Giunta prende atto che non vi è luogo a deliberare sulla richiesta avanzata nei confronti del senatore Sodano – in quanto, all'epoca dei fatti, il senatore non rivestiva ancora la carica di parlamentare – ed incarica il Presidente di darne comunicazione al Presidente del Senato.

**VERIFICA DEI POTERI**

**Regione Emilia-Romagna**

Su conforme relazione del presidente CREMA, in sostituzione del relatore per la regione Emilia-Romagna, la Giunta, all'unanimità, riscontra che, a seguito delle dimissioni del senatore Claudio Petruccioli di cui l'Assemblea ha preso atto il 14 settembre 2005, si è reso vacante nel collegio 4 il seggio relativo, risultato assegnato con il sistema maggioritario.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## COMMISSIONI

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

### Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

RIUNITE

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

12<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della Commissione speciale  
in materia di infanzia e di minori*

BUCCIERO

*Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.*

*La seduta inizia alle ore 20,45.*

IN SEDE REFERENTE

(3503) *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET*, approvato dalla Camera dei deputati

(57) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia*

(234) *GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies, 600-septies del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*

(1029) *MONTAGNINO ed altri. – Nuove norme contro la pedofilia*

(1342) *TREDESE e FASOLINO. – Modifiche al codice penale, ed altre norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia*

(2432) *BOBBIO. – Misure contro la reiterazione dei reati connessi alla pedofilia*

(2495) *LONGHI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori*

(2683) *ALBERTI CASELLATI. – Norme per la tutela dei minori che utilizzano Internet*

(2762) NESSA. – *Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori*

(3398) SCALERA. – *Misure per la protezione dei minori in ambito Internet*  
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente BUCCIERO (AN), nella veste di relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori sui disegni di legge in titolo, rileva preliminarmente che il disegno di legge n. 3503 – approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati – teso a modificare ed integrare la legge 3 agosto 1998 n. 269, presenta sicuramente interessanti aspetti di innovazione che vanno accolti con favore.

La normativa in questione, che è stata introdotta recentemente – cioè sette anni fa col contributo decisivo del gruppo di Alleanza nazionale e del Presidente Caruso – pur avendo costituito un punto di riferimento per le normative emanate successivamente in materia nell'ambito dell'Unione europea e in ambito internazionale, e, pur avendo reso la polizia postale italiana protagonista in varie occasioni di confronto internazionale, ha tuttavia denotato, negli anni, alcune carenze che hanno determinato una non perfetta azionabilità in sede giudiziale degli istituti previsti. Del resto le nuove tecnologie e internet sono soggetti a continua evoluzione ed altresì in questi ultimi anni si sono verificati molti mutamenti nel mondo della pedopornografia, del turismo sessuale e dello sfruttamento sessuale dei minori.

Si pensi ad esempio – prosegue il Presidente – agli impulsi emersi dal secondo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori, che si è tenuto a Yokohama nel dicembre del 2001 o alle indicazioni che ha fornito il convegno Europeo dell'OIT sullo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo, tenutosi a Roma nel 2003. A ciò si aggiunga la necessità di recepire alcune delle indicazioni che sono state fornite dall'Unione Europea attraverso appositi indirizzi rivolti a paesi membri o, in ultimo, le novità emerse dalla riunione del Consiglio d'Europa sullo sfruttamento sessuale dei minori, tenutosi a Lubiana ai primi del luglio scorso.

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge n. 3503, fa presente che l'articolo 1 dello stesso modifica l'articolo 600-*bis* del codice penale in materia di sfruttamento della prostituzione minorile, conformemente alle indicazioni emerse dal congresso mondiale di Yokohama, recependo talune soluzioni prefigurate dal presidente Caruso durante l'*iter* della legge n. 269 del 1998.

Analogamente gli articoli 2 e 3 modificano gli articoli 600-*ter* e 600-*quater* in materia di pedopornografia.

L'articolo 4 del disegno di legge n. 3503 suscita invece grosse perplessità che, fra l'altro, soprattutto nella seconda parte dello stesso, sono state sottolineate da tutte le associazioni di tutela dell'infanzia operanti in Italia ed hanno formato oggetto di appelli inviati alla presidenza dall'Unicef e dall'Ecpat, i due organismi internazionali più impegnati nel settore.



Nel dettaglio va evidenziato che la definizione di pornografia virtuale appare eccessivamente tecnica e poco chiara, aderendo a modelli penalistici non coordinati con l'impianto complessivo del codice penale. Va rilevato – prosegue il Presidente – che l'oggetto del reato in questione appare poco comprensibile e in particolare non è chiaro se lo stesso si incentri su individui minori realmente esistenti, utilizzati per la creazione di immagini o viceversa se si impervi su figure virtualmente elaborate con i mezzi informatici. Risulta inoltre oscura la dizione «rappresenta immagini», contemplata nell'ambito della disposizione in questione, atteso che le immagini sono già di per sé rappresentazioni. Va peraltro rilevato che qualora si ipotizzasse che la fattispecie in questione si riferisca a immagini virtuali – cioè irreali - che non rappresentano quindi persone vere ed esistenti o esistenti, non si comprende per quale motivo tale reato venga collocato nel titolo inerente i reati contro la persona. Va infatti sottolineato che l'elaborazione un disegno pornografico atto a rappresentare una figura virtuale di bambino configura certamente un grave reato ed i produttori ed i fruitori dello stesso vanno puniti, ma occorre anche precisare che la fattispecie criminosa in questione va inquadrata nell'ambito dei reati contro la morale e non quindi contro la persona.

Sarebbe pertanto opportuno – prosegue il Presidente – ridefinire tale articolo che appare oscuro ed estraneo alla logica di fondo che caratterizza il codice penale, anche al fine di scongiurare il rischio che la disposizione in questione possa essere oggetto di un intervento del giudice costituzionale, atto a modificare l'impostazione sottesa alla stessa, come peraltro è avvenuto anche negli Stati Uniti d'America, in occasione del noto caso giudiziario «Ashley contro Freedom of Speech Association».

Ancora maggiori perplessità desta la seconda parte dell'articolo 4, laddove introduce delle pericolosissime cause di non punibilità. La logica sottintesa al reato di pedopornografia è che un minore di diciotto anni non possa dare un valido consenso all'utilizzo del proprio corpo per rappresentazioni pornografiche e, rispetto a tale principio, non può essere configurata alcuna eccezione.

Fra l'altro – prosegue il Presidente – è ben noto che in Internet è disponibile ampio materiale pedopornografico prodotto «formalmente» con l'autorizzazione dei soggetti rappresentati, ma che nessuno ha mai autorizzato a far circolare nella rete.

Inoltre si verificano in vari Paesi casi sempre più frequenti di materiale pedopornografico prodotto con il consenso del minore ma che poi, quando la relazione è terminata, viene utilizzato al fine di estorcere rapporti sessuali.

Il caso di specie desta poi ancora maggiori perplessità, in quanto l'adulto viene autorizzato dal minore a riprendere immagini pornografiche non essendo chiaro se di entrambi durante un rapporto o solo del minore. Non si comprende quale sia la funzione di tali immagini, che non appaiono finalizzate a soddisfare una necessità del minore, comportando esclusivamente il pericolo di una facile autorizzazione alla perversione di un adulto.

Ancora più grave è la previsione del secondo comma dell'articolo 600-*quater*.2, nel quale si stabilisce che i minori possano produrre, a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso, materiale pornografico avente ad oggetto rappresentazioni sessuali di qualsiasi tipologia, nelle quali sono coinvolti bambini con età dai 13 anni in su. Per tale atto, peraltro, non è richiesto neppure il consenso del minore che viene ripreso.

La cosa appare di tale gravità – prosegue il Presidente – da destare perplessità sul grado di attenzione posto al momento del voto di questo articolo alla Camera dei deputati, atteso che le normative in materia minorile dovrebbero essere tutte finalizzate a tutelare i minori, la loro sfera sessuale, la loro innocenza e il diritto a non veder rappresentati i loro corpi.

Potrebbero inoltre verificarsi, qualora tale disposizione venisse introdotta nell'ordinamento senza modifiche, casi in cui la criminalità si rivolga a minori per produrre materiale pedopornografico. In via meramente ipotetica ed esemplificativa, si può evidenziare che, qualora la legge dichiarasse non punibile il minore che produca eroina, la criminalità utilizzerrebbe solo minori per tale scopo.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO prende la parola precisando brevemente che nel comma 1 dell'articolo 600-*quater*.2 si fa riferimento al materiale rappresentativo di un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, valutata ai sensi dell'articolo 609 *quater*, primo e secondo comma.

Riservandosi di intervenire nel merito in fase successiva, evidenzia poi che le critiche formulate dal Presidente in ordine all'articolo 4 risultano eccessive e che la disciplina in questione risulta condivisibile, anche perché la stessa recepisce i contenuti di una decisione-quadro dell'Unione europea e, peraltro, è stata largamente condivisa durante l'*iter* alla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE sottolinea, riguardo all'osservazione testé formulata dal rappresentante del Governo, che comunque la disciplina di cui all'articolo 4 potrebbe determinare in fase applicativa, gravi ripercussioni a danno dei minori. Dopo aver precisato che le valutazioni precedentemente prospettate sono state espresse a titolo personale, in qualità di relatore e che le stesse, ovviamente, non vincolano i Commissari – i quali potranno esprimere liberamente le proprie valutazioni – sottolinea la necessità di approfondire adeguatamente tali profili, durante l'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Proseguendo poi la propria esposizione introduttiva, manifesta perplessità anche riguardo all'articolo 5, che introduce il reato di partecipazione a viaggi di turismo sessuale. Tale definizione risulta poco coerente con il resto della disciplina attinente alla materia in questione. In particolare va ricordato che, in base a tale normativa, colui che partecipi a viaggi di turismo sessuale ed abbia rapporti sessuali con dei minori è già punibile ai sensi dell'articolo 600-*bis*, secondo comma, del codice penale, avendo

utilizzato minori per ottenere rapporti sessuali a pagamento e, pertanto, non risulta chiaro il rapporto intercorrente tra quest'ultima fattispecie – che risulterebbe inoltre modificata dall'articolo 1 del testo approvato dalla Camera – e il nuovo comma che verrebbe aggiunto dall'articolo 5 di tale testo all'articolo 600-*quinquies* del codice penale.

Qualora tale disposizione – prosegue il Presidente – sia volta a consentire la sanzionabilità della sola partecipazione a viaggi di turismo sessuale – senza quindi la fruizione effettiva di rapporti sessuali con minori – dovrà allora concludersi che il testo normativo in questione andrebbe riformulato, atteso che tale fattispecie punirebbe la sola finalità di fruire di attività di prostituzione a danno di minori e non una condotta avente quanto meno le caratteristiche di pericolosità del tentativo.

Positivo è invece il giudizio sull'articolo 6 che introduce le pene accessorie nei casi di patteggiamento e applicazione di pena su richiesta per i reati di sfruttamento sessuale, come pure sugli articoli seguenti.

Importante risulta anche la previsione di cui all'articolo 18 del disegno di legge n. 3503 che tende ad estendere l'ambito di applicabilità di una disposizione – attualmente prevista come provvisoria – quale quella inerente all'avviso, sui documenti di viaggio, della extraterritorialità per i reati di prostituzione e pornografia infantile.

Di rilievo risultano anche le innovazioni introdotte dal capo II del sopracitato disegno di legge n. 3503, volte in particolare all'istituzione, presso il Ministero degli Interni, del centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia su internet, che prefigurano appositi obblighi per i fornitori di servizi telematici e finanziari di collaborazione per le indagini relative a crimini compiuti con l'utilizzo della rete.

Riguardo all'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile, previsto dall'articolo 21 del disegno di legge n. 3503, si osserva che tale articolo non prevede la partecipazione a tale organismo di enti pubblici o privati che pure hanno espletato un ruolo attivo e che conoscono adeguatamente i problemi attinenti alla materia in questione.

Per quel che concerne i restanti disegni di legge in esame, di iniziativa parlamentare, va rilevato che i contenuti degli stessi appaiono in parte già contemplati nell'ambito del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Tale considerazione, in particolare, può essere riferita ai disegni di legge nn. 57, 234, 1029 – che contiene profili molto interessanti e meritevoli di essere presi in considerazione in materia di prevenzione, prevedendo tra l'altro il coinvolgimento delle ASL nonché apposite misure di sicurezza per i reati di sfruttamento sessuale di minori – n. 1342 – che prefigura un interessante tentativo di coinvolgimento delle scuole nella prevenzione – nn. 2683, 2762 ed infine 3398. Il disegno di legge n. 2495 – prosegue il Presidente – si occupa della prescrizione e decadenza per i reati di abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 609-*septies* del codice penale.

Il disegno di legge n. 2432 si incentra invece sulle misure atte ad evitare la recidiva da parte di condannati per reati di pedofilia. Si tratta di un tema interessante – rileva il Presidente – che induce ad una riflessione

sulle vittime della pedofilia e dello sfruttamento sessuale e sulla necessità di prevedere misure che restringendo la libertà d'azione e di movimento dei pedofili possano impedire loro di avvicinare minori e perpetrare le loro nefandezze. La materia in questione andrebbe approfondita anche attraverso l'acquisizione di informazioni di tipo scientifico, alla stregua delle quali emerge una tendenza del pedofilo a reiterare le proprie condotte criminose. Peraltro la Svizzera, proprio in considerazione di tali profili, ha introdotto, attraverso un *referendum*, specifiche misure, atte a fronteggiare tale problema.

Il Presidente conclude il proprio intervento, sottolineando l'importanza della tematica in questione e la necessità che le Camere completino il proprio iter sui disegni di legge in titolo prima della fine della legislatura, prospettando a tal fine l'opportunità che le Commissioni riunite concentrino i propri sforzi analitici soprattutto sugli articoli 4 e 5 del disegno di legge n. 3503.

L'approvazione definitiva di un intervento legislativo sulla materia in questione è fortemente attesa dai cittadini e dalla nazione intera ed è responsabilità di tutti i componenti delle Commissioni riunite consentire che tale risultato venga raggiunto.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) precisa brevemente che in materia di pedofilia sono già previste apposite disposizioni a tutela del minore, evidenziando tuttavia che, rispetto ai profili attinenti alla pedopornografia, sussiste una carenza normativa.

Il senatore BOBBIO (*AN*) osserva che potrebbe essere valutata l'opportunità di disgiungere il disegno di legge n. 2432, a propria firma, dai disegni di legge in titolo, qualora l'esame si concentrasse sostanzialmente sul testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno rinviare qualunque decisione di tipo procedurale alle prossime sedute, dopo lo svolgimento della relazione introduttiva del presidente Caruso, nella veste di relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(2763) IOANNUCCI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori*

*(2785) IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione*

*(3373) Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali*

*(3390) BUCCIERO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell'adozione internazionale di minori*

**(3480) PERUZZOTTI.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 luglio 2005.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO prende brevemente la parola sottolineando l'opportunità che l'*iter* dei disegni di legge in titolo, con particolare riferimento alla materia delle adozioni internazionali, venga completato in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva di una nuova legge entro la legislatura in corso.

Il PRESIDENTE evidenzia che è intendimento della Commissione completare in tempi ragionevoli l'esame dei disegni di legge in titolo.

Fa altresì presente che, aderendo ad una specifica richiesta formulata dal senatore Zancan nella seduta del 26 luglio 2005, ha provveduto ad acquisire dai competenti Ministeri apposita documentazione, relativa al numero delle adozioni nazionali e internazionali e delle revoche. Tale documentazione è a disposizione di tutti i commissari.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,20.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**546<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Balocchi e D'Alia.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento, il prefetto Mario Ciclosi, direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno, accompagnato dal viceprefetto Giuseppe Castaldo nonché dai signori Salvatore Galatioto e Federico Paolone.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3504) BONFIETTI ed altri.** – *Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti della cosiddetta banda della «Uno bianca»*

(Esame e rinvio)

Il relatore STIFFONI (*LP*) sottolinea che il provvedimento è volto a concedere i benefici economici, anche di natura pensionistica, garantiti dalla legge n. 206 del 2004, ai familiari delle vittime della tragedia di Ustica, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti dei delitti commessi dal gruppo denominato «banda della Uno bianca», nei confronti dei quali la legge n. 70 del 1998 ha esteso le norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge n. 302 del 1990.

Ricorda che la legge n. 206 assicura l'assistenza psicologica alle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi nonché ai loro familiari e prevede l'esenzione da ogni imposta sulle indennità erogate a loro favore nonché dalla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Per coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento stabilisce un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva a fini pensionistici, mentre equipara coloro che abbiano subito un'invalidità superiore ai grandi invalidi di guerra, riconoscendo quindi il diritto immediato alla pensione diretta. Inoltre, pone a carico dello Stato

il patrocinio nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili. Infine, rinvia alle disposizioni della legge n. 302 del 1998 e all'articolo 82 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) per quanto non espressamente previsto.

Rammenta le attività della magistratura ordinaria e della Commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi con riguardo alla tragedia di Ustica, le cui cause non sono state ancora accertate, nonostante i contenuti della sentenza-ordinanza del 1999 nella quale si afferma che l'incidente fu provocato da un'azione di polizia internazionale; accenna, inoltre, all'attentato del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna e alle azioni criminali della «banda della Uno bianca» nel periodo 1987-1994. Auspica, quindi, che il Parlamento dia corso al disegno di legge in titolo estendendo alle vittime di quei tragici eventi i benefici per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche in osservanza dell'ordine del giorno in tal senso approvato in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2005.

Conclude, invitando il Governo a consentire una rapida definizione del provvedimento, al quale potrebbe connettersi anche il disegno di legge n. 3357, recante norma interpretativa volta a estendere i benefici di cui alla legge n. 206 alle vittime degli attentati commessi in Friuli e in Veneto dal cosiddetto «Unabomber». In questo senso e in considerazione dell'unanime convergenza dei Gruppi parlamentari, auspica che l'esame possa svolgersi con procedura speciale, come la sede deliberante.

La senatrice BONFIETTI (*DS-U*) esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame del provvedimento in titolo, condiviso da tutti i Gruppi parlamentari. Ricorda che il Ministero dell'interno, con motivazioni a suo avviso non condivisibili, ha ritenuto che le disposizioni della legge n. 206 del 2004 non siano applicabili in favore delle vittime del disastro aereo di Ustica, malgrado la volontà espressa dalla stessa Commissione affari costituzionali del Senato, in sede di discussione della citata legge n. 206, attraverso un ordine del giorno accolto anche dal Governo.

Concorda, quindi, con la proposta del relatore di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, in modo che si possa colmare tempestivamente la lacuna legislativa. Lamenta, infine, l'assenza di un rappresentante del Governo per l'esame odierno del disegno di legge.

Il presidente PASTORE assicura che il rappresentante del Governo parteciperà al seguito dell'esame. Osserva che l'approvazione del provvedimento, e l'eventuale connessione del disegno di legge n. 3357, sono condizionate all'individuazione di un'idonea copertura finanziaria delle norme. Inoltre segnala l'evidente diversità dei presupposti sostanziali che hanno dato luogo alle due proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori – mediante trasmissione audiovisiva – già adottato nelle precedenti audizioni svolte per l'indagine conoscitiva sul voto degli italiani all'estero e propone di estenderlo a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audizione del Direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno, prefetto Mario Ciclosi**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 27 luglio.

Sui temi oggetto dell'indagine interviene il prefetto CICLOSI, che si avvale anche di ausili tecnici per illustrare la sua esposizione e mette a disposizione della Commissione una serie di documenti.

Il presidente PASTORE ringrazia il prefetto Ciclosi per la sua esposizione e informa la Commissione che i documenti appena depositati sono acquisiti agli atti dell'indagine e dunque disponibili alla pubblica consultazione.

Seguono gli interventi, per domande e richieste di chiarimenti, dei senatori DEL PENNINO (*Misto-PRI*) e PETRINI (*Mar-DL-U*), nonché del presidente PASTORE.

Il prefetto CICLOSI risponde alle richieste di chiarimento.

Il presidente PASTORE, infine, ringrazia il prefetto Ciclosi e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 526)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 settembre 2004, n. 252. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 luglio.



Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

(30) *MARINI*. – *Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino*, fatto proprio dal Gruppo Misto-componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(372) *PASINATO ed altri*. – *Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa*

(394) *GIULIANO ed altri*. – *Istituzione della provincia di Aversa*

(426) *ZAPPACOSTA ed altri*. – *Istituzione della provincia di Sulmona*

(464) *LAURO e GIULIANO*. – *Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida*

(707) *DEL TURCO ed altri*. – *Istituzione della provincia di Avezzano*

(764) *FALCIER ed altri*. – *Istituzione della provincia della Venezia Orientale*

(978) *BEVILACQUA*. – *Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino*

(1069) *BASSO e VIVIANI*. – *Istituzione della provincia della Venezia Orientale*

(1108) *TREMATERRA*. – *Istituzione della provincia di Castrovillari*

(1362) *MAGRI*. – *Istituzione della provincia di Avezzano*

(1456) *IERVOLINO ed altri*. – *Istituzione della provincia di Nola*

(1691) *BATTISTI*. – *Istituzione della provincia di Sulmona*

(2533) *DI SIENA ed altri*. – *Istituzione della provincia di Melfi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il senatore BASSO (*DS-U*) condivide le considerazioni svolte ieri dal senatore Bassanini a nome del Gruppo DS-L'Ulivo, nel senso che le proposte in titolo saranno valutate caso per caso in base a un criterio generale di utilità dell'istituzione di una nuova Provincia; consente anche nel riconoscimento di una nuova importanza del ruolo della Provincia, al quale la legislazione più recente ha attribuito autonome funzioni: in particolare la legge n. 59 del 1997, che ha sottolineato il principio di sussidiarietà.

Argomenta, quindi, per l'accoglimento dei disegni di legge volti a istituire la provincia della Venezia Orientale, che presenta tutti i requisiti previsti dalla legge, compreso quello del limite minimo di abitanti. In proposito, ricorda l'articolo 23, comma 6, del testo unico degli enti locali, il quale consente ai comuni che non siano compresi nel territorio della città metropolitana di aderire ad altra provincia ovvero di istituire una nuova,

anche in deroga alle previsioni stabilite per la revisione delle circoscrizioni provinciali.

Infine, concorda con le proposte avanzate dal senatore Falcier, che recano una quantificazione degli oneri connessi all'istituzione della provincia Venezia Orientale minore di quella stimata dal Governo, in considerazione delle infrastrutture e dei servizi che risultano già disponibili.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*) chiede che sia riaperto il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in titolo.

Il presidente PASTORE assicura che la richiesta sarà portata all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(3582) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri

(Discussione e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ (*AN*) ricorda che il disegno di legge in titolo, approvato in sede legislativa dalla Commissione affari costituzionali della Camera, modifica la legge n. 91 del 1992, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte di coloro che l'avevano perduta in forza di leggi anteriori nonché l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e modifica la legge n. 379 del 2000, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana a persone nate e già residenti nei territori dell'ex Impero austro-ungarico e ai loro discendenti. Esso riconosce il diritto alla cittadinanza italiana alle persone di lingua e cultura italiana che abbiano o abbiano avuto un genitore o un ascendente cittadino italiano, residente in quei territori. Rammenta in particolare che con l'articolo 17 della legge n. 92 il legislatore riconobbe il diritto a optare per la cittadinanza italiana anche a coloro che avevano spontaneamente acquisito una cittadinanza straniera ai sensi della legge n. 555 del 1912 o che avevano rinunciato espressamente a quella italiana dopo aver acquisito involontariamente la cittadinanza straniera. Il termine di decadenza di due anni introdotto dal citato articolo 17 fu successivamente prorogato al 31 dicembre 1997.

Ciò premesso, osserva che l'articolo 1 del disegno di legge in discussione sopprime quel limite temporale, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni fondate sulla data di nascita, mentre l'articolo 2 introduce alcune disposizioni che indicano i requisiti necessari per coloro che avan-

zano la richiesta di cittadinanza italiana, nonché le autorità competenti, la documentazione e le procedure a cui attenersi. L'articolo 3, inoltre, sopprime il termine di cinque anni previsto dalla legge n. 379 del 2000 in modo da non limitare il riconoscimento della cittadinanza italiana per coloro che possano dimostrare l'appartenenza al gruppo etnico di lingua e cultura italiana. L'articolo 4, infine, stabilisce l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) esprime perplessità sulla norma di cui all'articolo 1, osservando che l'eliminazione *tout court* del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana consentirebbe di avanzare la richiesta a un numero assai elevato di persone. Si chiede, inoltre, come sia possibile assicurare l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, visto che il potenziale riconoscimento della cittadinanza a milioni di persone comporterebbe un aggravio di spesa.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 526**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, preso atto delle valutazioni fornite dalle organizzazioni sindacali e delle altre osservazioni pervenute, rilevata la sostanziale aderenza dello schema alla legge di delegazione e la congruità del medesimo;

considerato che i funzionari operativi diplomati del Corpo potrebbero, meritatamente, essere valorizzati, nel quadro del complessivo riordino, con la previsione di un apposito ruolo direttivo speciale ad esaurimento, esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito del complessivo riordino, la valorizzazione dei funzionari operativi diplomati, eventualmente attraverso l'istituzione di specifico ruolo direttivo speciale ad esaurimento;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere che nell'articolo 41, lettera *d)* dopo la parola «architettura» vengono aggiunte le parole «o, limitatamente ai concorsi straordinari di cui all'art. 158 lettere *a)* e *b)*, laurea in Scienze geologiche».

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**506<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*indi del Vice Presidente*

ZANCAN

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE****(622) PASTORE ed altri.** – *Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici***(1659) MANFREDI ed altri.** – *Modifiche del codice civile in materia di condominio***(1708) BUCCIERO ed altri.** – *Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici***(2587) TUNIS.** – *Modifiche alla normativa in materia di condominio***(3309) DEMASI ed altri.** – *Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza***– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 luglio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il relatore MUGNAI (AN) modifica l'emendamento 20.1 (testo 3), riformulandolo nell'emendamento 20.1 (testo 4), e sottolinea come lo stesso sia volto a proporre una riscrittura sia dell'articolo 69 delle disposizioni

per l'attuazione del codice civile, in tema di revisione o modifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari, sia dell'articolo 71 delle medesime disposizioni attuative prevedendo con tale disposizione l'istituzione dell'elenco pubblico degli amministratori di condominio.

Riservando particolare attenzione a tale seconda modifica, il relatore sottolinea come la tenuta dell'elenco presso le Camere di commercio corrisponda alla triplice esigenza di consentire la conoscibilità ed identificazione certa dell'amministratore, di agevolare la tutela dei diritti dei terzi e di conseguire risultati sul piano antielusivo nei confronti di un'attività che sfugge ai controlli fiscali.

Nella proposta potevano trovare maggiore specificazione gli aspetti relativi al profilo professionale degli amministratori a maggior garanzia degli interessi dei condomini e del patrimonio immobiliare, ma in tal modo, probabilmente, si sarebbe corso il rischio di delineare l'istituzione di un vero e proprio nuovo albo professionale con il conseguente aggravio di costi a carico dei condomini stessi, nonché con il rischio di incorrere in censure da parte delle istituzioni comunitarie.

Il presidente ZANCAN (*Verdi-Un*) obietta che comunque sarebbe opportuno prevedere, quale requisito soggettivo per l'iscrizione nel predetto elenco, l'assenza di precedenti penali di una certa rilevanza, essendo troppo frequenti i casi di amministratori appropriatisi indebitamente di beni del condominio. Naturalmente tale requisito dovrebbe essere previsto per i professionisti e non certo per i condomini/amministratori.

Dopo che il relatore MUGNAI (*AN*) ha dichiarato di voler prendere in considerazione il suggerimento da ultimo avanzato dal senatore Zancan, ha la parola il senatore LEGNINI il quale, dopo aver prospettato al relatore una migliore formulazione del punto 3) del comma 1 dell'emendamento 20.1(testo4), illustra i subemendamenti 20.1(testo 4)/1 e 20.1 (testo 4)/2.

Non condividendo l'opinione espressa dal relatore circa il rischio di dar luogo all'istituzione di un vero e proprio albo professionale – con tutte le implicazioni problematiche connesse – laddove fossero indicati precisi requisiti soggettivi per l'iscrizione, il senatore Legnini osserva come la proposta del relatore si caratterizzi invece per una certa qual indeterminazione. Se infatti l'istituzione dell'elenco deve rispondere alla esclusiva esigenza di pubblicità è preferibile la proposta contenuta nell'emendamento 9.0.2 del senatore Centaro che prospetta l'istituzione di un Registro degli edifici in condominio presso gli uffici provinciali del territorio, dal quale risultino le generalità ed ogni altro elemento utile di identificazione dell'amministratore senza doverne istituire uno presso le Camere di Commercio, per i costi che la sua tenuta inevitabilmente comporta. Se, al contrario, si intende procedere nel senso indicato dall'emendamento del relatore non si può, a suo avviso, prescindere dalla previsione di requisiti soggettivi, anche minimi, per coloro che intendono iscriversi, quali il possesso del diploma di scuola media superiore ovvero la partecipazione ad appositi

corsi professionali, essendo fuor di dubbio comunque che la materia condominiale postula precise competenze in campo contrattuale e comporta responsabilità civili che richiedono il possesso di caratteristiche di onorabilità ed affidabilità a tutela degli interessi dei condomini.

Ritiene infine che da detti obblighi dovrebbero in ogni caso essere esentati gli amministratori che siano condomini sia per evitare inutili adempimenti burocratici e tributari, sia perché la loro conoscibilità è garantita dagli stessi condomini che li hanno designati.

Interviene successivamente il senatore BUCCIERO (AN) per rammentare che l'articolato in esame persegue per l'appunto l'obiettivo di tutelare i condomini dai rischi derivanti da comportamenti illegittimi dell'amministratore e, in questo quadro, si inserisce l'esigenza di consentire ai terzi l'immediata conoscenza dello stesso, al soddisfacimento della quale è finalizzato l'emendamento 20.1 (testo 4).

Non ritiene corrispondente al vero che l'istituzione dell'Elenco in questione si configuri come un ulteriore adempimento burocratico e per di più costoso, trattandosi semplicemente di una mera comunicazione da rendere alla Camera di Commercio che implicherà il pagamento di diritti di entità irrilevante.

La contrarietà alla proposta, espressa in questa sede parlamentare ma anche tra taluni operatori, trova forse la sua ragione vera nel fatto che alcune Associazioni di categoria che operano nel campo immobiliare non tollerano l'istituzione di un elenco pubblico reputando di dover gestire in proprio il mercato delle amministrazioni condominiali, mediante la gestione di propri elenchi.

Quanto all'emendamento 9.0.2 del senatore Centaro, giudicato preferibile a quello del relatore in quanto non determinerebbe oneri a carico dei condomini, il senatore Bucciero dissente radicalmente in ragione del fatto che l'istituzione di un Registro presso gli uffici del territorio non può non provocare un malaugurato aumento del già eccessivo carico tributario che grava sugli immobili.

Conclusivamente giudica opportuna una riflessione sul rilievo del senatore Zancan sulla onorabilità degli iscritti all'elenco che tenga conto della frequente inattualità dei dati contenuti nel casellario giudiziario ed escluda comunque, a questo specifico proposito, gli amministratori/condomini in virtù della revocabilità del loro incarico.

Il sottosegretario GIULIANO ritiene che alcune delle critiche sollevate sul testo in esame dovrebbero essere prese attentamente in considerazione. Così, ad esempio, gli sembra eccessivo prevedere l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'elenco previsto dal nuovo articolo 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile – come proposto nell'emendamento 20.1 (testo 4) – anche nei confronti del condomino che intenda ricoprire la carica di amministratore.

Più in generale, la previsione di un complesso di adempimenti burocratici potrebbe apparire difficilmente conciliabile con un'impostazione di

tipo «liberista», rischiando inevitabilmente la stessa di avere un effetto controproducente rispetto all'esigenza di favorire la concorrenza sul mercato e il ricorso a soluzioni agili e non particolarmente strutturate che, rispetto a situazioni di non particolare complessità, possono apparire senz'altro preferibili. Rimane certo l'esigenza della conoscibilità del soggetto che ricopre l'incarico di amministratore di un condominio, esigenza sicuramente di non trascurabile rilievo – si pensi ad esempio all'utilità che questo tipo di informazioni possono avere per le attività giudiziali – ma alla quale può farsi fronte con una soluzione che eviti le implicazioni problematiche cui si è sopra accennato e che però, a tal fine, deve essere caratterizzata dalla massima semplicità. A questo proposito si potrebbe pensare alla mera previsione, a carico del condominio, dell'onere di comunicare alle camere di commercio il nominativo della persona che ricopre, appunto, il ruolo di amministratore del condominio medesimo.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), ritiene che la proposta contenuta nell'emendamento 20.1 (testo 4) meriti un attento approfondimento alla luce delle implicazioni alla stessa sottese. Non lo meravigliano, infatti, le considerazioni testé svolte dal sottosegretario Giuliano sui problemi che potrebbero derivare dalla costruzione di un meccanismo burocratico eccessivamente pesante che potrebbe avere conseguenze effettivamente non compatibili con l'esigenza di non ostacolare la concorrenza sul mercato anche con riferimento alle attività qui specificamente considerate. D'altra parte sarebbe difficilmente giustificabile la previsione di un doppio regime a seconda che l'amministratore di condominio sia o no un condomino e, conseguentemente, l'unica strada percorribile gli sembra quella di prevedere l'istituzione di un registro, l'iscrizione al quale non presupponga alcun requisito di professionalità e la cui funzione sia esclusivamente quella di rendere conoscibile il nominativo dell'amministratore di un determinato condominio.

Il senatore MANFREDI (*FI*), nel dichiararsi sostanzialmente favorevole alla proposta contenuta nell'emendamento 20.1 (testo 4), sottolinea come la stessa abbia anche il pregio di costruire uno strumento mediante il quale i condomini saranno senz'altro agevolati qualora si trovino nella necessità di ricercare un amministratore da nominare.

Segue un breve intervento del presidente ZANCAN (*Verdi-Un*) il quale richiama l'attenzione sul riferimento alle società, contenuto nel nuovo testo dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come introdotto dall'emendamento 20.1 (testo 4). Al riguardo richiamando la propria esperienza professionale, ritiene che le problematiche che spesso in concreto si presentano nella dinamica delle amministrazioni condominiali vadano affrontate anche mediate un'attenta riflessione sulle caratteristiche specifiche che contraddistinguono le situazioni in cui il ruolo dell'amministratore di condominio è svolto da una società.



Il relatore MUGNAI (AN) evidenzia come il percorso argomentativo che ha portato alla elaborazione della proposta contenuta nell'emendamento 20.1 (testo 4), in realtà, non si discosta sostanzialmente dalle considerazioni testé svolte dal senatore Cavallaro. In aggiunta a queste ritiene di dover però, ancora una volta, richiamare l'attenzione sulla funzione di contrasto dei fenomeni di elusione fiscale che, in via di fatto, verrebbe inevitabilmente ad avere l'istituendo elenco degli amministratori di condominio, aspetto questo la cui positività non può essere da nessuno revocata in dubbio. La necessità di un intervento nel senso delineato nella proposta emendativa da lui presentata, pur con le integrazioni e i correttivi che si riserva di apportare nel prosieguo dell'esame tenendo conto di quanto fin qui emerso, è poi a suo avviso confermata in via ulteriore dall'oggettiva rilevanza che le attività facenti capo ai condomini assai di frequente hanno anche nei confronti di terzi, rispetto ai quali si presenta quindi un'esigenza di tutela alla quale intende corrispondere la proposta in questione.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO IN SEDE  
REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1708  
E CONGIUNTI**

**Art. 9.**

**9.0.2**

CENTARO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Presso ogni Ufficio provinciale del territorio è istituito un Registro degli edifici in condominio, dal quale risultino le generalità, il recapito ed ogni altro elemento utile di identificazione dell'amministratore condominiale.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del territorio determina con proprio provvedimento le modalità di istituzione, tenuta, aggiornamento e consultazione del Registro nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

---

**Art. 20.**

**20.1 (testo 3)**

MUGNAI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. 1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – 1. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

- 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;

3) quando l'alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo precedente, può essere convenuto in giudizio unicamente il condomino in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

2. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Elenco pubblico degli amministratori di condominio al quale chiunque può iscriversi secondo le previsioni del presente articolo.

L'iscrizione presso la C.C.I.A.A. della provincia nella quale il condominio si trova è obbligatoria per chi sia nominato amministratore, ancorché si tratti di un condomino, deve precedere l'accettazione e deve essere comunicata al condominio.

Per essere iscritti nell'Elenco gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale o se si tratti di società la sede legale, la denominazione, la partita IVA nonché i dati identificativi del rappresentante legale e i dati identificativi, la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati.

Nell'Elenco debbono essere indicati: i dati identificativi dell'amministratore, sia esso persona fisica o giuridica; la data d'iscrizione nel registro; la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale dei condomini amministrati; i dati relativi alle nomine ed alla cessazione degli incarichi e relative variazioni.

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo comma non dà diritto a eventuale compenso dell'attività svolta e comporta la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00, ovvero da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell'Elenco.

I dati contenuti nell'elenco sono gestiti con modalità informatizzate e consentono la ricerca sia per nome dell'amministratore sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai dati dell'Elenco ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

L'istituzione dell'Elenco non comporta oneri per lo Stato".

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze determina ed aggiorna con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'importo del diritto annuale di segreteria a carico dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al primo comma dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come novellato dalla presente legge, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione dell'elenco, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati dell'elenco, sull'attività certificativa svolta, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia conforme dell'elenco.

4. Le disposizioni di cui al secondo comma entrano in vigore il giorno successivo all'emanazione del decreto di cui al comma terzo».

---

## 20.1 (testo 4)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. 1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – 1. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rivisti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

- 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;
- 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;
- 3) quando l'alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo precedente, può essere convenuto in giudizio unicamente il condomino in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

2. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Elenco pubblico degli amministratori di condominio al quale chiunque può iscriversi secondo le previsioni del presente articolo.

L'iscrizione nell'Elenco di cui al primo comma presso la C.C.I.A.A. della provincia nella quale il condominio si trova è obbligatoria per chi sia nominato amministratore, ancorché si tratti di un condomino, deve precedere l'accettazione e deve essere comunicata al condominio.

Per essere iscritti nell'Elenco gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale o se si tratti di società la sede legale, la denominazione, la partita IVA nonché i dati identificativi del rappresentante legale e i dati identificativi, la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati.

Nell'Elenco debbono essere indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d'iscrizione nell'Elenco e i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi e relative variazioni.

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per l'attività svolta e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell'Elenco.

I dati contenuti nell'Elenco sono gestiti con modalità informatizzate e consentono la ricerca sia per nome dell'amministratore sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai dati dell'Elenco ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

L'istituzione dell'Elenco non comporta oneri per lo Stato.

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nell'Elenco di cui al primo comma dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, corrispondono alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione dell'Elenco, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati dell'elenco, sull'attività certificativa svolta dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia conforme dell'Elenco. L'importo dei diritti di segreteria di cui ai periodi primo e secondo è aggiornato, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Le disposizioni di cui al secondo comma entrano in vigore il giorno successivo all'emanazione del decreto di cui al comma 3».

---

#### **20.1 (testo 4)/1**

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

*All'emendamento 20.1 (testo 4), al comma 2, capoverso «Art. 71», dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:*

«Al fine di richiedere l'iscrizione nell'Elenco è necessario aver espletato l'incarico di amministratore condominiale per un periodo non inferiore a tre anni ovvero aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore ovvero aver frequentato con profitto apposito corso di formazione professionale presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Possono altresì richiedere l'iscrizione ad una sezione speciale dell'Elenco tutti coloro che, pur non essendo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, svolgano la funzione di amministratori condominiali esclusivamente all'interno del condominio di propria appartenenza. L'iscrizione alla sezione speciale dell'Elenco di coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge consente di svolgere le funzioni di amministratore condominiale esclusivamente presso il condominio di appartenenza».

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «al costo effettivo del servizio» inserire le parole: «, nonché le modalità di espletamento dei corsi di formazione professionale per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come novellato dalla presente legge».*

---

#### **20.1 (testo 4)/2**

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

*All'emendamento 20.1 (testo 4), al comma 2, capoverso «Art. 71», dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:*

«Al fine di richiedere l'iscrizione nell'Elenco è necessario aver espletato l'incarico di amministratore condominiale per un periodo non inferiore a tre anni ovvero aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore ovvero aver frequentato con profitto apposito corso di formazione professionale presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Possono altresì richiedere l'iscrizione ad una sezione speciale dell'Elenco tutti coloro che, pur non essendo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, svolgano la funzione di amministratori condominiali esclusivamente all'interno del condominio di propria appartenenza. L'iscrizione alla sezione speciale dell'Elenco di coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge consente di svolgere le funzioni di amministratore condominiale esclusivamente presso il condominio di appartenenza».

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «al costo effettivo del servizio» inserire le parole: «, nonché le modalità di espletamento dei corsi di formazione professionale per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come novellato dalla presente legge, da affidarsi alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura con la collaborazione delle associazioni rappresentative dei proprietari, degli inquilini e degli amministratori condominiali».*

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**247<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore PELLICINI (AN) contesta le modalità con le quali è stata formata la delegazione della Commissione che ha partecipato, nei giorni scorsi, ai lavori della 60ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In particolare ritiene non giustificata la mancata inclusione di un rappresentante del suo Gruppo, nonostante una precisa richiesta in tal senso.

Dopo interventi del senatore FORLANI (UDC) e del senatore MORSELLI (AN) il quale, lamentando le modalità con le quali si è proceduto alla composizione della delegazione, preannuncia altresì la sua intenzione di rimettere il mandato di segretario della Commissione, il presidente CASTAGNETTI assicura che della questione sarà investito l'Ufficio di presidenza della Commissione.

Il presidente CASTAGNETTI apprezza quindi le circostanze, stante la impossibilità di procedere all'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,40.*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**739<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino e per l'interno Saponara.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle precedenti sedute è stata illustrata una bozza di parere sul testo del provvedimento in esame, che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito in merito ai profili finanziari del provvedimento stesso.

Il senatore MORANDO (DS-U) ricorda che uno dei principali problemi di carattere finanziario riscontrati sul testo in esame riguardava la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), che prevede la possibilità di utilizzare una quota dei risparmi derivanti dai pensionamenti dei professori e dei ricercatori dipendenti dalle Università per la copertura di nuovi o maggiori oneri (nella fattispecie, i differenziali stipendiali tra i ricercatori universitari confermati e i professori associati di nuova nomina).

La questione che si poneva, relativamente a tale disposizione, è se i risparmi derivanti dai suddetti pensionamenti fossero o meno già incorporati nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, in quanto in tal caso non potrebbero evidentemente essere impiegati a copertura di nuove o maggiori spese. Sottolinea che tale questione ha una portata assai più ampia di quella riguardante lo specifico provvedimento in esame, perché chiama in causa i criteri stessi di costruzione del bilancio a legislazione vigente, sui quali si basa l'attuale normativa di contabilità pubblica e la stessa attività della Commissione bilancio, per quanto riguarda la verifica del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione relativamente alla modalità di copertura delle nuove o maggiori spese. Poiché a suo avviso quei risparmi derivanti dai pensionamenti sono in realtà già iscritti nel bilancio a legislazione vigente, se fosse passato il principio che potevano comunque essere utilizzati per finanziare nuovi o maggiori oneri, il suddetto impianto stesso della normativa di contabilità pubblica sarebbe stato travolto, ciò che non è evidentemente accettabile.

Ritiene quindi assolutamente corretto ed apprezzabile il fatto che la proposta di parere sul testo in esame, al punto 6), disponga espressamente la soppressione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del citato articolo 3, comma 1, lettera *e*), nella parte (secondo periodo) in cui prevede l'utilizzo dei risparmi derivanti dai pensionamenti, posto che ciò riafferma in maniera definitiva i corretti principi di formazione del bilancio a legislazione vigente e di copertura delle nuove o maggiori spese. Analogamente, ritiene soddisfacenti e formalmente corrette sotto il profilo tecnico le condizioni di riformulazione previste dagli altri punti dello schema di parere proposto dal relatore, che, almeno in linea di principio, rispondono in maniera puntuale a tutti i profili critici di copertura rilevati nel corso del dibattito.

Nonostante tali apprezzamenti, evidenzia tuttavia come l'impianto complessivo del provvedimento, per sua natura, manchi di quel carattere di flessibilità nell'applicazione e quindi nella manifestazione concreta degli oneri che sarebbe necessario per una reale efficacia delle condizioni proposte dalla Commissione, con particolare riferimento a quelle che prevedono una clausola di invarianza finanziaria. Infatti, il citato disegno di legge n. 3497 si caratterizza a suo avviso per una notevole rigidità ed un forte garantismo nei confronti degli attuali assetti dell'organizzazione dell'università, specialmente per quanto riguarda le condizioni del personale, cui vengono assicurati una serie di vantaggi e di benefici giuridico-economici che determineranno sicuramente spinte emulative e rivendicative da parte di altre categorie della pubblica amministrazione operanti in settori analoghi, come già accaduto altre volte in passato. Cita, al riguardo, la questione della creazione della terza fascia di professore aggregato prevista dal provvedimento in esame, che, ove approvata, farebbe confluire in un unico profilo giuridico ed economico categorie diverse di docenti universitari che attualmente godono di trattamenti del tutto differenziati e

che, invece, verrebbero necessariamente parificati con evidenti oneri per la finanza pubblica.

Per tali ragioni, pur ribadendo il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore nel cercare di dare risposta alle problematiche di ordine finanziario del testo, ritiene che sulla proposta di parere in esame non possa esprimersi un voto favorevole e preannuncia quindi l'astensione della sua parte politica al riguardo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulla proposta di parere in esame, rilevando che la stessa risolve in maniera adeguata i profili critici di ordine finanziario emersi in precedenza.

Il senatore IZZO (*FI*) giudica anch'egli soddisfacente e condivisibile la proposta di parere presentata dal relatore sul testo del disegno di legge in esame, manifestando tuttavia la propria contrarietà riguardo alla condizione di soppressione dell'articolo 4, comma 10, inserita nella proposta medesima, ancorché senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Ritiene, infatti, che tale disposizione, nel consentire ai professori universitari di materie cliniche di continuare ad esercitare le proprie funzioni assistenziali e primarie fino all'età di 70 anni anziché di 67, afferma un elementare principio di correttezza, posto che attualmente i professori universitari di medicina possono continuare ad esercitare la loro attività didattica fino a 70 anni e che, come peraltro ribadito dal citato articolo 4, comma 10, del disegno di legge, essendo le funzioni assistenziali e primarie ovviamente inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca, il loro esercizio dovrebbe necessariamente avere la stessa durata. Inoltre, poiché in genere si tende già presso il Servizio sanitario nazionale a favorire il più a lungo possibile la permanenza in servizio dei docenti universitari di medicina per continuare ad avvalersi delle loro preziose competenze, il citato articolo 4, comma 10, andrebbe semplicemente a riaffermare una prassi già diffusa, senza contare che in tal modo si eviterebbe di dover sostituire il docente che va in pensione con un altro soggetto, con evidenti oneri per il Servizio sanitario nazionale. Dichiarò comunque di rimettersi alle valutazioni conclusive che riterrà di trarre il relatore.

Il senatore FASOLINO (*FI*) si associa pienamente alle considerazioni del senatore Izzo, con particolare riguardo alla necessità di mantenere nel testo la norma di cui all'articolo 4, comma 10, sulla possibilità dei professori universitari di medicina di rimanere in attività presso il Servizio sanitario nazionale fino a 70 anni.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) evidenzia il rischio che l'articolo 4, comma 10, del testo in esame, prolungando la permanenza in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche dei professori universitari di medi-

cina, possa produrre effetti negativi sui processi di riorganizzazione e razionalizzazione già avviati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che prevedono in taluni casi anche la soppressione di posizioni primariali e apicali, sulla base di una programmazione triennale. Ove ciò si verificasse, vi sarebbero evidenti diseconomie per i bilanci della aziende sanitarie e, quindi, delle Regioni.

Il presidente AZZOLLINI, in risposta alle osservazioni del senatore Morando circa i rischi derivanti dall'istituzione della nuova fascia di professore aggregato, precisa che tale questione potrebbe essere risolta dal punto 12) della proposta di parere illustrata dal relatore, che prevede la soppressione delle corrispondenti disposizioni del testo, ed il mantenimento della qualifica di professore aggregato come mero titolo onorifico senza effetti di natura economica.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 10, fa presente che il prolungamento della permanenza in servizio dei professori universitari di materie cliniche presso le strutture del Servizio sanitario nazionale da 67 a 70 anni, per lo svolgimento di funzioni assistenziali e primariali, secondo quanto indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella documentazione tecnica fornita nel corso del dibattito, potrebbe determinare irrigidimenti nei processi di riorganizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale (specialmente per quanto riguarda eventuali soppressioni di posizioni apicali e primariali), nonché effetti emulativi da parte di altre categorie della pubblica amministrazione, con possibili ricadute negative sulla finanza pubblica. Tuttavia, poiché tali effetti e le conseguenti implicazioni finanziarie derivanti dall'articolo 4, comma 10, appaiono solo eventuali e non chiaramente determinabili, non essendovi un chiaro profilo di scopertura, la proposta di parere in esame, nell'indicare la soppressione della suddetta norma, ha correttamente evitato il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Su proposta del Presidente, in considerazione della necessità, emersa nel dibattito, di approfondire ulteriormente le questioni connesse allo schema di parere in esame, e tenuto conto, tuttavia, dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, la Commissione conviene infine di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del testo del disegno di legge in titolo, nonché dei relativi emendamenti.

*SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**740<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno Saponara.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE CONSULTIVA*****(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari***

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, non essendovi ulteriori richieste di interventi in dichiarazione di voto, avverte che si passa alla votazione della proposta di parere illustrata nella seduta di giovedì scorso.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, su proposta del senatore FERRARA (*FI*), in sostituzione del relatore Tarolli, la Commissione approva il seguente parere in ordine al testo del disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, a condizione che sia soppresso l'articolo 4, comma 10, nonché con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

1) che all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "esercitano altresì" siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,";

2) che al comma 3 del medesimo articolo 1, dopo le parole: "dell'anno sabbatico" siano inserite le altre: ", concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,";

3) che sia soppresso l'articolo 2;

4) che all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 1), dopo le parole: "non meno di un posto" siano aggiunte le altre: "di idoneo";

5) che all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 3), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a carico del quale ateneo sono altresì posti tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione";

6) che all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), sia soppresso il secondo periodo;

7) che all'articolo 3, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente comma 1, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";

8) che all'articolo 4, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico dell'università, è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";

9) che al comma 2 del medesimo articolo 4, al primo periodo siano anteposte le seguenti parole: "Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio," e al secondo periodo dopo le parole: "le università" siano aggiunte le altre: ", previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci,";

10) che all'articolo 4, comma 6, terzo periodo, siano soppresses le parole: "di norma almeno";

11) che all'articolo 4, comma 8, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.";

12) che all'articolo 4, sia soppresso il comma 11 e che, conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo, siano soppresses le parole: ", secondo quanto previsto al comma 11".».

Si riprende l'esame degli emendamenti sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, ricorda che nell'ultima seduta dedicata all'esame degli emendamenti sono stati illustrati quelli riferiti all'articolo 1 e che nella stessa occasione ha riscontrato l'opportunità di esprimere avviso contrario sugli emendamenti palesemente onerosi segnalati dal relatore, nonché sulle proposte 01.1 (limitatamente ai commi 3 e 4) e 01.2 (limitatamente al comma 3) e 01.3 (limitatamente ai commi 1 e 5), in quanto manifestamente onerose. Ricorda invece di aver dichiarato il proprio avviso favorevole sulla proposta 1.45, a condizione che venga inserita

un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Infine, in merito alle proposte 1.10, 1.39, 1.24 e 1.23, ha espresso avviso contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, nonché avviso favorevole sui restanti emendamenti relativi all'articolo 1, ad eccezione delle proposte 1.16 e 1.62, la cui valutazione era stata rinviata alla conclusione delle questioni segnalate sul testo.

Propone di accantonare momentaneamente l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

La Commissione conviene con la proposta da ultimo avanzata dal Presidente e l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo viene pertanto accantonato.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti.

Il senatore FERRARA (*FI*), in sostituzione del relatore Tarolli, illustra gli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3, 5 e 6 del disegno di legge in titolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti, dagli emendamenti 2.3, 2.34, 2.36, 2.37, 2.5, 2.39, 2.25, 2.43, 2.50, 2.32, 2.57 e 2.0.3. Segnala altresì le proposte 2.38 e 2.0.1, che istituiscono un'Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario, i cui oneri di funzionamento appaiono privi di quantificazione e muniti di copertura non idonea, in quanto posta a carico di stanziamenti già definiti a legislazione vigente (una percentuale del Fondo per il finanziamento ordinario dell'università). Occorre poi valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla proposta 2.0.2, in relazione all'istituzione della nuova fascia di professore aggregato di cui alla lettera *c*), per la quale valgono le osservazioni formulate sulle disposizioni di analogo tenore del testo (articolo 4, commi 3, 11 e 12). Non riscontra profili problematici in merito agli emendamenti 2.6 e 2.35, soppressivi dell'articolo 2. In merito ai restanti emendamenti relativi all'articolo 2, pur non essendovi rilievi specifici da formulare per i profili finanziari, segnala tuttavia che tali proposte presuppongono il mantenimento sostanziale delle norme di cui all'articolo 2, e quindi anche dei profili critici di copertura finanziaria già rilevati per il testo in relazione all'introduzione del sistema di valutazione nazionale dell'attività dei professori di cui al medesimo articolo 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di copertura, delle proposte 3.70, 3.71, 3.73, 3.74, 3.76, 3.82, 3.89, 3.90 e 3.127. Essi definiscono infatti un sistema di valutazione dell'idoneità ovvero di reclutamento in ruolo dei professori universitari alternativo a quello del testo e per i quali occorre altresì acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi oneri, tenuto conto peraltro che vengono

soppressi i limiti al numero di idonei da nominare in rapporto al fabbisogno effettivo di posti da coprire. In relazione alle osservazioni svolte sul testo, segnala, inoltre, le seguenti proposte emendative, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri: 3.78, 3.46, 3.85, 3.47 (che presuppongono il mantenimento della nuova qualifica di professori aggregati di terza fascia), 3.100, 3.101, 3.106 (in quanto sopprimono le modalità di formazione delle commissioni per i giudizi di idoneità), 3.28, 3.107 (che aggravano le medesime procedure di formazione), 3.3, 3.13 (che sembrano trasformare la valutazione di idoneità in procedura che abilita alla chiamata in ruolo), 3.129 (in relazione alle nuove assunzioni ivi previste), 3.134 (che prevede contratti di ricerca allineati al trattamento economico dei ricercatori confermati), 3.33, 3.11, 3.144, 3.12, 3.145 (che prevedono ovvero ampliano l'utilizzo dei risparmi derivanti dai pensionamenti dei professori universitari per coprire nuovi oneri), 3.1, 3.2 (in quanto privi di quantificazione e di risorse sugli accantonamenti richiamati a copertura); 3.35, 3.153, 3.68, 3.25, 3.157 (in quanto prorogano la validità delle vigenti procedure per il reclutamento dei ricercatori universitari del ruolo ad esaurimento), 3.0.1 (in relazione all'inquadramento in ruolo dei soggetti ivi indicati), 3.0.2 (che riduce il numero minimo di ore annuali di attività didattica dei docenti universitari) e 3.0.3 (che definisce un sistema alternativo di reclutamento dei docenti, richiamando anche il mantenimento della nuova qualifica di professori aggregati di terza fascia).

Riscontra poi l'esigenza di valutare, anche in relazione alle osservazioni svolte sulle parti corrispondenti del testo, se possono derivare nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 3.72, 3.79 (qualora possano estendere le procedure per la valutazione dell'idoneità allo stato giuridico dei professori universitari), 3.73 (che sembra ampliare le norme per il reclutamento e l'idoneità dei professori anche agli altri docenti universitari), 3.26, 3.36, 3.131, 3.159, 3.4, 3.57, 3.5, 3.24, 3.135, 3.137, 3.7, 3.138, 3.160, 3.10 (che ampliano a vario titolo la platea dei soggetti che possono concorrere ai giudizi di idoneità), 3.50 (che sembra confermare che il riferimento al posto minimo da bandire è di ruolo e non semplicemente di idoneità), 3.16, 3.110, 3.109 (che ampliano il numero dei commissari delle commissioni di valutazione) e 3.112 (che sopprime il requisito della compatibilità per il mantenimento delle vigenti disposizioni sul reclutamento dei professori universitari), 3.56, 3.141, 3.142, 3.67, 3.65 (che sopprimono il tetto massimo per le idoneità ai posti di professore associato, come rapportato al fabbisogno effettivo da coprire), 3.147, 3.150, 3.148 e 3.152 (che sembrano consentire procedure di idoneità alternative a quelle previste dal testo).

Rileva poi la necessità di una valutazione degli effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.114, 3.115 e 3.116 (che sopprimono o estendono il limite di validità temporale del giudizio di idoneità), 3.146 (che delega il Governo a differenziare le procedure di reclutamento e di passaggio tra le diverse fasce di professori universitari) e 3.156 (che sopprime il limite al numero di procedure concorsuali cui può accedere uno stesso candidato).



Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Illustra, infine, gli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6, segnalando che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 6.1 e 6.2 (di identico contenuto), in quanto volti a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria del disegno di legge. In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 5, segnala gli emendamenti 5.3 e 5.4, 5.9 e 5.6, in quanto intervengono, in senso soppressivo, sulla previsione di corredare della relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo, sulla previsione del parere delle commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario e sulla previsione del concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché l'emendamento 5.7, che introduce, per l'emanazione dei decreti legislativi, la necessità dell'intesa con la CRUI ed il CUN. Occorre infine valutare le eventuali conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'emendamento 5.0.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, ribadisce l'avviso già espresso nella seduta di ieri. Conviene, poi, con l'avviso del relatore sulle proposte riferite agli articoli 2, 3 e 6 e segnalate in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime poi avviso contrario sulle proposte 2.38, 2.0.1, 2.0.2, 3.26, 3.36, 3.131, 3.159, 3.4, 3.57, 3.5, 3.24, 3.135, 3.137, 3.7, 3.138, 3.160, 3.10, 3.16, 3.110, 3.109, 3.112, 3.56, 3.141, 3.142, 3.67, 3.65, 3.147, 3.150, 3.148, 3.152, 6.1, 6.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.6 e 5.0.1, in quanto ritenuti suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Conviene altresì con l'opportunità di esprimere avviso contrario, senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.73, 3.114, 3.115 e 3.156, in quanto non si può escludere che possano determinare riflessi negativi sulla programmazione dell'avanzamento di carriera dei professori universitari.

Sulle proposte 3.26, 3.114 e 3.115 interviene il relatore FERRARA (FI) per precisare che il primo di essi sembra oneroso in quanto volto ad ampliare gli organici delle università a discapito dell'autonomia finanziaria di tali istituzioni, mentre i restanti appaiono di portata analoga a quella della proposta 3.73.

Il PRESIDENTE conviene con l'avviso del sottosegretario Maria Teresa Armosino in merito alle proposte suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, sulle proposte 5.3, 5.4, 5.9 e 5.6, ritiene opportuno esprimere avviso contrario in quanto volte a sopprimere la procedura per la verifica degli oneri recati dagli emanandi decreti legislativi. Propone, altresì, di esprimere avviso contrario, senza indicazione dell'articolo 81, sulle proposte 3.73, 3.114, 3.115 e 3.156, in quanto da essi non derivano direttamente maggiori oneri per la finanza pubblica, sebbene essi possano produrre effetti sulla programmazione de-

gli accessi alla docenza universitaria (mentre la proposta 3.116 amplia il periodo di validità delle graduatorie di idoneità, senza tuttavia renderle permanenti). Sull'emendamento 1.62 propone di prevedere la medesima condizione resa sul testo. Per quanto concerne poi gli emendamenti riferiti all'articolo 2, stante il parere reso dalla Commissione sul testo, propone di esprimere avviso non ostativo nel presupposto che venga soppresso l'articolo 2, salvo segnalare espressamente quelli che introducono ulteriori oneri.

Rilevando, poi, che gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge n. 3497 vertono su aspetti strettamente connessi ai profili finanziari, quali le assunzioni, lo *status* e gli avanzamenti dei docenti universitari, tenuto altresì conto che si tratta di centinaia di proposte e che la calendarizzazione in Assemblea a partire da domani non consentirebbe di acquisire in tempo utile i necessari elementi di quantificazione e chiarimento anche da parte del Governo, propone di rendere sugli stessi un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con riserva di compiere una più analitica valutazione in sede di espressione del parere sugli emendamenti che verranno formulati per l'Assemblea.

Alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito, su proposta del PRESIDENTE la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore in ordine agli emendamenti in esame: «La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle seguenti proposte: 0.1.4 (limitatamente ai commi 2 e 3), 1.11, 1.26, 1.57, 1.58 1.1 (limitatamente al comma 1, lettere *d*) ed *e*), 1.36, 01.1 (limitatamente ai commi 3 e 4), 01.2 (limitatamente al comma 3), 01.3 (limitatamente ai commi 1 e 5), 2.3, 2.34, 2.36, 2.37, 2.5, 2.39, 2.25, 2.43, 2.50, 2.32, 2.57, 2.0.3, 2.38, 2.0.1, 2.0.2, 3.70, 3.71, 3.73, 3.74, 3.76, 3.82, 3.89, 3.90, 3.127, 3.78, 3.46, 3.85, 3.47, 3.100, 3.101, 3.106, 3.28, 3.107, 3.3, 3.13, 3.129, 3.134, 3.33, 3.11, 3.144, 3.12, 3.145, 3.1, 3.2, 3.35, 3.153, 3.68, 3.25, 3.157, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.26, 3.36, 3.131, 3.159, 3.4, 3.57, 3.5, 3.24, 3.135, 3.137, 3.7, 3.138, 3.160, 3.10, 3.16, 3.110, 3.109, 3.112, 3.56, 3.141, 3.142, 3.67, 3.65, 3.147, 3.150, 3.148, 3.152, 6.1, 6.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.6, 5.0.1 nonché su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 4, ovvero recanti articoli aggiuntivi allo stesso.

Formula inoltre parere non ostativo sulle seguenti proposte, con le condizioni appresso indicate, rese ai sensi della medesima norma costituzionale:

a) 1.45, a condizione che, dopo la parola: "inoltre", siano inserite le altre: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,";

b) 1.62, a condizione che al comma 3-*bis* siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fermi restando in ogni caso i limiti e le procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.16, 1.10, 1.39, 1.24, 1.23, 3.73, 3.114, 3.115, 3.156, 5.7, parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 (nel presupposto che il suddetto articolo venga soppresso), nonché parere di nulla osta sulle rimanenti proposte esaminate.».

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 526)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 settembre 2004, n. 252. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con rilievi e condizioni)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri è stata illustrata una proposta di parere da parte del relatore.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta del relatore in quanto il provvedimento produce, a suo giudizio, maggiori oneri di rilevante ammontare che presumibilmente avranno peraltro un andamento crescente. Inoltre, ritiene che la copertura finanziaria indicata nel provvedimento in esame non sia sufficiente a garantirne la neutralità finanziaria, in quanto le risorse indicate a copertura non sono state dimensionate rispetto ai diritti soggettivi perfetti che con il provvedimento vengono riconosciuti.

In particolare, fa presente che il passaggio dal regime privatistico ad uno di pubblico impiego del personale interessato dall'Atto in esame, porta con sé una serie di automatismi (connessi sia all'avanzamento in carriera sia al riconoscimento della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria) che non possono essere contenuti nell'ambito delle attuali risorse disponibili. A ciò si aggiungano i riflessi di carattere previdenziale conseguenti al suddetto passaggio di regime, nonché gli oneri che non potranno non discendere dall'istituzione di un'area contrattuale autonoma per la vice dirigenza. Pur avendo espresso valutazioni negative rispetto alla proposta del relatore, tuttavia riconosce lo sforzo encomiabile operato per risolvere le questioni complesse sottese al provvedimento in titolo.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) preannuncia il proprio voto contrario giustificato sia dalle motivazioni testé addotte dal senatore Caddeo, sia dal fatto che con il provvedimento in esame si va nella direzione diametralmente opposta a quella seguita dal precedente Governo, reintroducendo un regime pubblicistico per i rapporti di lavoro del personale dei vigili del fuoco. Ciò comporta un utile e dannoso irrigidimento burocratico.

Il presidente AZZOLLINI, prima di passare alla votazione della proposta di parere del relatore, sottolinea l'esigenza che le condizioni rese dalla Commissione bilancio nel proprio parere, obbligatorio ancorché

non vincolante, trovino sede nel testo definitivo del decreto legislativo da emanare e ricorda, al riguardo, che ha chiesto agli Uffici del Senato di svolgere uno studio sul recepimento delle osservazioni rese in relazione agli atti del Governo esaminati.

Il sottosegretario SAPONARA dichiara di farsi carico di rappresentare l'esigenza testé sollevata dal Presidente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, il parere proposto dal relatore GRILLOTTI (AN) (pubblicato in allegato al resoconto della seduta).

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 526**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto, sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo:

*a)* dell'assenza di oneri per la finanza pubblica connessi al riconoscimento al personale dei vigili del fuoco della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, non essendo attualmente prevista un'apposita indennità;

*b)* che non vi sono differenziazioni tra le unità del profilo di assistente tecnico antincendi, tutte confluite nella qualifica di ispettore antincendi «esperto»;

*c)* che nella qualifica iniziale dei ruoli direttivi, dei direttivi medici e ginnico sportivi non viene inquadrata alcuna unità di personale;

*d)* che per i destinatari dell'ipotesi contenuta nell'articolo 171, comma 2 dello schema, trattandosi di personale in numero irrisorio e ai limiti del pensionamento, il riconoscimento di un'anzianità convenzionale avrà effetti finanziari irrilevanti nell'ulteriore sviluppo della carriera;

*e)* che, secondo le stime fornite dallo stesso Governo, dalla proiezione fatta per il periodo 2006-2011 (considerando un'anzianità media del personale in servizio di 2 anni ed il pieno ripianamento del *turn over*), i passaggi di qualifica del personale in servizio potranno comportare un onere aggiuntivo limitato a 3-4 milioni di euro a regime, e che detto incremento potrà essere coperto mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 172, comma 2, già destinate alle progressioni verticali, da riutilizzare nel nuovo ordinamento degli avanzamenti «a ruolo aperto»;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

1) dell'assenza di unità in servizio con anzianità utile ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei vigili del fuoco, in posizione apicale con «scatto convenzionale»;

2) che gli effetti incrementali sui trattamenti previdenziali e di fine rapporto per i dipendenti che avrebbero maturato i requisiti per il calcolo del trattamento di quiescenza con il metodo retributivo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, risultino completamente compensati dai maggiori introiti contributivi;

3) che il trattamento economico spettante al personale di cui all'articolo 163 non deroga al principio di conservazione dei benefici economici già posseduti;

4) che per la qualifica di vicedirigente la contrattazione rientri nell'ambito del procedimento negoziale delle qualifiche dirigenziali, come previsto dai criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), numero 2), della legge 30 settembre 2004, n. 252;

5) che le commissioni di avanzamento del personale interno siano costituite da solo personale del Dipartimento, il quale ordinariamente è già chiamato ad espletare tali attività nell'ambito dei normali compiti assegnati;

6) che l'inquadramento di un'aliquota del personale in servizio nei profili apicali delle singole carriere, non determini le condizioni per la rivendicazione dello svolgimento di mansioni superiori con il conseguente reinquadramento nelle corrispondenti posizioni iniziali;

7) che l'inquadramento del personale in servizio determini effetti sulla sola posizione tabellare, restando invariate le indennità di rischio ed operative corrisposte sulla base della carriera e non anche del profilo di appartenenza;

8) che il sistema di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie relativo alle promozioni per merito straordinario, sia identico a quello previsto per le Forze di polizia, potendo quindi ampiamente compensarsi nei limiti delle vacanze organiche annuali;

9) che i percorsi formativi imposti dal nuovo ordinamento si svolgano attraverso le strutture interne dei vigili del fuoco e secondo le procedure già in vigore, senza aggravii di costi per l'Amministrazione;

10) che l'istituto dell'assegno *ad personam* sia utilizzato sempre e soltanto in merito a trattamenti economici già assoggettati, in base all'attuale normativa, al trattamento pensionistico, e che si tratti quindi di assegno pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici;

11) che le risorse destinate all'incentivazione delle nuove professionalità non necessitino di un adeguamento per effetto del reinquadramento del personale avente diritto;

e con le seguenti condizioni:

a) che all'articolo 37, dopo l'ultimo comma, sia aggiunto il seguente: «7. Resta ferma l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.»;

b) che all'articolo 159, dopo l'ultimo comma, sia aggiunto il seguente: «4. In relazione all'inquadramento nei nuovi profili del personale aereonavigante, le relative indennità speciali restano ferme negli importi attualmente in godimento.»;

c) che all'articolo 172, dopo il comma 2, siano aggiunti i seguenti: «2-bis. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dei commi 1 e 2.

2-ter. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, anche con riferimento ai profili finanziari. La relazione è trasmessa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative.».

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**422<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3497)** *Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

**(604)** *TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*

**(692)** *COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*

**(850)** *EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*

**(946)** *ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*

**(1091)** *GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari*

**(1137)** *BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato*

**(1150)** *Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*

**(1163)** *FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*

**(1416)** *TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*

**(1764)** *CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*



(1920) VALDITARA ed altri. – *Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*

(2827) TATÒ e DANZI. – *Norme in materia di idoneità a professore associato*

(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. – *Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*

(3127) TATÒ. – *Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 settembre scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) comunica che non sono ancora giunti i prescritti pareri e che non si potrà pertanto procedere alle votazioni. Informa altresì che la Conferenza dei Capigruppo ha calendarizzato l'esame dei disegni di legge in titolo per la seduta di domani.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda di aver richiesto, nelle sedute del 13 e 14 luglio scorso, di invitare il ministro Moratti ad intervenire in Commissione per spiegare le ragioni per le quali il suo Dicastero avesse trasmesso alla Conferenza dei rettori (CRUI) un testo del disegno di legge n. 3497 così come modificato da emendamenti che si dichiaravano concordati con il relatore, prima ancora che la Commissione ne conoscesse il contenuto.

Pur rendendosi conto che il provvedimento, in quanto calendarizzato per la seduta di domani dell'Aula, sta per essere «scippato» alla Commissione, che tuttavia stava procedendo con serietà e serenità, il senatore sottolinea che ciò nulla toglie alla spiacevolezza del richiamato episodio.

In proposito, il senatore non esita a definire tracotante il comportamento con cui il Ministro gestisce il rapporto con la Commissione, ai cui lavori non vorrà probabilmente intervenire. Ciò nonostante, ribadisce l'intenzione di reiterare la richiesta onde stigmatizzare tale atteggiamento, che giudica grave (e al limite del menzognero).

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) stigmatizza la scelta di calendarizzare per la seduta di domani dell'Aula l'esame dei provvedimenti in titolo, giudicandola mortificante per la stessa Commissione, che non potrà con ogni probabilità concluderne l'esame.

In una breve interruzione, la senatrice PAGANO (*DS-U*) lamenta il massiccio afflusso di senatori non componenti della Commissione in sostituzione di titolari ed invita la Presidenza a confermare che si tratta di delegati ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazione in tal senso.

Riprendendo il proprio intervento, la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) lamenta che si tratta di una scelta criticabile, che non tiene conto del proficuo lavoro svolto dalla Commissione in merito sia all'affare assegnato in materia di università, che ai provvedimenti in titolo, con la presentazione di condivisibili emendamenti anche da parte del Presidente relatore.

Si vanifica così il contributo che la Commissione avrebbe potuto assicurare attraverso il confronto tra le forze di maggioranza e opposizione. A ciò, ella rileva, si aggiunge che nell'esame in Aula verrà meno l'apporto del relatore, il quale avrebbe a suo avviso facilitato l'individuazione di soluzioni condivise.

L'Esecutivo, ella deplora, ha invece inteso dare priorità all'accelerazione dell'*iter* approvativo dei provvedimenti, senza riporre la necessaria attenzione agli aspetti di merito.

Chiede altresì al Presidente di chiarire se, dietro la scelta di non consentire alla Commissione di concludere l'esame di merito, vi siano ulteriori ragioni e se, soprattutto, essa consegua ad una frattura politica con il Ministro.

Non va peraltro dimenticato, fa presente la senatrice, che l'intervento normativo si inserisce in un contesto di vera e propria rassegnazione da parte dell'università, come del resto è emerso anche ieri nel corso della relazione svolta dal Presidente della Conferenza dei Rettori (CRUI).

Il senatore MODICA (*DS-U*) stigmatizza, a sua volta, l'avvenuta calendarizzazione in Aula degli atti in titolo, senza la consueta clausola «ove conclusi dalla Commissione», che «scippa» alla Commissione di merito la possibilità di concludere l'esame di provvedimenti estremamente delicati per il settore.

Coglie peraltro l'occasione per esprimere sincera solidarietà nei confronti del Presidente relatore, che aveva svolto un proficuo lavoro con la presentazione di proposte emendative, alcune delle quali a suo avviso senz'altro migliorative del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

La calendarizzazione in Aula fortemente voluta dall'esecutivo, – egli prosegue – ha del resto pochi precedenti nella legislatura, ed è tanto più grave perché nelle altre occasioni in cui non è stato consentito alle Commissioni di merito di concludere l'esame, ciò è avvenuto dopo che ad esse era stato comunque concesso un lasso di tempo considerevole.

Nel caso di specie, è stato applicato con rigore l'articolo 44, comma 3, del Regolamento, secondo cui dopo due mesi dalla data di assegnazione del disegno di legge alla Commissione, esso può essere inserito nella programmazione dei lavori dell'Assemblea. In proposito, il senatore lamenta la circostanza che, nella sostanza ancorché non nella forma, tale periodo non sia affatto trascorso, atteso che l'esame dei provvedimenti in titolo è stato avviato dalla Commissione lo scorso 28 giugno ed è stato interrotto con la pausa estiva.

Ciò premesso, egli fa presente che lo stesso comma 3 consente alla Commissione di proporre all'Assemblea un nuovo termine entro il quale concludere detto esame e chiede pertanto al Presidente di farsi promotore di un'iniziativa in tal senso.

Il senatore tiene del resto a precisare che il disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati investe profili tecnici, che avrebbero senz'altro richiesto un approfondito esame delle proposte emendative da parte della Commissione. Così facendo, egli osserva che viene offerta una motivazione ulteriore a tutti coloro che criticano l'iniziativa legislativa.

Il senatore lamenta altresì che il ministro Moratti non abbia avvertito la necessità di un vero e proprio confronto in Commissione, con la sola eccezione dell'intervento svolto in replica a conclusione della discussione generale.

Egli ribadisce infine la necessità che la Commissione concluda l'esame del disegno di legge e conferisca mandato al relatore, onde assicurare che – anche nel corso dell'esame in Aula – siano rispettate le condizioni di un equilibrato confronto fra maggioranza ed opposizione, che non può essere demandato alla sola mediazione governativa.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) dichiara anzitutto di aderire alla proposta testé formulata dal senatore Modica di richiedere all'Assemblea un nuovo termine per la conclusione degli atti in titolo, tanto più che i due mesi riservati dal Regolamento per l'esame in Commissione sono trascorsi solo formalmente.

Non va poi a suo avviso dimenticato che si tratta di provvedimenti che si caratterizzano per aspetti tecnici estremamente complessi e delicati, che necessitano di specifica attenzione da parte della Commissione di merito. Ciò, ella prosegue, anche in considerazione della circostanza che molte delle soluzioni indicate nel testo accolto dall'altro ramo del Parlamento sono tutt'altro che soddisfacenti, come riconosciuto anche da esponenti delle forze di maggioranza.

Occorre inoltre ricordare, prosegue la senatrice, che il disegno di legge governativo reca norme di delega legislativa che, proprio per la loro natura giuridica, richiedono un ponderato esame parlamentare.

Inoltre, ella lamenta che la Commissione rimarrà priva del parere della Commissione bilancio, indispensabile onde approfondire gli aspetti connessi alla copertura finanziaria del provvedimento. Si tratta di una circostanza a suo avviso grave, atteso che il disegno di legge induce considerevoli aspettative nei confronti di molte categorie universitarie interessate senza tuttavia che vi sia alcuna certezza in merito alle risorse disponibili.

Nel ricordare l'importante lavoro che la Commissione ha potuto svolgere con riferimento all'affare assegnato in materia di università, la senatrice ribadisce infine di ritenere grave lo «scippo» subito dalla Commissione e sottolinea che il mondo universitario meriterebbe ben altra attenzione da parte del Governo.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-Un*) giudica incomprensibile la scelta di non consentire alla Commissione di concludere l'esame degli atti in titolo, tanto più che nei confronti del provvedimento l'opposizione, pur svolgendo un confronto serrato su una questione strategica per il Paese, non ha certo tenuto comportamenti ostruzionistici.

Esprime dunque rammarico perché non sarà possibile individuare soluzioni trasversali, come invece è avvenuto in altre occasioni.

Di contro, ritiene imprescindibile un impegno per valorizzare l'istituzione parlamentare, affinché essa non finisca col rivestire, come in questo caso, un ruolo prettamente notarile. In proposito, la circostanza di non poter contare su un relatore nel prosieguo dell'esame in Aula riduce inevitabilmente gli spazi per un proficuo confronto parlamentare.

Dopo aver dichiarato di condividere la proposta avanzata dal senatore Modica di richiedere all'Assemblea un nuovo termine per la conclusione dell'esame in Commissione, ritiene indispensabile che – ove quest'ultimo non fosse accordato – il Ministro intervenga per dar conto delle ragioni che hanno indotto all'immediata calendarizzazione in Aula. Al riguardo, chiede al Presidente di farsi promotore di tale esigenza.

Nel preannunciare l'intenzione dell'opposizione di utilizzare tutti gli strumenti previsti dal Regolamento nel corso dell'esame in Aula degli atti in titolo, il senatore conclude sottolineando che la situazione rischia di pregiudicare le relazioni fra le forze politiche.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) ritiene anzitutto che la scelta di accelerare la calendarizzazione dell'esame del provvedimento in Aula sarà recepita negativamente dall'opinione pubblica, atteso che esso interviene nel settore universitario limitandosi a modificare la disciplina dei docenti. In questo modo, il disegno di legge non affronta le principali questioni che i giovani sono chiamati ad operare, soprattutto nell'odierna fase di trasformazione dell'università.

In proposito, si sofferma invece sui contenuti della risoluzione conclusiva dell'Affare assegnato in materia di università, che peraltro ricorda che era già stato auspicato sin dalla scorsa legislatura onde stimolare un articolato dibattito su un riordino complessivo del settore. Rispetto a tale prospettiva, ribadisce la critica nei confronti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, atteso che esso prescinde da ogni approccio sistematico.

Conclusivamente egli si rammarica che sino ad oggi la Commissione bilancio non sia riuscita a concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento nonché degli emendamenti ad esso riferiti, così come – del resto – di altre iniziative legislative di estremo rilievo.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) ricorda a sua volta il lavoro svolto nella scorsa legislatura con riferimento all'istituzione della terza fascia della docenza universitaria, lavoro che non andò a buon fine non certo per responsabilità degli schieramenti politici allora all'opposizione,

bensì per le difficoltà incontrate nell'ambito delle forze dell'allora maggioranza.

In questa legislatura, prosegue, quel lavoro è stato ripreso ed ha inizialmente registrato un maggiore successo con l'approvazione unanime del documento conclusivo dell'affare assegnato in materia universitaria.

È tuttavia con rammarico che egli deve constatare quanto sia difficile tradurre i principi in norme.

In occasione dell'esame del disegno di legge in titolo, unanimemente giudicato insoddisfacente nella versione approvata dall'altro ramo del Parlamento, non si è infatti inspiegabilmente riusciti a trovare un accordo sulle modifiche da introdurre. Ciò, nonostante che egli stesso, in qualità di relatore, abbia fornito ampie aperture, cui ha fatto seguito la presentazione di significativi emendamenti, in linea con le risultanze dell'affare assegnato.

Pur comprendendo che il clima di fine legislatura faccia emergere altre questioni, a volte purtroppo meno nobili, egli non può pertanto non esprimere il proprio rammarico per le circostanze che si frappongono al perseguimento del bene comune del Paese.

Quanto alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea indipendentemente dalla conclusione dell'esame in Commissione, egli dichiara che i motivi che hanno indotto la Conferenza dei Capigruppo ad assumere tale decisione sono fin troppo evidenti. Pur rammaricandosi di non poter svolgere quindi in Aula le funzioni di relatore, egli assicura comunque il proprio impegno affinché siano approvati i suoi emendamenti, al fine di dare al Paese un segnale diverso rispetto a quello dell'altro ramo del Parlamento. Ciò, in un'ottica di chiara assunzione delle rispettive responsabilità di fronte al Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto al Senato ed è stato conseguentemente assegnato alla Commissione lo schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

In considerazione dell'esigenza di svolgere audizioni in ordine all'atto richiamato, nonché allo schema di decreto legislativo sulla formazione degli insegnanti, invita i commissari a far pervenire le proprie eventuali richieste di audizione entro le ore 12 di domani, giovedì 22 settembre.

Avverte altresì che il termine per l'esercizio di entrambe le deleghe scade il prossimo 17 ottobre. Pertanto, anche in considerazione dell'imminente sessione di bilancio, ritiene indispensabile procedere ad un esame sollecito di entrambi i provvedimenti. Conseguentemente, comunica di

aver previsto lo svolgimento delle predette audizioni nella giornata di lunedì 26 settembre prossimo.

Prende atto la Commissione.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute della settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 535), concernente le «Norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53».

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**423<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 20,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, preso atto della mancanza del numero legale prescritto dal Regolamento per l'esame in sede consultiva su atti del Governo degli schemi di decreti legislativi sulla formazione degli insegnanti e sulla riforma della scuola secondaria superiore, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta sospesa alle ore 20,50 è ripresa alle 21,10.*

Il PRESIDENTE, constatata la perdurante mancanza del numero legale prescritto dal Regolamento per l'esame in sede consultiva su atti del Go-

verno degli schemi di decreti legislativi sulla formazione degli insegnanti e sulla riforma della scuola secondaria superiore, apprezzante le circostanze, sospende nuovamente la seduta per venti minuti.

*La seduta sospesa alle ore 21,15 è ripresa alle 21,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo, concernente: «Norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 535)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)

Interviene preliminarmente sull'ordine dei lavori il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale chiede se dopo la relazione introduttiva sull'atto in titolo avrà anche inizio la discussione generale.

Il PRESIDENTE risponde che ritiene più opportuno, così come anche per lo schema di decreto legislativo sulla formazione degli insegnanti che illustrerà in seguito, rinviare la discussione generale alla settimana prossima.

Sempre sull'ordine dei lavori, la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) chiede che le audizioni preannunciate dal Presidente sull'atto in titolo non si esauriscano nella giornata di lunedì 26 settembre.

Il PRESIDENTE rileva che la seduta antimeridiana dell'Aula di martedì 27 settembre sarà dedicata alla discussione generale sui disegni di legge relativi alla docenza universitaria e richiederà pertanto la presenza dei senatori della Commissione. Non ritiene quindi che vi siano altri spazi significativi da dedicare alle audizioni prima dell'inizio della sessione di bilancio, previsto per la settimana successiva.

Interviene infine la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale deplora la scelta di assicurare la precedenza all'esame dell'atto in titolo rispetto a quello sulla docenza universitaria, come era invece negli accordi raggiunti in sede di Ufficio di Presidenza. Ciò, tanto più alla luce dell'intervenuto parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3497 e sui relativi emendamenti e della irrituale calendarizzazione del provvedimento medesimo in Aula per la giornata di domani, senza che ne fosse garantito un regolare percorso in Commissione.

Né va dimenticato, ella prosegue, che sull'atto in titolo la Conferenza Stato-regioni si è espressa in senso contrario. È evidente pertanto che tale scelta consegue a pressanti richieste dell'Esecutivo, cui il Parlamento non dovrebbe cedere a tutela della propria dignità.

Sul provvedimento in titolo riferisce indi alla Commissione il presidente ASCIUTTI (*FI*), il quale osserva preliminarmente che esso, unitamente allo schema di decreto legislativo sulla formazione degli insegnanti, completa, secondo le linee tracciate dalla legge n. 53, il quadro ordinamentale del nostro sistema educativo, nel cui ambito si esercita il diritto costituzionale all'istruzione e alla formazione, assicurato a tutti per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Come è noto, si tratta del diritto ad una prestazione da parte dello Stato-comunità, cui si associa l'obbligo di istruirsi e di formarsi in quanto dovere sociale nei confronti di tutta la collettività. Di fatti, tale dovere – corrispondente a quello che nel precedente ordinamento era qualificato come obbligo – mantiene tutta la sua cogenza, tanto è vero che permangono le sanzioni già previste per l'inadempimento al predetto obbligo.

Il Presidente relatore ricorda altresì che, attraverso la sua attuazione graduale, il diritto-dovere ha riguardato, dall'anno scolastico 2005-2006, i primi due anni della scuola secondaria superiore e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, questi ultimi realizzati, in via sperimentale, secondo l'accordo stipulato il 19 giugno 2003 in sede di Conferenza unificata. Con il presente decreto, e in attesa della sua completa attuazione, si aggiunge un ulteriore anno.

Del resto prosegue il Presidente relatore, lo schema di decreto in titolo riflette pienamente il nuovo assetto istituzionale delineato dalle modifiche al Titolo V della Costituzione. Esso detta cioè, da una parte, le norme generali per la parte dell'istruzione compresa nel secondo ciclo e, dall'altra, i livelli essenziali delle prestazioni per quanto concerne i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, la cui disciplina concreta rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni. Tali percorsi, se rispondenti ai livelli essenziali previsti, consentiranno di acquisire titoli e qualifiche professionali valevoli su tutto il territorio nazionale.

Passando all'analisi dell'articolato dello schema di decreto, il Presidente relatore osserva anzitutto che esso intende sostanzialmente corrispondere, in linea con i principi sanciti dalla legge n. 53, ad una esigenza fondamentale: quella di dotare il Paese di un sistema di istruzione e formazione all'altezza dei tempi, adeguato ai bisogni formativi dei giovani in un mondo sempre più globalizzato e nel quale il sapere, la conoscenza e la competenza acquisiti attraverso il progressivo miglioramento della qualità degli apprendimenti divengono i fatti essenziali di qualificazione del capitale umano.

A tal fine, lo schema di decreto intende coinvolgere, da una parte, i giovani e le loro famiglie e, dall'altra, le diverse istituzioni pubbliche, centrali, regionali e locali, in relazione ai compiti ad esse demandate dall'ordinamento.

Soffermandosi sul Capo I, costituito dal solo articolo 1, il Presidente relatore rileva che i due sistemi in cui si articola il secondo ciclo, quello dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale, pur differenziati e rispondenti alle diverse scelte vocazionali dei giovani, hanno tutta-



via finalità convergenti in quanto intendono sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale.

In particolare, ai percorsi del secondo ciclo si accede dopo la conclusione, attraverso esami di Stato, del primo ciclo dell'istruzione. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale sono di pari dignità. La loro sostanziale unitarietà si riflette nella possibilità di cambiare scelta dell'itinerario scolastico e formativo; nella possibilità di acquisire, nell'uno o nell'altro sistema, crediti certificati; nella possibilità, data ai licei e alle istituzioni formative, di stabilire, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore; nell'attenzione posta alla centralità dello studente, nel processo educativo, attraverso la personalizzazione dei piani di studio. Lo schema configura quindi la permeabilità tra i due sistemi, prevedendo la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, nei casi in cui questi sono previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. Ai fini dei passaggi possono infatti essere fatti valere i crediti certificati derivanti dalla frequenza, con esito positivo, dei percorsi, o di parte dei percorsi, dell'uno o dell'altro sistema. E' previsto inoltre che i passaggi siano assicurati ed assistiti mediante apposite iniziative didattiche. Le modalità di valutazione dei crediti per i passaggi tra i percorsi liceali sono definite con regolamento governativo, mentre i passaggi tra i due sistemi si realizzano secondo modalità definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Sempre attraverso accordi, questa volta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali, sarà realizzata la continuità tra i percorsi di istruzione e formazione professionale e quelli dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituiti in base all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

L'articolo 1 prevede infine centri polivalenti, che configurano un raccordo tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni, raccordo che, oltre a costituire un ulteriore fattore di unitarietà del sistema educativo, intende promuovere un collegamento organico con il territorio e con il mondo del lavoro, nonché facilitare l'orientamento e la reversibilità delle scelte.

Passando al Capo II, che comprende gli articoli da 2 a 14, il Presidente relatore illustra i percorsi liceali. Questi hanno durata quinquennale e si articolano in due periodi biennali ed in un quinto anno avente lo scopo di completare il percorso disciplinare e di approfondire conoscenze, capacità e abilità che caratterizzano il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi delineato nell'allegato B dello schema, sulla base delle indicazioni nazionali contenute negli allegati successivi. L'ultimo anno del percorso liceale ha la funzione di approfondire le conoscenze e le abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica su-

periore. I percorsi liceali si concludono con l'esame di Stato, il cui superamento dà accesso all'università ed agli istituti dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento.

Le tipologie dei licei sono otto: artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. In particolare, nel liceo economico e nel liceo tecnologico si prevede la presenza di una consistente area di discipline e di attività tecnico-professionali, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi specifici propri di tali licei.

L'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica, è articolato in attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e insegnamenti facoltativi. Per realizzare la personalizzazione del piano di studi, sono organizzati dalle scuole, attraverso il piano dell'offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il percorso di studi, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli studenti e la cui frequenza è gratuita; gli studenti sono tenuti a frequentare le attività e gli insegnamenti opzionali prescelti e le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Per ampliare e razionalizzare tali attività gli istituti possono organizzarsi anche in rete e il monte ore complessivo di tali attività e insegnamenti facoltativi può essere ripartito, nell'ambito del quinquennio, diversamente da quanto previsto in via generale dal decreto e può eventualmente anche essere incrementato, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività e insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per il proseguimento degli studi. Nel predetto quinto anno deve inoltre essere attivato, fatto salvo quanto previsto in particolare per il liceo linguistico, l'insegnamento in lingua inglese di una delle discipline non linguistiche comprese nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente. Si prevede infine che nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attività e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore obbligatorie a loro scelta per conseguire i livelli fissati dalle indicazioni nazionali.

Gli articoli da 4 a 11 definiscono le finalità e le caratterizzazioni delle otto tipologie di percorsi liceali.

Nell'ambito dell'organizzazione educativa e didattica, oggetto dell'articolo 12, è prevista la possibilità che gli istituti stipulino contratti di diritto privato con esperti, nel caso si debbano svolgere attività ed insegnamenti che richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento. I criteri e le modalità per la stipula di tali contratti sono definiti con decreto del Ministro. Sempre relativamente all'organizzazione educativa e

didattica sono previste, in analogia a quanto già stabilito per il primo ciclo dell'istruzione, specifiche funzioni, affidate ad un docente in possesso di specifica formazione, di orientamento, di tutorato, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo. Un'importante ulteriore previsione contenuta nell'articolo 12 è poi quella che demanda alla potestà regolamentare le modifiche delle indicazioni dell'allegato B del decreto, relativo al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione dei singoli percorsi liceali.

L'articolo 13 ha per oggetto la valutazione e gli scrutini. Per la validità di ciascun anno, e quindi per la sua valutazione, è richiesta la frequenza di tre quarti dell'orario complessivo personalizzato. Per essere ammessi al secondo biennio è necessario che tutti gli obiettivi formativi del primo biennio siano stati raggiunti. E' valutato anche il comportamento degli studenti. L'ammissione alla seconda classe di ciascun biennio è possibile anche in assenza del raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi richiesti. La valutazione periodica annuale degli apprendimenti e del comportamento degli studenti è affidata ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati. Al riguardo, sembra tuttavia opportuno precisare che tale previsione non comporta l'abrogazione delle sedi collegiali di valutazione previste dal vigente ordinamento.

Al termine del quinto anno, gli studenti valutati positivamente nel relativo scrutinio sono ammessi all'esame di Stato. Nello stesso articolo 13 è prevista poi la possibilità di accedere, dall'esterno, alle classi dei percorsi liceali successive alla prima, per coloro che abbiano superato l'esame di Stato conclusivo dell'istruzione secondaria di primo grado. Le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni preposte alle relative valutazioni sono stabilite con decreto del Ministro.

L'articolo 14 riguarda l'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali. Il predetto esame considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. All'esame di Stato sono ammessi gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio al termine del quinto anno. Un'importante innovazione è quella contenuta nel comma 5: con essa si dettano infatti disposizioni più rigorose in materia di ripartizione, tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari, dei candidati esterni all'esame di Stato, prevedendo che il numero massimo di tali candidati non possa superare il 50 per cento dei candidati interni. Si intende così ovviare all'inconveniente, che si registra ogni anno, di commissioni cui sono affidati soltanto o prevalentemente candidati esterni.

Il Capo III dello schema riguarda i percorsi di istruzione e formazione professionale e si compone degli articoli da 15 a 22.

L'articolo 15 stabilisce che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione dei relativi servizi, devono assicurare i relativi livelli essenziali delle prestazioni, che costituiscono quindi i requisiti per l'accreditamento, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei soggetti che organizzano e gestiscono i percorsi. Gli stessi livelli quindi qualificano specificamente i percorsi di istruzione e formazione professionale che portano al conseguimento di titoli spendibili in campo sia nazionale che europeo.

Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali sono definite dallo Stato con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. I titoli e le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni, costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Quanto agli articoli da 16 a 21, essi dettano disposizioni relative ai livelli essenziali dell'offerta formativa, dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, delle caratteristiche dei percorsi stessi, dei requisiti dei docenti, della valutazione e certificazione delle competenze delle strutture e dei relativi servizi. In particolare, per quanto riguarda i livelli essenziali delle caratteristiche dei percorsi, si rinvia ad appositi accordi, in sede di Conferenza unificata, la definizione delle figure, di differente livello, relative alle diverse aree professionali e ad un apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni la definizione degli *standard* minimi formativi relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche e professionali. Anche per i livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi, si rinvia ad un apposito accordo in sede di Conferenza unificata la definizione degli *standard* minimi relativi ai predetti livelli.

Gli articoli da 22 a 26 definiscono norme di raccordo e coordinamento tra il primo e il secondo ciclo, relativamente agli insegnamenti della musica, delle lingue e delle scienze.

Gli articoli 27 e 28 definiscono il percorso attuativo del decreto, che è stato oggetto di una proposta di riformulazione in Conferenza unificata, nel senso di un migliore coordinamento delle competenze statali, regionali

e delle autonomie locali; l'articolo 29 fa salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 30 provvede alla copertura degli oneri relativi all'incremento degli studenti a seguito dell'innalzamento dell'obbligo scolastico fino a 11 anni complessivi, nonché alla esigenza di dotare i nuovi licei di laboratori e strutture.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale segnala preliminarmente che, sul testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 25 febbraio, la Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali, ha espresso, da un lato, la mancata intesa con riferimento all'articolo 2, comma 5, che conferiva alle Regioni la possibilità di avvalersi, per l'accesso all'insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale, del canale formativo previsto, e, dall'altro, un parere contrario sul resto dell'articolato. Al fine di assicurare maggiore speditezza all'*iter* approvativo dello schema di decreto, il Governo ha pertanto ritenuto opportuno procedere allo stralcio del richiamato articolo 2, comma 5, che non compare quindi nella formulazione trasmessa alle Camere. Ciò non toglie tuttavia che tale disposizione possa formare oggetto di un successivo decreto legislativo, qualora si riescano ad individuare contenuti condivisi in sede di Conferenza unificata.

Quanto alle finalità del provvedimento, il Presidente relatore sottolinea che esso, nel dare attuazione all'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, è diretto, per un verso, a definire un qualificato *iter* formativo per la professione di docente scolastico e, per l'altro, ad istituire un collegamento diretto tra formazione ed effettiva disponibilità di posti per l'immissione in ruolo.

Si tratta di una scelta a suo avviso senz'altro opportuna, soprattutto al fine di non ingenerare inutili aspettative, destinate ad alimentare il fenomeno del precariato.

In proposito, nell'affrontare il tema del reclutamento, il decreto legislativo potrebbe essere, a suo giudizio, l'occasione per affrontare anche la questione dell'inserimento dei docenti abilitati all'insegnamento presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario ed i corsi di scienze della formazione primaria. Occorre infatti ricordare che essi sono già in possesso di una formazione universitaria che, per molti aspetti, è analoga a quella definita dal provvedimento in titolo.

Passando al contenuto, egli prosegue, l'articolo 1 riconosce il ruolo attivo della funzione docente all'interno del processo educativo e dispone

che la formazione degli insegnanti sia finalizzata a valorizzarne le attitudini all'insegnamento.

Quanto all'articolo 2, esso disciplina il reclutamento, prevedendo una procedura innovativa per la copertura dei posti riservati alla modalità concorsuale, ai sensi dell'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (testo unico delle disposizioni in materia di istruzione). In particolare, l'accesso all'insegnamento tramite tale canale è subordinato al conseguimento del diploma di laurea magistrale (avente valore abilitante) presso le università (o del diploma di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica), a cui gli aspiranti sono ammessi previo superamento di specifiche prove dirette ad accertare le competenze richieste per la professione docente.

Tale percorso formativo si conclude con un esame di Stato che – se superato – consente agli aspiranti l'ammissione ad un anno di applicazione presso un'istituzione scolastica, mediante la stipula di un contratto di inserimento formativo al lavoro.

Solo successivamente, in esito alla valutazione favorevole da parte dell'istituto scolastico, viene prevista la stipula del contratto a tempo indeterminato.

Entrando nel dettaglio della procedura di reclutamento, il Presidente relatore si sofferma sull'articolo 3, secondo cui il numero dei posti da coprire è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cadenza triennale, sulla base della programmazione dei posti vacanti nel territorio nazionale. Detta programmazione tiene conto del numero dei posti di insegnamento, del numero degli alunni (anche disabili), del *turn-over* del personale docente, oltre che dei posti di insegnamento nelle scuole statali disponibili a livello nazionale.

In proposito, desta a suo avviso perplessità la scelta di non considerare, ai fini della determinazione del contingente dei posti da mettere a concorso, anche del fabbisogno delle scuole paritarie, tanto più che esse – come è noto – sono tenute ad utilizzare docenti abilitati.

Successivamente, il Ministro dell'istruzione è chiamato a ripartire tra le università e le istituzioni di alta formazione un numero di posti pari a quelli che si intendono coprire in ogni regione, maggiorato del 10 per cento. Al riguardo, il Presidente relatore segnala tuttavia l'esigenza di coordinare tale disposizione con l'articolo 3, comma 4, lettera *a*), laddove non si richiama la maggiorazione del 10 per cento ai fini della determinazione del numero di aspiranti da ammettere alle procedure selettive.

Quanto all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, esso è demandato a specifiche commissioni, nominate dalle competenti strutture accademiche, e composte da docenti universitari o da docenti delle istituzioni di alta formazione, nonché da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche (articolo 3, comma 4). In proposito, egli giudica senz'altro opportuno specificare che questi ultimi sono designati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, del resto in analogia con quanto specificato, nel successivo comma 6, con riferimento alle modalità di composizione delle commissioni da istituire per la valutazione della tesi

e per l'espletamento dell'esame di Stato conclusivo del percorso formativo iniziale.

Relativamente all'articolo 4, esso sancisce che la formazione iniziale di docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo è di pari dignità ed è finalizzata all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative che caratterizzano il profilo docente.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle classi dei corsi di laurea magistrale finalizzati alla formazione degli insegnanti, del profilo formativo e professionale del docente, delle attività didattiche comprensive di laboratori e attività di tirocinio, nonché degli ambiti disciplinari e dei relativi crediti.

Quanto nello specifico alla definizione dei crediti, si prevede che essi siano distinti per settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi 120, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale. In proposito, il Presidente relatore giudica tuttavia opportuna una differenziazione dei crediti a seconda dell'ordine di scuola considerato, atteso che la richiamata limitazione del 25 per cento, senz'altro condivisibile per i docenti delle secondarie, potrebbe non esserlo con riguardo agli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Con riferimento alla formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo, le classi dei corsi sono individuate con riguardo all'insegnamento delle discipline impartite in detti gradi di istruzione. I criteri, le procedure e i requisiti minimi strutturali dei corsi di formazione presso le università e gli istituti di alta formazione sono anch'essi stabiliti con decreto ministeriale. Il decreto legislativo, al comma 5, stabilisce comunque che i corsi possono essere istituiti con il concorso di più facoltà dello stesso ateneo ovvero anche con il coinvolgimento di più atenei, sulla base di specifiche convenzioni.

Quanto al finanziamento dei corsi, il comma 8 prevede che essi siano interamente sostenuti dai corsisti, attraverso il pagamento di tasse e contributi, la cui definizione è demandata al decreto ministeriale.

Una volta concluso il percorso di laurea magistrale o il percorso accademico di secondo livello con l'esame di Stato che ha anche valore abilitante, sulla base del voto conseguito sono definite apposite graduatorie regionali, differenziate per ordine di scuola e per classe abilitante (articolo 5). Al riguardo, ad avviso del Presidente relatore, sarebbe opportuno che, ai fini dell'inserimento in dette graduatorie, oltre che del voto si tenesse conto anche dei titoli posseduti dagli aspiranti, con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche.

L'assegnazione degli aspiranti alle scuole per lo svolgimento di un anno di applicazione all'insegnamento viene indi effettuata dall'Ufficio scolastico regionale, che a tal fine tiene conto delle preferenze espresse.

Nel corso dell'anno di applicazione, al docente viene assegnata la responsabilità di un insegnamento, sotto la supervisione di un *tutor* appositamente designato dal collegio dei docenti.

Concluso tale periodo, prosegue il Presidente relatore, il docente è chiamato a discutere una relazione sull'esperienza svolta dinanzi al Comitato per la valutazione del servizio. In caso di giudizio favorevole, l'interessato viene assunto a tempo indeterminato, con vincolo di permanenza triennale nell'istituzione scolastica presso cui ha svolto l'anno di applicazione.

Qualora invece l'esito non sia favorevole, il comma 8 consente al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sentito il dirigente dell'istituzione scolastica, di concedere una proroga annuale del periodo di applicazione, al termine del quale si svolgerà una nuova valutazione. Detta proroga viene comunque riconosciuta nel caso in cui la durata del periodo di applicazione non sia stata almeno pari a 180 giorni.

In proposito, il Presidente relatore ritiene tuttavia opportuna una riflessione sulle modalità di conferimento della proroga a seguito di valutazione non favorevole, atteso che nello schema di decreto non sono a tal fine enucleati criteri

Con riferimento all'articolo 6, esso prevede la costituzione dei centri di ateneo o interateneo per la formazione degli insegnanti, con il compito, fra l'altro, di organizzare e monitorare le attività di tutorato, gestire le prove d'accesso ai corsi di laurea specialistica, definire gli aspetti della didattica, nonché assicurare un raccordo fra università, scuole, uffici scolastici regionali ed enti da coinvolgere in *stage* formativi.

Quanto ai criteri e alle modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici, essi sono definiti con apposito decreto ministeriale, diretto ad assicurare *standard* omogenei a livello nazionale.

Analoghe strutture di coordinamento sono previste anche nell'ambito di Accademie e Conservatori.

Relativamente alle iniziative di eccellenza per la formazione, l'articolo 7 prevede che esse siano gestite dai centri di ateneo o interateneo nonché dalle Accademie e Conservatori, nel limite massimo di spesa annuale di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2006. Sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, l'INDIRE, l'INVALSI e gli IRRE, le università organizzano specifiche attività di formazione e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente degli insegnanti.

In proposito, dalla formulazione del comma 2 si evince che il coinvolgimento in tale iniziativa delle Accademie e Conservatori è limitato alla sola facoltà di proposta nei confronti dell'università, secondo una prospettiva che, ad avviso del Presidente relatore, contrasta con il resto dell'articolato, che correttamente riconosce a tali soggetti un ruolo equivalente a quello degli atenei.

L'articolo 8 rinvia l'avvio dei percorsi di formazione all'anno accademico 2006-2007 e reca infine disposizioni transitorie, finali ed abrogative di norme in vigore incompatibili con la disciplina recata dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*IN SEDE REFERENTE*

(3497) *Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(604) *TESSITORE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*

(692) *COMPAGNA. - Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*

(850) *EUFEMI ed altri. - Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*

(946) *ASCIUTTI ed altri. - Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*

(1091) *GABURRO ed altri. - Norme in materia di concorsi per professori universitari*

(1137) *BUCCIERO. - Norme in materia di nomina a professore universitario associato*

(1150) *Tommaso SODANO ed altri. - Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*

(1163) *FRAU. - Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*

(1416) *TESSITORE ed altri. - Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*

(1764) *CUTRUFO. - Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*

(1920) *VALDITARA ed altri. - Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*

(2827) *TATÒ e DANZI. - Norme in materia di idoneità a professore associato*

(2856) *BUCCIERO e SPECCHIA. - Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*

(3127) *TATÒ. - Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3497 e sui relativi emendamenti.

Il senatore MODICA (*DS-U*) prende atto di tale parere, alla luce del quale il provvedimento rischia tuttavia a suo avviso di essere ulteriormente stravolto. Rinnova quindi la richiesta che alla Commissione di merito sia assicurato un congruo margine di tempo per evitare di inviare all'altro ramo del Parlamento un testo ancora più incoerente di quello ricevuto a giugno e su cui sono state sollevate unanimi critiche.

Molte delle modifiche richieste, prosegue, manifestano infatti una debolezza tecnica che non può non generare preoccupazioni. Fra le tante, cita la condizione posta dalla Commissione bilancio di cancellare la destinazione obbligatoria di parte delle risorse universitarie all'assunzione di giovani.

Nella consapevolezza di non poter svolgere un esame approfondito di merito direttamente in Aula, chiede quindi che sia messa ai voti la sua proposta di richiedere alla Presidenza del Senato una proroga del termine per riferire in Assemblea, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento, al fine di consentire alla Commissione di predisporre un testo più ragionato.

Si associa la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale osserva fra l'altro che al parere della Commissione bilancio dovrebbe fare seguito la presentazione di emendamenti che ne recepiscono le condizioni, che allo stato non sono stati tuttavia ancora predisposti. Del resto, il parere – di per sé assai articolato – è pervenuto alla Commissione a ridosso dell'inizio della seduta notturna. Nè finora la Commissione aveva potuto procedere alla votazione degli emendamenti proprio in ragione dell'assenza del parere della Commissione bilancio addirittura sul testo originario del provvedimento.

Nel merito, ella lamenta fra le altre la richiesta della Commissione bilancio di sopprimere l'articolo 2, relativo al sistema di valutazione, su cui si era invece registrato un vasto consenso, sia pure a condizione di apportare alcune significative modifiche al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Non va infatti dimenticato che finora il ruolo del Senato sui temi dell'università è stato particolarmente propositivo, conseguendo addirittura l'unanimità sulle risultanze dell'affare assegnato in materia universitaria. Ritiene pertanto assolutamente dannoso, financo sul piano dell'immagine, troncare i fili di quell'intesa per ragioni esclusivamente politiche.

Rinnova quindi la richiesta di assicurare alla Commissione un tempo congruo per adeguare il testo al parere della Commissione bilancio senza tuttavia perderne la coerenza di fondo.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) ritiene a sua volta del tutto irragionevole incardinare in Assemblea un provvedimento di così ampia rilevanza senza che ne sia stata conclusa l'istruttoria in Commissione. Ciò, tanto più alla luce del decisivo parere della Commissione bilancio, che imporrebbe approfondimenti senz'altro impossibili nella sede dell'Aula.

Chiede quindi al Governo e alla sua maggioranza, finora inspiegabilmente silenti ad eccezione del Presidente relatore, di chiarire le ragioni politiche per cui la Commissione è costretta a rassegnare il provvedimento all'Assemblea.

Ritiene infatti che non solo l'opposizione, ma anche la maggioranza, dovrebbe difendere il ruolo del Parlamento a fronte di soprusi inaccettabili.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*) ritiene che proprio il tenore del parere reso dalla Commissione bilancio dovrebbe indurre a respingere la proposta avanzata dal senatore Modica.

Nel rispetto del principio bicamerale ancora vigente, non si può infatti ignorare quello che è accaduto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ove maldestri emendamenti dell'opposizione hanno snaturato il provvedimento originariamente presentato dal ministro Moratti. In considerazione dell'esame parlamentare già svolto presso l'altro ramo del Parlamento, del parere ora reso dalla Commissione bilancio, nonché dell'attuale fase politica e dell'imminente sessione di bilancio, ritiene quindi che il percorso più lineare sia proprio quello di portare direttamente in Aula il provvedimento onde verificarne le sorti.

Il senatore VALDITARA (*AN*) conviene che sarebbe stato preferibile giungere all'esame dell'Assemblea dopo aver concluso l'istruttoria in Commissione. Riconosce del resto all'opposizione di non aver fatto ostruzionismo e che i ritardi sono dovuti alla prolungata assenza del parere della Commissione bilancio.

Allo stato attuale, paventa tuttavia il rischio che per l'ennesima volta l'imminente conclusione della legislatura impedisca l'approvazione di un provvedimento in discussione ormai da anni.

Lo stesso presidente della Conferenza dei rettori, nei giorni scorsi, ha denunciato il localismo esasperato delle attuali procedure concorsuali, che sta producendo danni devastanti. Né va dimenticato che anche la Commissione aveva convenuto, in sede di affare assegnato in materia universitaria, sull'urgenza di modificare la disciplina dei concorsi universitari.

Se la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, cui spetta – ricorda – l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, non avesse deciso di incardinare direttamente il provvedimento, si sarebbe quindi corso il rischio di perdere qualche ulteriore anno anziché risolvere sollecitamente una situazione che minaccia di incancrenirsi. A nome di Alleanza nazionale dichiara pertanto pieno sostegno alla decisione dei Capigruppo, che rende possibile l'approvazione di un testo volto a risolvere criticità annose.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) conviene che l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea competa esclusivamente alla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari. Osserva tuttavia che a volte le scelte di questo organo sono terminali rispetto a sollecitazioni di altro tipo, peraltro del tutto legittime.

Conviene altresì sul rispetto del principio bicamerale, secondo cui tuttavia ciascuna Camera deve poter discutere i provvedimenti al suo esame nella pienezza della propria autonomia.

Poiché i tempi di esame del Senato sul disegno di legge in titolo sono stati invece inaccettabilmente compressi, ritiene indispensabile rivendicare il ruolo di questo ramo del Parlamento. A tal fine, non vi è altra via – a suo avviso – che procedere alla votazione della proposta avanzata dal se-

natore Modica ovvero attenersi all'ordine del giorno della Commissione e proseguire quindi nell'esame del provvedimento. In entrambi i casi, si riserva di chiedere la verifica del numero legale.

Il senatore BETTA (*Aut*) ritiene preferibile la soluzione proposta dal senatore Modica, giudicando assai più ardua l'altra indicata dal senatore Tessitore.

Rammenta del resto che la Commissione è sempre stata caratterizzata da un comune impegno di maggioranza e opposizione, molto diverso dal clima dell'Assemblea.

Esprime pertanto rammarico per la scelta di una parte della maggioranza, finora sempre disponibile al dialogo, di rinunciare al suo ruolo di mediazione.

Né giudica irrilevante che la Commissione bilancio abbia reso il suo parere sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti solo in data odierna, sicché l'accelerazione imposta dal Governo rappresenta una inequivocabile violazione della consueta dialettica parlamentare.

Prende conclusivamente la parola il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale fa presente che il comma 3 dell'articolo 44 del Regolamento è volto a prevenire la calendarizzazione di un provvedimento in Assemblea, ma non trova applicazione nei casi in cui il provvedimento sia stato già calendarizzato. In tal caso, ogni decisione è infatti rimessa all'Assemblea, ove può essere legittimamente avanzata una richiesta di rinvio in Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,45.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**494<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore, presidente GRILLO (*FI*), in sede di replica, fa presente che i rilievi sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità avanzati dai senatori dell'opposizione nel corso della discussione generale appaiono infondati in considerazione della necessità di assicurare l'efficienza della struttura amministrativa del Registro italiano dighe, ente preposto a delicate funzioni nel campo della prevenzione del rischio idrico ed idraulico. Requisiti di straordinarietà ed urgenza sono altresì ravvisabili nell'esigenza di assicurare l'efficace attività amministrativa dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti.

Il rappresentante del Governo, vice ministro MARTINAT, rinuncia alla replica.

Si passa, quindi, alla trattazione degli emendamenti.

Il presidente GRILLO (*FI*) dichiara preliminarmente improponibili ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 2, del Regolamento gli emendamenti 1.0.8 e 4.21. Invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti alla loro illustrazione.

Il senatore DEMASI (AN) illustra l'emendamento 1.0.1 che mira alla realizzazione di misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo.

Il senatore CICOLANI (FI) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 1.0.10 e 1.0.11, che recano anch'essi misure di rilancio degli investimenti negli aeroporti nazionali finalizzati anche alla sicurezza del trasporto aereo. Illustra poi l'emendamento 2.1 che mira a rispondere alle esigenze organizzative del Servizio integrato infrastrutture e trasporti della regione Sardegna.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) illustra l'emendamento 2.0.2 che reca norme in materia di separazione delle fasi di progettazione e di esecuzione di lavori pubblici, al fine di rilanciare la progettazione ingegneristica nazionale anche attraverso il ricorso a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione nella forma del *Project and Construct Management* (PCM).

Il presidente GRILLO (FI), relatore, illustra l'emendamento 3.3 che estende ai consulenti del lavoro l'attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa.

Il senatore GUASTI (FI) illustra l'emendamento 3.6 che interviene in materia di definizione delle controversie nel settore delle opere pubbliche.

Il senatore MONTALBANO (DS-U) illustra l'emendamento 4.3 che mira ad estendere le disposizioni relative ai lavoratori socialmente utili, previste dall'articolo 4 solo per la città di Catania, ad una platea più ampia di enti locali. La norma in questione determina infatti ingiustificabili discriminazioni rispetto ad amministrazioni locali con caratteristiche analoghe a quelle del comune siciliano.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) interviene incidentalmente associandosi alla posizione espressa dal senatore Montalbano e rilevando che l'attuale formulazione della norma penalizza altre amministrazioni comunali che hanno problemi analoghi a quello della città siciliana. Andrebbe inoltre chiarito il senso della disposizione recata dall'articolo 4 che ingenera dubbi interpretativi.

Il presidente GRILLO (FI) illustra l'emendamento 6.0.1 che si propone di modificare il modello funzionale dell'ANAS, ponendo tale ente al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione attraverso l'assoggettamento a pedaggi reali o figurativi di tratte stradali o autostradali oggetto di concessione. L'eventuale cessione di partecipazioni nelle società subconcessionarie da parte dell'ANAS sarà disciplinata con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sottolinea infine che obiettivo dell'e-

mendamento non è procedere ad un frazionamento dell'ANAS ma al contrario al rilancio di tale ente.

Il presidente GRILLO (*FI*) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti nella giornata di oggi, mercoledì 21 settembre 2005, alle ore 11,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

#### **495<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, interviene in sede di illustrazione degli emendamenti per riformulare l'emendamento 6.0.1 (6.0.1 (testo 2)) del quale illustra il contenuto e le differenze rispetto alla versione originaria. Illustra poi l'emendamento 6.0.2, che prevede un incremento delle tariffe applicabili per i servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il senatore COLLINO (*AN*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.0.6, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.A., società che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività delle imprese italiane all'estero.

Il senatore CICOLANI (*FI*) illustra l'emendamento 6.0.18 che interviene nella procedura di designazione dei presidenti delle Autorità portuali di taluni porti italiani, che lo stesso emendamento eleva a rango di impianti portuali di rilevanza europea.

Il senatore TUNIS (*UDC*) illustra l'emendamento 6.0.19 relativo ad interventi mirati a favorire l'utilizzo del GPL e del metano per autotrazione e dichiara poi di sottoscrivere l'emendamento 2.1.

Anche il senatore COLLINO (*AN*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 2.1.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) illustra poi l'emendamento 2.2 che interviene sulla normativa relativa al contratto di lavoro degli auto-ferrotranvieri.

Conclusa l'illustrazione delle proposte emendative, i senatori CICOLANI (*FI*) COLLINO (*AN*) e BARELLI (*FI*) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 5.4.

Il senatore COLLINO (*AN*) dichiara altresì di sottoscrivere l'emendamento 6.0.6.

Il senatore CHIRILLI (*FI*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.0.7.

Il senatore GUASTI (*FI*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.0.17.

Si procede quindi all'espressione del parere da parte del Relatore e del Rappresentante del Governo sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati al testo del decreto-legge.

Il relatore, presidente GRILLO (*FI*), formula un parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.9, 1.0.10, 2.2, 2.0.1, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.7, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.0.1, 3.0.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.22, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 e 6.6. Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti 6.0.1/1, 6.0.1/2, 6.0.1/3, 6.0.1/4, 6.0.1/5, 6.0.1/6, 6.0.1/7 e 6.0.1/8. Si rimette poi al parere del Governo in merito agli emendamenti 2.0.2 e 2.0.6, formulando un parere favorevole su tutti gli altri emendamenti sino all'emendamento 6.0.1 (testo 2) incluso.

Il rappresentante del Governo, vice ministro MARTINAT, formula il medesimo parere del relatore sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati al testo del decreto-legge sino all'emendamento 6.0.1 (testo



2). Esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.0.2 e parere favorevole sull'emendamento 2.0.6.

In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, il presidente GRILLO (*FI*) propone di proseguire l'espressione dei pareri da parte del Relatore e del Rappresentante del Governo in una seduta notturna da convocare nella serata di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente GRILLO avverte che la Commissione è convocata oggi, 21 settembre 2005, alle ore venti, per proseguire l'esame del disegno di legge n. 3587 recante la conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3587

### al testo del decreto-legge

#### Art. 1.

##### 1.1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Misure urgenti per la funzionalità del Registro italiano dighe*). – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 119 e inserito il seguente:

"119-bis Il Registro italiano dighe può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale di comprovata esperienza nel settore e avente requisiti di professionalità tecnico-scientifica, tramite convenzione o altra forma di flessibilità, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro italiano dighe".

2. Il Registro italiano dighe provvede, per l'anno 2005, all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 17.500.000,00 euro.

3. Le assunzioni di cui al comma 1, devono comunque garantire il reperimento di professionalità idonee all'espletamento delle valutazioni dell'impatto ambientale delle opere esistenti e delle condizioni strutturali delle stesse, procedendo secondo un criterio di priorità che assicuri comunque la completa messa in sicurezza delle opere. A tal fine le regioni, le province autonome e le autorità di bacino segnalano al Registro italiano dighe entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la presenza nel loro territorio di eventuali ulteriori impianti fuori esercizio o di situazioni di rischio o di criticità ambientale, tenendo anche conto delle risultanze dell'attività straordinaria di ricognizione lungo i corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del de-

creto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365».

---

## 1.2

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Sopprimere il comma 1.*

---

## 1.3

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 119 è inserito il seguente:

"119-*bis*). Per l'attuazione dei compiti connessi all'attività di vigilanza prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, della messa in sicurezza delle dighe fuori esercizio di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2004, n. 139 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe" nonché per lo svolgimento dei compiti istituzionali connessi alla pubblica incolumità e alla vigilanza sulle dighe, il Registro italiano dighe (RID) può procedere ad assunzioni di personale qualificato a tempo determinato, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro italiano dighe"».

---

## 1.4

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».*

---

**1.5**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, al comma 119-bis) richiamato, premettere le seguenti parole:* «Per il potenziamento dell'organico, finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riguardo all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza sismica e idraulica».

---

**1.6**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, al comma 119-bis) richiamato, prima delle parole:* «Il Registro italiano dighe», *inserire le seguenti:* «Ai fini della rivalutazione delle condizioni di sicurezza sismica e idraulica delle grandi dighe di cui all'articolo 4 della legge 28 maggio 2004, n. 139 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe" e avendo riguardo altresì alla variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica e allo svolgimento dei relativi interventi,».

---

**1.7**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole:* «Registro Italiano dighe» *inserire le seguenti:* «avendo riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica e sulla base della situazione delle criticità idraulica nelle diverse regioni,».

---

**1.8**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole:* «può procedere» *inserire le seguenti:* «con l'obiettivo di assicurare l'incolumità delle popolazioni, il monitoraggio degli effetti delle dighe sugli ecosistemi e lo svolgimento dei compiti

connessi all'approvazione tecnica dei progetti e alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari degli impianti, nonché la predisposizione della normativa tecnica in materia di prestazione di assistenza e perizia tecnica specialistica,».

---

### 1.9

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «di personale» fino a: «e di collaborazione» con le seguenti: «, tramite concorso pubblico, di personale a tempo indeterminato necessario al completamento della pianta organica».*

---

### 1.10

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «di personale» inserire le seguenti: «avente alti profili di professionalità nel settore della sicurezza delle dighe».*

---

### 1.11

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 2.500.000,000» con le seguenti: «euro 2.500.000».*

---

### 1.12

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'attuazione dei compiti tecnici ed operativi connessi alla gestione delle emergenze nell'ambito del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico».*

---

**1.13**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Il personale deve essere selezionato tra soggetti di comprovata professionalità tecnico-scientifico o amministrativa, che siano in possesso di laurea e per i quali non ricorrano casi di incompatibilità amministrativa per collaborazioni in essere o pregresse con le società direttamente o indirettamente riconducibili al concessionario o al gestore di opere soggette alla vigilanza del R.I.D.».

---

**1.14**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate garantendo il reperimento di professionalità qualificate per lo svolgimento delle attività connesse all'elaborazione dei dati per la messa in sicurezza sismico-idraulica, lo svolgimento di interventi per il governo delle piene dei corsi d'acqua e la regolazione dei deflussi e delle criticità idrauliche di cui al decreto del Capo del dipartimento protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005».

---

**1.15**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Una quota di personale di cui al presente comma è impiegata altresì nel monitoraggio degli interventi eseguiti per la messa in sicurezza degli impianti nonché per la valutazione dell'impatto sugli ecosistemi e la biodiversità degli interventi medesimi. L'onere per gli adempimenti connessi alle verifiche e alla messa in sicurezza delle dighe ricade comunque sui concessionari o sui gestori laddove previsto dalla concessione o dal foglio di condizione».

---

**1.16**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Sopprimere il comma 3.*  

---

**1.17**TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,  
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere il comma 3.*  

---

**1.18**

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».*  

---

**1.19**

IL RELATORE

*Al comma 3, sopprimere le parole: «Registro italiano dighe -».*  

---

**1.20**

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001,» con le seguenti: «direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001,».*  

---

**1.0.1**

DEMASI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)*

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005), è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97 della medesima legge finanziaria 2005, ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 130 unità di personale a tempo indeterminato, incluso il personale a tempo determinato in servizio presso l'Enac alla data del 31/12/2004, che ha espletato selezione pubblica, da destinare ai settori della sicurezza del volo.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

**1.0.2**

PEDRINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)*

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97 della medesima legge ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 130 unità di personale a tempo indeterminato, incluso il personale a tempo determinato in servizio presso l'Enac alla data del 31/12/2004, che ha espletato selezione pubblica, da destinare ai settori della sicurezza del volo.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell'Ente di cui all'articolo 7



del decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### 1.0.3

OGNIBENE, CIRILLI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)*

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97 della medesima legge ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 130 unità di personale a tempo indeterminato, incluso il personale a tempo determinato in servizio presso l'Enac alla data del 31/12/2004, che ha espletato selezione pubblica, da destinare ai settori della sicurezza del volo.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### 1.0.4

FORTE, TUNIS

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)*

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95 della legge finanziaria n. 311 del 2004, è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97 della medesima legge ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 130 unità di personale a tempo indeterminato, incluso il personale a tempo determinato in

servizio presso l'Enac alla data del 31/12/2004, che ha espletato selezione pubblica, da destinare ai settori della sicurezza del volo.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### 1.0.5

BRUTTI Paolo

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)*

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l'ENAC, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97 della medesima legge, ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 109 unità di personale a tempo indeterminato da destinare ai settori della sicurezza del volo.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante le entrate proprie dell'ENAC, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### 1.0.6

CICOLANI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

**1.0.7**

CICOLANI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 12-*bis*, aggiungere il seguente:

"12-*ter*. I provvedimenti di conferimento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo, devono essere corredati dalle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e trasmessi agli organi di controllo e revisione, nonché inviati alla Corte dei Conti"».

**1.0.8**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)*

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge anche per far fronte a spese d'investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al presente articolo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

2. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95 della legge finanziaria n. 311 del 2004, è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 96 e 97 della medesima legge ad assumere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 109 unità di personale a tempo indeterminato da destinare ai settori della sicurezza del volo.

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del precedente comma sono coperti con le entrate proprie dell'Ente di cui all'articolo 7

del decreto legislativo n. 250 del 1997, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### 1.0.9

BRUTTI Paolo

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)*

1. Al fine di garantire la massima economicità, efficacia ed efficienza dell'ENAC nello svolgimento dei suoi compiti d'autorità di vigilanza dell'aviazione civile, nonché per ridurre al minimo i tempi di attivazione dell'autorità stessa, l'ENAC è autorizzato ad assumere e ad integrare nella propria struttura organizzativa anche parte del personale dell'ENAV s.p.a., già in servizio come pubblici dipendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 65 del 1996 ed in possesso di appropriati requisiti professionali ed esperienza del settore.

2. Il transito di tale personale può avvenire su richiesta diretta degli interessati, la cui domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'ENAC valuta autonomamente le richieste pervenute e stabilisce, congiuntamente con ENAV s.p.a. la quota di personale da transitare, in base alle esigenze legate allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti, nonché i tempi di rilascio del personale prescelto. Questo ultimo viene inquadrato applicando le modalità ed i criteri definiti nell'ordinamento professionale dell'ENAC, valutando titoli professionali e qualifiche possedute, avvalendosi se necessario di apposite tabelle di equiparazione e fatti salvi i diritti maturati prima del transito.

3. Agli eventuali maggiori oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede mediante le entrate proprie dell'ENAC, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello stato.

---

**1.0.10**

BRUTTI PAOLO, CICOLANI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)*

1. In deroga all'articolo 3, comma 53, della legge n. 350 del 2003, per l'assolvimento delle funzioni di autorità dell'aviazione civile italiana, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'ENAC alla data del 31 dicembre 2003, che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, e inquadrato, con effetto immediato e nel numero massimo di 60 unità, nei ruoli del personale dell'ENAC, nelle categorie e nei profili corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente poste italiane in posizione di comando presso l'ENAC, nelle categorie e nei profili corrispondenti, nonché il personale di cui all'articolo 9 della legge n. 250 del 2000.

2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante le entrate proprie dell'ENAC, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello stato».

---

**1.0.11**

BRUTTI PAOLO, CICOLANI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo)*

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali, disponibili nel proprio bilancio alla data d'entrata in vigore della presente legge, anche per far fronte a spese d'investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al presente articolo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse».

---

**1.0.12**

IL RELATORE, CICOLANI

*All'articolo 115, del testo unico n. 267 del 2000, aggiungere il seguente comma:*

«7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni ordinarie e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni».

---

**Art. 2.****2.1**

CICOLANI, TUNIS, COLLINO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Nel comma 2-ter dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 300, in luogo della parola: "e Abruzzo" sono inserite le seguenti: "Al SIIT competente per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, che si articola in due settori infrastrutture, di cui sono riservato specificatamente alla Sardegna, ed uno trasporti è preposto un dirigente generale".

3. Conseguentemente, al comma 2, dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1994, n. 184, è aggiunta la frase: "il SIIT Lazio, Abruzzo, Sardegna è articolato in tre settori organici denominati settore infrastrutture per il Lazio e l'Abruzzo, settore infrastrutture per la Sardegna, e settore trasporti"».

---

**2.2**

GRILLOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

---

**2.0.1**

CICOLANI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di localizzazione dei Centri prova autoveicoli (CPA) e degli Uffici Speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF)*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:

"Tali uffici sono i seguenti:

1. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Piemonte e la Valle d'Aosta "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Torino;

2. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Lombardia e la Liguria "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Milano;

3. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Venezia;

4. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per l'Emilia Romagna e le Marche "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" sede in Bologna;

5. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Toscana e l'Umbria "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Firenze;

6. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Roma;

7. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Campania e il Molise "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Napoli;

8. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Puglia e la Basilicata "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Bari;

9. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Calabria e la Sicilia "Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi" con sede in Catanzaro".

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, è sostituito dal seguente:

«Tali uffici sono i seguenti:

1. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Piemonte e la Valle d'Aosta "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Torino;

2. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Lombardia e la Liguria "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Milano e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Brescia;
3. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Verona;
4. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per l'Emilia Romagna e le Marche "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Bologna;
5. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Toscana e l'Umbria "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Firenze;
6. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna "Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi con sede in Roma e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Pescara;
7. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Campania e il Molise «Centro Prova Autoveicoli» con sede in Napoli;
8. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Puglia e la Basilicata "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Bari;
9. Per il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – Settore Trasporti – per la Calabria e la Sicilia "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Catania e "Centro Prova Autoveicoli" con sede in Palermo".

#### **Art. 2-ter.**

*(Miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e stabilito un aumento delle tariffe applicabili per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare su base annua, maggior entrate pari a 45 milioni di euro.

Dette maggiori entrate annue sono destinate, quanto a 15 milioni di euro all'avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità e quanto a 30 milioni di Euro al funzionamento ed allo sviluppo del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle aumentate competenze e derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall'anno 2006, l'assegnazione in termini di compe-



tenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero del infrastrutture e dei trasporti, degli stanziamenti di cui al presente comma.

2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la continuità nella gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e autorizzata l'ulteriore proroga del contratto vigente, per il tempo necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento, in relazione alla disponibilità finanziaria di cui al precedente comma».

---

## 2.0.2

ZANDA, BRUTTI Paolo

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Nuove norme in materia di separazione delle fasi di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici)*

1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Gli incarichi di progettazione di lavori affidati da tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per un importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria, sono affidati con le procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 157 del 1995 e successive modificazioni ovvero per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 158 del 1995 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo 20 agosto 2002, n. 190."

2. Al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le parole "progettazione e";

b) all'articolo 1, comma 7, lettera m) sono abrogate le parole "progettazione e";

c) all'articolo 1, comma 7, lettera n) sono abrogate le parole "progettazione e";

d) all'articolo 2, comma 2, lettera b) sono abrogate le parole "da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati";

e) all'articolo 3, comma 1, le parole "soggetti aggiudicatori" sono sostituite con le parole: "progettisti individuati con le procedure di cui all'articolo 16 della legge quadro";

f) all'articolo 3, e abrogato il comma 2;

g) all'articolo 3, comma 4, le parole "soggetti aggiudicatori" sono sostituite con le parole: "soggetti incaricati della progettazione, individuati con le procedure di cui all'articolo 16 della legge quadro";

h) all'articolo 4, comma 3, le parole "da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale" sono sostituite con le parole: "da parte dei soggetti incaricati della progettazione";

i) all'articolo 5, comma 2, le parole ", a cura del soggetto aggiudicatore," sono sostituite con le parole: "a cura dei soggetti incaricati della progettazione, »;

j) all'articolo 6, comma 1, e abrogata la lettera b);

k) all'articolo 8, comma 3, le parole "il promotore" sono sostituite con le parole: "il soggetto incaricato della progettazione";

l) all'articolo 9, comma 1, sono abrogate le parole "redatto dal soggetto aggiudicatore e";

m) all'articolo 9, comma 2, sono abrogate le lettere a) e c);

n) all'articolo 9, comma 3, lettera a) sono abrogate le parole ", ove detto progetto non sia stato posto a base di gara";

o) all'articolo 9, e abrogato il comma 5;

p) all'articolo 9, comma 3, e abrogato l'ultimo periodo;

q) all'articolo 13, comma 4, sono abrogate le parole "apportati dal soggetto aggiudicatore".

3. Al fine di dotare le amministrazioni appaltanti degli strumenti tecnici più adeguati a svolgere con efficacia ed efficienza la alta sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale, per la realizzazione delle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo, e fatto obbligo alle Amministrazioni appaltanti di prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione nella forma del *Project and Construct Management* (P.C.M.), forniti da soggetti qualificati scelti con procedure a evidenza pubblica tra i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge quadro.

---

**2.0.3**

ZANDA, BRUTTI Paolo

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Nuove norme in materia di separazione delle fasi di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici)*

1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 10 e sostituito dal seguente:

"10. Gli incarichi di progettazione di lavori affidati da tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per un importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria, sono affidati con le procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 157 del 1995 e successive modificazioni ovvero per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 158 del 1995 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo 20 agosto 2002, n. 190."

2. Al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le parole "progettazione e";

b) all'articolo 1, comma 7, lettera m) sono abrogate le parole "progettazione e";

c) all'articolo 1, comma 7, lettera n) sono abrogate le parole "progettazione e";

d) all'articolo 2, comma 2, lettera b) sono abrogate le parole "da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati";

e) all'articolo 3, comma 1, le parole "soggetti aggiudicatori" sono sostituite con le parole: "progettisti individuati con le procedure di cui all'articolo 16 della legge quadro";

f) all'articolo 3, e abrogato il comma 2;

g) all'articolo 3, comma 4, le parole "soggetti aggiudicatori" sono sostituite con le parole: "soggetti incaricati della progettazione, individuati con le procedure di cui all'articolo 16 della legge quadro";

h) all'articolo 4, comma 3, le parole "da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale" sono sostituite con le parole: "da parte dei soggetti incaricati della progettazione";

i) all'articolo 5, comma 2, le parole ", a cura del soggetto aggiudicatore," sono sostituite con le parole: "a cura dei soggetti incaricati della progettazione, »;

- j) all'articolo 6, comma 1, e abrogata la lettera b);
- k) all'articolo 8, comma 3, le parole "il promotore" sono sostituite con le parole: "il soggetto incaricato della progettazione";
- l) all'articolo 9, comma 1, sono abrogate le parole "redatto dal soggetto aggiudicatore e";
- m) all'articolo 9, comma 2, sono abrogate le lettere a) e c);
- n) all'articolo 9, comma 3, lettera a) sono abrogate le parole ", ove detto progetto non sia stato posto a base di gara";
- o) all'articolo 9, e abrogato il comma 5;
- p) all'articolo 9, comma 3, e abrogato l'ultimo periodo;
- q) all'articolo 13, comma 4, sono abrogate le parole "apportati dal soggetto aggiudicatore".

3. Al fine di dotare le amministrazioni appaltanti degli strumenti tecnici più adeguati a svolgere con efficacia ed efficienza la alta sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale, per la realizzazione delle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo, e fatto obbligo alle Amministrazioni appaltanti di prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione, forniti da soggetti qualificati scelti con procedure a evidenza pubblica tra i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge quadro.

#### 2.0.4

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti")*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 e escluso il progetto per l'attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate:

a) per l'ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia;

b) per il potenziamento, il raddoppio, l'elettificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

---

## 2.0.5

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente.*

### «Art. 2-bis.

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante  
"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti")*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 e escluso il progetto dell'autostrada Livorno-Civitavecchia. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per l'ammodernamento della SS1 'Aurelia'.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443' "».

---

## 2.0.6

DEMASI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. La disposizione di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».

---

## 2.0.7

CICOLANI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Norma di interpretazione sull'organizzazione SIIT-settore trasporti)*

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter sono aggiunte infine le seguenti parole: "I Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti-settore trasporti, per la peculiarità delle funzioni svolte, sono da intendersi operanti sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposte dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri anche in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli uffici e come tali sono assimilati agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 300 del 1999"».

---

## Art. 3.

### 3.1

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 3.2

VERALDI, CAMBURSANO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana le disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera q-bis) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, stabilendo i

criteri e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività ivi previste, le relative modalità di svolgimento, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria.

1-ter. I regolamenti di cui al comma 1-bis si ispirano a principi di omogeneità con la normativa operante per i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241».

---

### 3.3

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

---

### 3.4

FORTE, CICOLANI, TUNIS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'assistenza fiscale, di cui al comma 1, potrà essere svolta anche da tutti gli intermediari fiscali abilitati».

---

### 3.5

VERALDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel regolamento di esecuzione del Codice della strada, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni:

a) all'articolo 386, comma 1, la parola "notarile" è soppressa;

b) all'articolo 402, comma 7, sono sopprese le parole da: "nonché dai notai" a "M.C.T.C." e le parole da: "ovvero entro" fino a: "facoltà di acquisto"».

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 3 sono aggiunte le seguenti parole: «e amministrativa».*

---

### 3.6

IL RELATORE, GUASTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-bis dopo le parole: "tutte le disposizioni" sono aggiunte le parole: "ancorché previste da leggi speciali"».

---

### 3.0.1

NOVI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Incremento della funzionalità dei centri di prima accoglienza e delle comunità della giustizia minorile (decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 - articolo 9 e 10)*

1. Il Ministero della giustizia – dipartimento per la giustizia minorile è autorizzato ad assumere n. 80 unità di personale di "Assistente di vigilanza" – posizione economica B3, anche in temporaneo soprannumero, mediante immissione in ruolo del personale che svolge da ameno tre anni, ancorché in regime di convenzione, attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione, sia diurna che notturna, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità.

2. L'assunzione è subordinata al superamento di una prova di esame teorico pratico, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare.

3. All'onere economico derivante dall'attuazione del presente emendamento stimato in euro 2.229.497, per l'anno 2006 e per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno



2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

---

### 3.0.2

VERALDI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Abrogazione di disposizioni in materia di assistenza amministrativa)*

1. È soppresso il corso di formazione professionale previsto dal comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, disciplinante l'attività di consulenza ed assistenza automobilistica, e successive modificazioni; sono sopprese inoltre tutte le disposizioni che in detta legge e nella legge 4 gennaio 1994, n. 11, vi fanno riferimento. È conseguentemente soppresso il vincolo di frequenza del citato corso per l'autorizzazione definitiva all'esercizio della menzionata attività e per l'accesso all'esame di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 264 del 1991, ferme le deroghe previste al possesso del titolo di studio».

---

#### **Art. 4.**

### 4.1

RIPAMONTI, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 4.2

RIPAMONTI, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, ZANCAN

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art. 4. *1.* Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni che, dal 1° gennaio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano av-

viato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di euro, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente: "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito (IRE).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 4.3

MONTALBANO, STANISCI, IOVENE, BRUTTI PAOLO, ROTONDO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo

complessivo di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 1, comma 33, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

*a)* L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

---

#### 4.4

STANISCI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che abbiano avviato con esito positivo iniziative, anche attraverso l'eventuale costituzione di società partecipate dagli enti locali, per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, oltre che per i lavoratori assunti dagli enti locali a tempo determinato o con altra forma di flessibilità e di collaborazione, con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 1, comma 33, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

*a)* L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

---

## 4.5

STANISCI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative, anche attraverso l'eventuale costituzione di società partecipate dagli enti locali, per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, oltre che per i lavoratori assunti dagli enti locali a tempo determinato, con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

---

## 4.6

DATO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «nelle aree individuate dall'obiettivo 1» fino alle parole: «avviato con esito positivo» con le seguenti: «nei comuni capoluogo di provincia con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, nonché nei comuni colpiti da calamità naturali ricompresi nelle aree di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con legge 27 dicembre 2002, n. 286.».*

---

**4.7**

DATO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «nelle aree individuate dall'obiettivo 1» fino alle parole: «avviato con esito positivo» con le seguenti: «nei comuni con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, nonché nei comuni colpiti da calamità naturali ricompresi nelle aree di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con legge 27 dicembre 2002, n. 286».*

---

**4.8**

DATO

*Al comma 1, sostituire le parole: «ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato dal rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,» con le seguenti: «nonchè nelle aree colpite di calamità naturali di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con legge 27 dicembre 2002, n. 286, per favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili impiegati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attività essenziali per il livello e la qualità dei servizi erogati ai cittadini, i comuni ubicati nelle suddette aree».*

---

**4.9**

STANISCI, MONTALBANO, IOVENE, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, ROTONDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai comuni con popolazione superiore» fino a: «del presente decreto» con la seguente: «agli enti locali che».*

---

**4.10**

IOVENE, STANISCI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, ROTONDO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «con popolazione superiore» fino a: «del presente decreto» con la seguente: «che».*

---

**4.11**

MONTINO, MONTALBANO, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».*

---

**4.12**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, ROTONDO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «30.000 abitanti».*

---

**4.13**

ROTONDO, MONTALBANO, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI,  
IOVENE

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

**4.14**

MONTALBANO, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI,  
IOVENE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «18 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:*

*a) L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.*

---

**4.15**

IL GOVERNO

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il Ministero dell'interno» inserire le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,».*

---

**4.16**

MONTALBANO, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, STANISCI, IOVENE

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**4.17**

MONTALBANO, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, STANISCI, IOVENE

*Al comma 1, sopprimere il quarto comma.*

---

**4.18**

RIPAMONTI, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,» con le seguenti: «dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,».*

---

**4.19**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «articolo 47, comma 2» con le seguenti: «articolo 47, secondo comma».*

---

**4.20**

EUFEMI

*All'articolo 4 aggiungere i seguenti commi:*

«1-bis. L'assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali è modificato secondo le disposizioni che seguono al fine di assicurare: l'uniformità di indirizzi dell'attività amministrativa in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, anche con riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 63 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal presente articolo, la coerenza dell'attività medesima con le normative comunitarie e la sua rispondenza agli obblighi internazionali, il coordinamento con l'attività svolta dalle Regioni e dagli altri enti territoriali nella stessa materia.

1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 3 e istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Direzione generale per gli affari legali e il contenzioso. La Direzione generale svolge funzioni e compiti di armonizzazione, sul territorio nazionale, delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, trattazione del contenzioso scaturente dallo svolgimento delle predette attività, indirizzo e controllo relativamente all'applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di circolazione internazionale. Il Direttore generale, in particolare:

a) cura le problematiche concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, tenendo anche conto delle nuove disposizioni citate al comma 1, e offre consulenza giuridica alle strutture dipartimentali, in raccordo con l'Ufficio legislativo;

b) tratta le questioni afferenti la circolazione internazionale di cose di interesse culturale e di beni culturali al fine di assicurare la puntuale ed uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli accordi internazionali in materia, esercitando le attività di cui al Capo V del Titolo I della Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004. In tale ambito, provvede anche all'adempimento degli obblighi informativi imposti dalle predette normative verso la Commissione europea e il Parlamento nazionale;

c) predispone, in raccordo con l'Ufficio legislativo, gli atti di indirizzo, gli schemi e i modelli-tipo di bandi di gara e di accordi in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, esercitando, a tal fine, le attività di cui al Capo II del Titolo II della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e curando il monitoraggio delle iniziative avviate a livello territoriale e del relativo andamento. Offre il necessario sostegno tecnico-giuridico per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione; per l'individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, ivi compresa la costituzione di nuovi organi-



smi, per la predisposizione dei bandi di gara e delle specifiche convenzioni da stipularsi tra i soggetti pubblici e privati interessati;

*d)* tratta il contenzioso concernente i provvedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, cura l'istruttoria dei ricorsi amministrativi in materia, presentati anche ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché delle istanze di riesame dei vincoli in essere, proposte ai sensi del citato articolo 128, comma 3, acquisendo anche i pareri dei competenti organi consultivi, tiene i necessari rapporti con gli organi giurisdizionali e l'Avvocatura dello Stato.

*1-quater.* L'articolazione della Direzione generale in non più di quattro uffici dirigenziali di seconda fascia e le funzioni e i compiti assegnati ai medesimi uffici sono stabiliti con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo, comma 4-*bis*), lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*1-quinques.* Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare dell'incarico dirigenziale di livello generale di cui al comma 4 e compensato sopprimendo, contestualmente al conferimento del nuovo incarico, due posti di livello dirigenziale di seconda fascia, individuabili anche fra quelli resi indisponibili, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3. L'articolazione della Direzione generale in uffici dirigenziali di seconda fascia, ai sensi comma 5, e attuata nei limiti della dotazione organica attualmente stabilita, in relazione a tale area dirigenziale, per il Ministero per i beni e le attività culturali. Ai fini di cui al presente comma 4, incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo, attribuiti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 3 del 2004, sono ridotti, contestualmente al conferimento dei nuovi incarichi, dall'attuale numero di sei fino al numero di quattro.

*1-sexies.* All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3:

- le parole "dieci uffici" sono sostituite dalle parole "undici uffici";
- le parole "dieci unità" sono sostituite dalle parole "undici unità";

*1-septies.* È abrogata ogni disposizione in contrasto con quanto stabilito ai commi precedenti. In particolare, sono abrogate la lettera *r*), limitatamente alle parole "di acquisto all'esportazione" e "70", e la lettera *t*), dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, nonché la lettera *m*), limitatamente alle parole "di acquisto all'esportazione" e "70", e la lettera *o*), dell'articolo 9, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004».

---

**4.21**

IL GOVERNO

*All'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.000.000 e a decorrere dall'anno 2006 la spesa di euro 4.500.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri, in ragione dei maggiori impegni derivanti dalle attività di contrasto all'immigrazione clandestina, da quelle attinenti la preparazione e lo svolgimento del voto degli italiani all'estero ed in considerazione della situazione di maggior rischio che il personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari chiamato ad affrontare nella attuale situazione internazionale.

1-ter: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

---

**4.22**

TOFANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, è erogata a favore dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.

Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

**Art. 5.****5.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».*

---

**5.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «articolo 53» con le seguenti: «articolo 55».*

---

**5.3**

EUFEMI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per finalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, si dispone quanto segue:

a) la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 si applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2005, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, può utilizzare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, le disponibilità finanziarie della Soprintendenza archeologica di Pompei esistenti al 30 giugno 2005 presso la tesoreria unica, previo accertamento della non sussistenza di impegni contrattuali o giuridici sulla destinazione delle giacenze medesime. Le predette somme sono versate dalla Soprintendenza archeologica di Pompei all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali – Centro di responsabilità amministrativa Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;

b) a chiusura di ciascun esercizio finanziario, i fondi di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, finalizzati alla con-

cessione dei contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali immobili per la realizzazione di interventi conservativi autorizzati, previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che non risultino più utilizzabili, affluiscono in entrata al bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per interventi conservativi sui beni culturali, statali e non statali. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio. Per il corrente esercizio finanziario 2005, i fondi suddetti non più utilizzabili, nella misura di 5 milioni di euro, affluiscono immediatamente in entrata al bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per interventi conservativi sui beni culturali, statali e non statali».

---

#### 5.4

FALCIER, CICOLANI, COLLINO, BARELLI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Comuni di nuova istituzione)*

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo il 1° gennaio 1999».

---

#### Art. 6.

#### 6.1

TURRONI, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

MONTALBANO, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**6.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e successive modificazioni».*  

---

**6.4**

TURRONI, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «si intende applicabile» con le seguenti: «può essere applicata dai comuni con proprio regolamento».*  

---

**6.5**

MONTALBANO, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 16» fino a: «o di culto» con le seguenti: «nei quali non vengano svolte attività in forma commerciale».*  

---

**6.6**

MONTALBANO, ROTONDO, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «pur svolte in forma commerciale» con le seguenti: «fatta eccezione per gli immobili nei quali vengano svolte attività in forma commerciale anche».*  

---

**6.0.1/1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**6.0.1/2**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**6.0.1/3**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, capoverso g), sostituire la parola: «partecipate» con la seguente: «controllate».*

---

**6.0.1/4**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, capoverso g), sostituire le parole: «affidare a società partecipate» con le seguenti: «affidare, mediante gara di evidenza pubblica a società controllate.».*

---

**6.0.1/5**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, capoverso g), dopo la parola: «affidare» inserire le seguenti: «, previo esperimento di gara di evidenza pubblica.».*

---

**6.0.1/6**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, capoverso g), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il soggetto al quale saranno affidati i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 sarà scelto mediante gara di evidenza pubblica».*

---

**6.0.1/7**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, capoverso g), dopo la parola: «Finanze» inserire le seguenti: «, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».*

---

**6.0.1/8**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, sopprimere il comma 2.*

---

**6.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1-*bis* è soppresso;

b) al comma 1-*quater* dopo le parole: "fondo speciale di importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-*bis* del "sono sostituite dalla seguente "al";

c) al comma 1-*quinquies* le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'autorizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS spa ai sensi del comma 1-*bis*" sono sostituite da "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'autorizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 al cui riscossione;

d) al comma 3 lettera d) la parola: "30" è sostituita dalla seguente: "60";

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f);

f) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi reali e/o figurativi e/o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione per il corrispettivo di concessione; tale corrispettivo andrà a compensazione delle risorse di cui alla precedente lettera c);

g) L'ANAS spa, può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affidare a società partecipate i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggio reale e/o figurativo e/o corrispettivi di servizio a valore di mercato. L'eventuale cessione di partecipazioni nelle società subconcessionarie da parte di ANAS spa, sarà disciplinata con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 450 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

### 6.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1-*bis* è soppresso;

b) al comma 1-*quater* dopo le parole: "fondo speciale di importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-*bis* del "sono sostituite dalla seguente "al";



c) al comma 1-*quinquies* le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'autorizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS spa ai sensi del comma 1-*bis*" sono sostituite da "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'autorizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 al cui riscossione;

d) al comma 3 lettera d) la parola: "30" è sostituita dalla seguente: "60";

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f);

f) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi reali e/o figurativi e/o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione per il corrispettivo di concessione; tale corrispettivo andrà a compensazione delle risorse di cui alla precedente lettera c);

g) L'ANAS spa, può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affidare a società partecipate i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggio reale e/o figurativo e/o corrispettivi di servizio a valore di mercato.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 450 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

## 6.0.2

### IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-*bis*.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito un aumento delle tariffe applicabili per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare su base annua maggiori entrate pari a quarantacinque milioni di euro. Dette maggiori entrate sono destinate, quanto a quindici milioni di euro, all'avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità e, quanto a trenta milioni di euro, al funzionamento ed allo sviluppo del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle aumentate competenze derivanti dalle

modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall'anno 2006, l'assegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli stanziamenti di cui al presente comma.

2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata l'ulteriore proroga del contratto vigente, per il tempo necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento, in relazione alla disponibilità finanziaria di cui al precedente comma».

---

### 6.0.3

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Procedure di evidenza pubblica in caso di istanze per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio delle concessioni demaniali per la realizzazione di porti turistici, nelle aree escluse dal conferimento di funzioni a favore delle regioni in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, è soggetto all'obbligo della gara ad evidenza pubblica.

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 è sostituito dal seguente:

«Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione a spese del richiedente mediante:

- a) affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto;
- b) affissione nell'albo della capitaneria di porto nella cui giurisdizione è situato il bene richiesto;
- c) inserzione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea".

3. Rimangono ferme le previgenti disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come modificato da ultimo a seguito dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per i procedimenti in relazione ai quali siano già stati rilasciati provvedimenti ai sensi dell'articolo 38 del codice della navigazione ovvero per i procedimenti che risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

#### 6.0.4

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Disposizioni in materia di coadiutore notarile)*

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, aggiunto dall'articolo unico della legge 1983, n. 179, è sostituito dal seguente:

"I dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di osservatore, di cui almeno 10 nelle qualifiche dirigenziali, dopo la cessazione dal servizio, d'ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

2. L'articolo 45, comma 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Un coadiutore temporaneo può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, al notaio assente per servizio militare o, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, al notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il Presidente del Consiglio notarile ovvero il consiglio, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio".

3. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 179 è abrogato».

---

**6.0.5**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, le parole: "tra dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti" sono sostituite dalle seguenti: "tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni"».

---

**6.0.6**

DEMASI, COLLINO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 1, comma 6)*

1. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il Consiglio di Amministrazione della SIMEST SpA è composto da undici membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina sette membri dello stesso, compreso il Presidente: sei su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di cui due designati, rispettivamente, da Ministri degli Affari Esteri e dell'Economia e delle Finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

2. All'entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST S.p.A. e viene adeguato lo statuto della società».

---

**6.0.7**

PEDRINI, ROLLANDIN, CHIRILLI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)*

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "Tali parcheggi" aggiungere "od autorimesse"; dopo "possono essere realizzati," aggiungere "senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini", e dopo "ad uso esclusivo dei residenti, anche" aggiungere "sul suolo"».

---

**6.0.8**

PEDRINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)*

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Tali parcheggi" aggiungere le seguenti: "od autorimesse"».

---

**6.0.9**

PEDRINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)*

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "possono essere realizzati," aggiungere le seguenti: "senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini"».

---

**6.0.10**

PEDRINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)*

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "ad uso esclusivo dei residenti, anche," aggiungere le seguenti: "sul suolo"».

---

**6.0.11**

PEDRINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 9 gennaio 1989, n. 13)*

1. All'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Qualora le opere di cui all'articolo 2 consistano nella costruzione di un ascensore, il condominio, previa deliberazione dell'assemblea con le maggioranze ivi previste, può chiedere, in caso di necessità, al sindaco del Comune, dove è ubicato il fabbricato, l'emissione di decreto di espropriazione della proprietà privata, occorrente alla realizzazione dell'impianto, dietro versamento, all'avente titolo, di indennizzo del valore, secondo il prezzo di mercato, risultante dalla perizia di stima dell'ufficio tecnico comunale e subordinamente alla dichiarazione di idoneità del progetto da parte dei competenti uffici"».

---

**6.0.12**

PEDRINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)*

1. All'articolo 1, al comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, eliminare le seguenti parole: "e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori"».

---

**6.0.13**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente.*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 1667 recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti")*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Sono esclusi dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia »Mo.s.e.« e l'attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:

a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manutenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acquatico e la rivitalizzazione socio-economica della città;

b) per l'ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l'elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

---

**6.0.14**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente.*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale")*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Nel caso che le varianti modifichino l'area di sedime su cui insiste il tracciato o l'area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5 per cento anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimensionale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell'opera, il Ministro dispone nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati"».

**6.0.15**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale")*

Al comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole da: "ove ritenga", fino a: "sull'ambiente" sono sostituite con le seguenti: ", nel caso che le varianti modifichino l'area di sedime su cui insiste il tracciato e l'area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5 per cento anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimensio-



nale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell'opera».

---

#### **6.0.16**

CICOLANI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia del Fondo Immobili Pubblici)*

All'articolo 1, comma 276 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "l'Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio. L'anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l'anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" sono sostituite dalle seguenti: "viene aperto presso la tesoreria centrale un apposito conto corrente intestato al Dipartimento del tesoro. Con le risorse affluite su tale conto corrente il Dipartimento del tesoro provvede alle attività connesse al pagamento delle somme di cui al primo periodo e, qualora esse non fossero sufficienti, chiede al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, per l'importo necessario, anticipazioni di tesoreria che devono essere estinte non appena saranno affluite sul conto le risorse corrispondenti"».

---

#### **6.0.17**

CICOLANI, GUASTI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

All'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-bis dopo le parole: "tutte le disposizioni" sono aggiunte le parole: "ancorchè previste da leggi speciali, previo l'esperimento

delle procedure di cui all'articolo 31-*bis* della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche"».

---

### **6.0.18**

CICOLANI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-*bis*.**

1. Sono elevati a rango di impianti portuali di rilevanza europea i seguenti porti: Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Gioia Tauro, Palermo, Cagliari, Taranto, Ravenna, Venezia, Trieste.

Per tali impianti, quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 non viene applicato in quanto di competenza diretta dello Stato e quindi la designazione e la scelta dei Presidenti delle relative Autorità Portuali viene riservata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.

Relativamente a detti porti il Presidente deve essere persona di massima e comprovata qualificazione in materia portuale e di trasporti ed è nominato per un mandato di quattro anni con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, previo parere delle commissioni parlamentari. Egli può essere confermato una sola volta; salvo il disposto dell'articolo 7, comma 4-*bis*, le sue funzioni sono prorogate fino a rinnovo del mandato o a nomina del successore».

---

### **6.0.19**

TUNIS, FORTE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-*bis*.**

*(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione)*

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall'articolo 1, commi 53 e 54,

della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.

2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

3. il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**6.0.20**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 29, comma 9, secondo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole "un rappresentante del Ministero", sono aggiunte le seguenti: "il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato a tutti gli effetti al diploma di laurea specialistica o magistrale,".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono abrogati.

3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore conservatore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

4. In via transitoria, fino alla data ed agli effetti indicati al comma 3, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:

a) colui che consegue un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero presso una scuola di restauro regionale di durata non inferiore a quattro anni, ovvero consegue un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico che preveda ore di insegnamento di restauro operativo manuale in laboratori presso la struttura formativa del corso o in cantieri-scuola in consegna al soggetto formatore in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, previo accordo con la soprintendenza preposta alla tutela dei beni all'uopo utilizzati, in tutti e tre i casi purché risulti iscritto ai relativi corsi alla data dello maggio 2004;

b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) colui che ha conseguito a seguito di corso triennale un diploma presso la Scuola Europea in Formazione Specialistica dei Beni librari di Spoleto;

5. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati al comma 3, previo superamento di una prova di idoneità, secondo modalità stabilite con decreto del ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi, previo parere della Conferenza Unificata, entro il 30 ottobre 2005:

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua entro il 2005 un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni.

6. Ai fini dell'applicazione dei commi 4, lettere b) e c), e 5, lettera a):

a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;

b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; le autorità preposte alla tutela del bene rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta;

7. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero per i beni e le attività culturali che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla

tenuta dell'elenco provvede il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

8. In via transitoria, nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai medesimi effetti di cui al comma 3, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali – operatore qualificato sui beni culturali:

a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;

b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto lavori di restauro dei beni di cui al comma 1, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 5 ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali – operatore qualificato sui beni culturali».

---

## 6.0.21

EUFEMI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

### «Art. 6-bis.

1. È istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, che cade nell'anno 2011.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri oppure, su delega, dal Ministro per i beni e le attività culturali, e ne fanno parte rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Le Istituzioni rappresentate ed ogni altro aspetto concernente la composizione del Comitato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato promuove, sostiene e coordina le iniziative finalizzate alla celebrazione del centocinquantenario dell'Unità d'Italia.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Regione Piemonte e con il concorso dei soggetti proprietari o detentori di Residenze Sabaude e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, costituisce un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio culturale sabaudo, costituito dagli immobili, dalle raccolte artistiche, dai documenti, dai libri e da ogni altra testimonianza riferibile alle vicende della dinastia sabauda, attribuendo ad esso apposita soggettività giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria e provvedendo altresì al reperimento delle necessarie risorse finanziarie».

---

#### **6.0.22**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. In caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da proporre ad uffici dirigenziali non generali, le amministrazioni dello Stato, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono conferire la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C, come individuata nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – Comparto Ministeri, allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del Codice civile"».

---

**496<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente relatore GRILLO (FI) riformula l'emendamento 6.0.1 (testo 2) in un nuovo emendamento 6.0.1 (testo 3), che illustra dettagliatamente alla Commissione.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sui restanti emendamenti.

Il presidente relatore GRILLO (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.18, 6.0.20, 6.0.21 e 6.0.22.

Esprime quindi parere favorevole sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MARTINAT esprime parere conforme a quello del Relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente GRILLO (FI) rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per domani, alle ore otto e trenta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21.*



**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3587**

**al testo del decreto-legge**

**Art. 6.**

**6.0.1 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-*bis* è soppresso;

b) al comma 1-*quater* dopo le parole: "fondo speciale di importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-*bis* del "sono sostituite dalla seguente "al";

c) al comma 1-*quinquies* le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'autorizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS spa ai sensi del comma 1-*bis*" sono sostituite da "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'autorizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 al cui riscossione;

d) al comma 3 lettera d) la parola: "30" è sostituita dalla seguente: "60";

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

"d-bis) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi reali e/o figurativi e/o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione per il corrispettivo di concessione; tale corrispettivo andrà a compensazione delle risorse di cui alla precedente lettera c);

d-ter) l'ANAS spa, può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affidare a società partecipate i compiti ad

essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), *b*), *c*), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggio reale e/o figurativo e/o corrispettivi di servizio a valore di mercato".

2. È abrogato l'articolo 1, comma 450 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

### 6.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) il comma 1-bis è soppresso;

*b*) al comma 1-*quater* dopo le parole: "fondo speciale di importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis del "sono sostituite dalla seguente "al";

*c*) al comma 1-*quinqües* le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS spa ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite da "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 al cui riscossione;

*d*) al comma 3 lettera *d*) la parola: "30" è sostituita dalla seguente: "60";

*e*) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

"*d*-bis) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi figurativi e/o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione per il corrispettivo di concessione; tale corrispettivo andrà a compensazione delle risorse di cui alla precedente lettera *c*); a tal fine l'ANAS spa, può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), *b*), *c*), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e auto-

stradali assoggettate a pedaggio reale e/o figurativo e/o corrispettivi di servizio a valore di mercato".

2. È abrogato l'articolo 1, comma 450 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

## 6.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

### «Art. 6-bis.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito un aumento delle tariffe applicabili per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare su base annua maggiori entrate pari a quarantacinque milioni di euro. Dette maggiori entrate sono destinate, quanto a quindici milioni di euro, all'avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità e, quanto a trenta milioni di euro, al funzionamento ed allo sviluppo del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall'anno 2006, l'assegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli stanziamenti di cui al presente comma.

2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata l'ulteriore proroga del contratto vigente, per il tempo necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento, in relazione alla disponibilità finanziaria di cui al precedente comma».

---

**6.0.3**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Procedure di evidenza pubblica in caso di istanze per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio delle concessioni demaniali per la realizzazione di porti turistici, nelle aree escluse dal conferimento di funzioni a favore delle regioni in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, è soggetto all'obbligo della gara ad evidenza pubblica.

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 è sostituito dal seguente:

"Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione a spese del richiedente mediante:

- a) affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto;
- b) affissione nell'albo della capitaneria di porto nella cui giurisdizione è situato il bene richiesto;
- c) inserzione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea".

3. Rimangono ferme le previgenti disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come modificato da ultimo a seguito dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per i procedimenti in relazione ai quali siano già stati rilasciati provvedimenti ai sensi dell'articolo 38 del codice della navigazione ovvero per i procedimenti che risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**6.0.4**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Disposizioni in materia di coadiutore notarile)*

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, aggiunto dall'articolo unico della legge 1983, n. 179, è sostituito dal seguente:

"I dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di osservatore, di cui almeno 10 nelle qualifiche dirigenziali, dopo la cessazione dal servizio, d'ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89".

2. L'articolo 45, comma 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Un coadiutore temporaneo può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, al notaio assente per servizio militare o, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, al notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il Presidente del Consiglio notarile ovvero il consiglio, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio".

3. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 179 è abrogato».

**6.0.5**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, le parole: "tra dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti" sono sostituite dalle seguenti: "tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'arti-

colo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni"».

---

### **6.0.6**

DEMASI, COLLINO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 1, comma 6)*

1. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il Consiglio di Amministrazione della SIMEST SpA è composto da undici membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina sette membri dello stesso, compreso il Presidente: sei su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di cui due designati, rispettivamente, da Ministri degli Affari Esteri e dell'Economia e delle Finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

2. All'entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST S.p.A. e viene adeguato lo statuto della società».

---

### **6.0.7**

PEDRINI, ROLLANDIN, CHIRILLI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)*

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "Tali parcheggi" aggiungere "od autorimesse"; dopo "possono essere realizzati," aggiungere "senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini", e dopo "ad uso esclusivo dei residenti, anche" aggiungere "sul suolo"».

---

**6.0.8**

PEDRINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)*

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Tali parcheggi" aggiungere le seguenti: "od autorimesse"».

---

**6.0.9**

PEDRINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)*

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "possono essere realizzati," aggiungere le seguenti: "senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini"».

---

**6.0.10**

PEDRINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)*

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "ad uso esclusivo dei residenti, anche," aggiungere le seguenti: "sul suolo"».

---

**6.0.11**

PEDRINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 9 gennaio 1989, n. 13)*

1. All'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Qualora le opere di cui all'articolo 2 consistano nella costruzione di un ascensore, il condominio, previa deliberazione dell'assemblea con le maggioranze ivi previste, può chiedere, in caso di necessità, al sindaco del Comune, dove è ubicato il fabbricato, l'emissione di decreto di espropriazione della proprietà privata, occorrente alla realizzazione dell'impianto, dietro versamento, all'avente titolo, di indennizzo del valore, secondo il prezzo di mercato, risultante dalla perizia di stima dell'ufficio tecnico comunale e subordinamente alla dichiarazione di idoneità del progetto da parte dei competenti uffici"».

---

**6.0.12**

PEDRINI, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)*

1. All'articolo 1, al comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, eliminare le seguenti parole: "e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori"».

---



**6.0.13**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente.*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 1667 recante  
"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti")*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Sono esclusi dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia »Mo.s.e.« e l'attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:

a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manutenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acquico e la rivitalizzazione socio-economica della città;

b) per l'ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l'elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443"».

**6.0.14**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente.*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale")*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territo-

rio. Nel caso che le varianti modifichino l'area di sedime su cui insiste il tracciato o l'area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5 per cento anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimensionale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell'opera, il Ministro dispone nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati"».

---

#### **6.0.15**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale")*

Al comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole da: "ove ritenga", fino a: "sull'ambiente" sono sostituite con le seguenti: ", nel caso che le varianti modifichino l'area di sedime su cui insiste il tracciato e l'area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5 per cento anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimensionale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell'opera».

---

#### **6.0.16**

CICOLANI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia del Fondo Immobili Pubblici)*

All'articolo 1, comma 276 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "l'Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della ragio-

neria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio. L'anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l'anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" sono sostituite dalle seguenti: "viene aperto presso la tesoreria centrale un apposito conto corrente intestato al Dipartimento del tesoro. Con le risorse affluite su tale conto corrente il Dipartimento del tesoro provvede alle attività connesse al pagamento delle somme di cui al primo periodo e, qualora esse non fossero sufficienti, chiede al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, per l'importo necessario, anticipazioni di tesoreria che devono essere estinte non appena saranno affluite sul conto le risorse corrispondenti"».

---

#### **6.0.17**

CICOLANI, GUASTI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

All'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-*bis* dopo le parole: "tutte le disposizioni" sono aggiunte le parole: "ancorchè previste da leggi speciali, previo l'esperimento delle procedure di cui all'articolo 31-*bis* della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche"».

---

#### **6.0.18**

CICOLANI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. Sono elevati a rango di impianti portuali di rilevanza europea i seguenti porti: Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Gioia Tauro, Palermo, Cagliari, Taranto, Ravenna, Venezia, Trieste.

Per tali impianti, quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 non viene applicato in quanto di competenza diretta dello Stato e quindi la designazione e la scelta dei Presidenti delle relative Autorità Portuali viene riservata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.

Relativamente a detti porti il Presidente deve essere persona di massima e comprovata qualificazione in materia portuale e di trasporti ed è nominato per un mandato di quattro anni con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, previo parere delle commissioni parlamentari. Egli può essere confermato una sola volta; salvo il disposto dell'articolo 7, comma 4-*bis*, le sue funzioni sono prorogate fino a rinnovo del mandato o a nomina del successore».

---

### 6.0.19

TUNIS, FORTE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-*bis*.**

*(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione)*

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.

2-*ter*. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della

produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 6.0.20

EUFEMI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

### «Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 29, comma 9, secondo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole "un rappresentante del Ministero", sono ag- giunte le seguenti: "il titolo accademico rilasciato a seguito del supera- mento di detto esame, che è equiparato a tutti gli effetti al diploma di lau- rea specialistica o magistrale,".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono abrogati.

3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni cultu- rali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti

del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore conservatore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

4. In via transitoria, fino alla data ed agli effetti indicati al comma 3, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:

a) colui che consegue un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero presso una scuola di restauro regionale di durata non inferiore a quattro anni, ovvero consegue un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico che preveda ore di insegnamento di restauro operativo manuale in laboratori presso la struttura formativa del corso o in cantieri-scuola in consegna al soggetto formatore in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, previo accordo con la soprintendenza preposta alla tutela dei beni all'uopo utilizzati, in tutti e tre i casi purché risulti iscritto ai relativi corsi alla data dello maggio 2004;

b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) colui che ha conseguito a seguito di corso triennale un diploma presso la Scuola Europea in Formazione Specialistica dei Beni librari di Spoleto;

5. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati al comma 3, previo superamento di una prova di idoneità, secondo modalità stabilite con decreto del ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi, previo parere della Conferenza Unificata, entro il 30 ottobre 2005:

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un

periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua entro il 2005 un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni.

6. Ai fini dell'applicazione dei commi 4, lettere b) e c), e 5, lettera a):

a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;

b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; le autorità preposte alla tutela del bene rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta;

7. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero per i beni e le attività culturali che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

8. In via transitoria, nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai medesimi effetti di cui al comma 3, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali – operatore qualificato sui beni culturali:

a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;

b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto lavori di restauro dei beni di cui al comma 1, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del da-

tore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 5 ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali – operatore qualificato sui beni culturali».

---

### 6.0.21

EUFEMI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. È istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia, che cade nell'anno 2011.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri oppure, su delega, dal Ministro per i beni e le attività culturali, e ne fanno parte rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Le Istituzioni rappresentate ed ogni altro aspetto concernente la composizione del Comitato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato promuove, sostiene e coordina le iniziative finalizzate alla celebrazione del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Regione Piemonte e con il concorso dei soggetti proprietari o detentori di Residenze Sabaude e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, costituisce un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio culturale sabaudo, costituito dagli immobili, dalle raccolte artistiche, dai documenti, dai libri e da ogni altra testimonianza riferibile alle vicende della dinastia sabauda, attribuendo ad esso apposita soggettività giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria e provvedendo altresì al reperimento delle necessarie risorse finanziarie».

---



**6.0.22**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. In caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali, le amministrazioni dello Stato, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono conferire la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C, come individuata nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – Comparto Ministeri, allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del Codice civile"».

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**336<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***PIATTI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario delle politiche agricole e forestali Dozzo sui problemi connessi all'influenza aviaria**

Il presidente PIATTI, ricordato brevemente l'oggetto dell'odierna procedura informativa, dà la parola al sottosegretario Dozzo, ringraziandolo per la sua presenza.

Il sottosegretario DOZZO, in relazione alla situazione venutasi a determinare a seguito della possibile diffusione dell'influenza aviaria nel continente europeo, rileva che lo stato di allarme non ha prodotto rilevanti effetti negativi presso i cittadini degli altri paesi, mentre in Italia ha determinato un diffuso disorientamento nel consumatore: di conseguenza, l'intero comparto sta subendo pesanti danni non solo in termini economici ma anche di immagine.

Ricorda che l'Italia ha una produzione non solo autosufficiente ma addirittura eccedentaria nel settore delle carni avicole e che, a partire dal 2001, sono state adottate incisive misure per ridurre i rischi di introduzione della malattia negli allevamenti italiani e proteggere adeguatamente, attraverso misure di biosicurezza il patrimonio zootecnico nazionale. In particolare, la produzione lorda vendibile del comparto avicolo italiano è di 2.670 milioni di euro, mentre l'intero fatturato ammonta a 4.500 milioni di euro. Il numero di addetti direttamente impiegati risulta pari a 79.500 unità e nell'indotto del settore sono impiegati altri 100.000 addetti. Quanto ai dati produttivi, sottolinea che nel 2004 nel no-

stro Paese è stata prodotta carne avicola per un totale di 1.134.500 tonnellate e che tutte le carni prodotte provengono da animali nati, allevati e macellati in Italia, considerato che sono solo nella misura irrisoria dello 0,7 per cento, i pulcini nati in altri Paesi (comunque appartenenti all'Unione europea), ed allevati e macellati in Italia.

Il totale delle carni avicole avviate al consumo in Italia nel 2004 è risultato pari a 1.067.900 tonnellate, il livello delle importazioni di carni di pollame da paesi comunitari ed extracomunitari nel 2004 è risultato pari a 60.724 tonnellate, mentre le esportazioni si sono attestate a 127.821 tonnellate. Il saldo *import/export* pertanto risulta a netto vantaggio delle esportazioni nazionali, con un grado di approvvigionamento che si attesta al 106,2 per cento.

Rileva inoltre che l'Italia è stato il primo paese ad introdurre un sistema di etichettatura delle carni avicole proprio per tutelare la fiducia dei consumatori e reprimere eventuali frodi di carattere sanitario e commerciale. Precisa, in particolare, che con decreto ministeriale del 29 luglio 2004 sono state emanate le modalità di applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame che consente ad un'organizzazione della filiera avicola, sulla base di un disciplinare approvato dal MIPAF, di fornire oltre alle informazioni circa il paese d'origine e la denominazione dell'impresa produttrice dei pulcini, dell'allevamento, del macello e del sezionamento, anche talune caratteristiche o condizioni di produzione delle carni o dell'animale da cui sono tratte.

Dopo essersi soffermato sul contenuto del citato decreto ministeriale, fa quindi presente che il Ministero ha approfondito nel primo semestre dell'anno in corso, con le Regioni e le organizzazioni professionali, alcune problematiche concernenti l'applicazione del sistema di etichettatura e che è stato elaborato un documento contenente alcune proposte risolutive, sul quale le Regioni e le organizzazioni dovranno esprimere le proprie valutazioni entro il corrente mese di settembre.

Di recente – prosegue il sottosegretario Dozzo – è stato approvato con decreto ministeriale del 2 agosto scorso il primo disciplinare presentato da Avitalia, al quale aderiscono ben tredici aziende tra le più importanti nella produzione di carne di pollame con allevamenti di macellazione in ben otto Regioni. Pertanto, dal 2 agosto, Avitalia è autorizzata ad etichettare le carni di pollame secondo le modalità prescritte dal disciplinare, con positive ricadute sull'informazione e la sicurezza dei consumatori.

Nel precisare che altri cinque disciplinari risultano attualmente in fase di istruttoria, ritiene che il provvedimento adottato dal MIPAF, nell'attuale contesto di forte allarme presso l'opinione pubblica, permetterà alle organizzazioni della filiera avicola di fornire informazioni circa l'origine delle carni o dell'animale da cui sono tratte e di differenziare, pertanto, il prodotto italiano da quello estero. A tal fine è stata riproposta recentemente con il patrocinio del MIPAF la campagna pubblicitaria volta a rassicurare i cittadini sull'origine dei polli consumati nel territorio nazionale.

Dopo essersi soffermato sugli aspetti salienti del contenuto della campagna di informazione ai consumatori, preannuncia che il MIPAF, nei prossimi giorni, darà avvio ad una campagna di comunicazione istituzionale finalizzata ad indirizzare il consumatore sul consumo di carni avicole italiane. Ritiene infatti necessario sensibilizzare i consumatori, la cui percezione è stata a suo avviso erroneamente influenzata, sull'assenza di rischio relativa al consumo di carne avicola prodotta nel territorio italiano. Precisa al riguardo che saranno utilizzate le disponibilità residue – pari a circa un milione di euro – relative alla campagna di comunicazione istituzionale sulle emergenze nel settore agroalimentare e che la campagna di comunicazione sarà veicolata ricorrendo alla stampa ed a apposito materiale promozionale presso i punti vendita.

Informa altresì che è attualmente in fase di valutazione la possibilità di destinare ulteriori risorse finanziarie in favore di tale iniziativa mediante la presentazione di un apposito emendamento al decreto-legge attualmente in corso di esame da parte della Camera dei deputati sulle emergenze nel settore agricolo.

Infine, ricorda che nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri è stato approvato un decreto-legge contenente misure urgenti per fronteggiare l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoonositarie e per assicurare adeguate scorte di farmaci antivirali atti a prevenire il rischio di una pandemia influenzale. A tal fine, rileva la necessità di adottare misure che consentano più rigorosi e mirati controlli alle frontiere sugli animali vivi e sugli alimenti ed elevare altresì il livello di protezione sulla popolazione.

Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli interventi volti alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e della adozione delle relative misure di emergenza, si prevede inoltre la istituzione, presso il Ministero della salute, del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, finalizzato a definire e a programmare gli obiettivi e le strategie nazionali di controllo ed eradicazione delle malattie.

Nel sottolineare che rispetto ai paesi europei che vantano una rilevante produzione nel settore avicolo, l'allarme che si è diffuso in Italia è assai maggiore ed a suo avviso non del tutto giustificato, il rappresentante del GOVERNO fornisce infine assicurazioni sull'assoluto impegno del MIPAF nell'affrontare il problema dell'influenza aviaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*), espresso preliminarmente apprezzamento per l'ampia ed esaustiva relazione svolta dal rappresentante del Governo, ritiene che sussista una forte contraddizione tra la gravità dei dati diffusi anche dagli organi di informazione e le informazioni rassicuranti testé fornite, dalle quali si evince che per il settore avicolo l'Italia vanta una produzione addirittura eccedentaria, che fa sì che i pulcini importati dall'estero siano pari ad appena lo 0,7 per cento del totale. Ritiene per-

tanto che sul tema dell'influenza aviaria si possa riscontrare innanzitutto un problema di comunicazione.

Ritiene tuttavia che i dati sul forte calo dei consumi di carne avicola risultino particolarmente preoccupanti e che sarà pertanto necessario promuovere il massimo sforzo possibile per arginare tale fenomeno. Poiché sono state fornite risposte generalmente rassicuranti anche alle numerose interrogazioni parlamentari presentate presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene assolutamente necessario adottare forme di comunicazione più efficace, al fine di scongiurare i pericoli che un repentino calo dei consumi determinerebbe sulla stabilità del mercato avicolo. Al riguardo, ritiene che un ruolo fondamentale sul tema dell'informazione ai consumatori potrebbe essere svolto anche dall'AGEA e dai sistemi di etichettatura.

Nel condividere le preoccupazioni del rappresentante del Governo circa il forte fenomeno di riduzione dei prezzi che attualmente interessa il settore avicolo, sottolinea la necessità di ricercare nuove forme di collaborazione con gli altri Paesi interessati, ed in particolare sul fronte della prevenzione.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*), nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta dal rappresentante del Governo, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di adottare politiche maggiormente concordate fra il MIPAF ed il Ministero della salute, al fine di ottenere i risultati più efficaci non solo sotto il profilo sanitario ma anche sul piano produttivo.

Poiché – prosegue l'oratore – si è ormai di fronte a una vera e propria pandemia, è necessario mantenere un livello di guardia sufficientemente elevato, tenendo in particolare considerazione il livello degli scambi e del transito aviario a livello internazionale, adottando misure di controllo e di prevenzione ancora più scrupolose.

Nel ritenere in linea generale condivisibili le misure varate sul piano normativo, ritiene tuttavia necessario valutare l'effettiva idoneità tecnologica delle strutture sanitarie disponibili a realizzare tali misure. In particolare, chiede chiarimenti circa l'effettivo coinvolgimento delle Regioni nelle politiche di profilassi e di controllo in quanto, a suo avviso, solo attraverso il ricorso capillare ai servizi veterinari ed agli istituti zooprofilattici regionali si potranno ottenere risultati tangibili.

Il senatore VICINI (*DS-U*) ritiene che il tema dell'influenza aviaria risulti particolarmente complesso e delicato, in quanto investe profili connessi alla tutela della salute e della sicurezza alimentare ed al versante produttivo. Osserva infatti che, proprio in considerazione del forte allarme sociale che si sta diffondendo tra l'opinione pubblica, occorre adottare, da un lato, politiche di comunicazione mirata e, dall'altro, idonee misure di profilassi e di controllo per le quali occorre stanziare risorse adeguate.

Nel ritenere condivisibile l'operato del MIPAF in materia, lamenta tuttavia la mancanza di un effettivo coordinamento con il Ministero della salute, attualmente competente in via principale ad affrontare il tema della

prevenzione e della sicurezza sanitaria. Domanda inoltre se, con riguardo ai profili della sicurezza alimentare, sia stata in qualche modo coinvolta la nuova Autorità europea avente sede a Parma.

Ritiene infatti necessario coinvolgere tutti i soggetti istituzionalmente competenti, al fine di evitare che le misure di tutela sanitaria, per quanto necessarie, possano produrre ripercussioni negative sul livello della produzione e dell'occupazione nel settore avicolo.

Nel richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di prendere a modello l'esperienza statunitense, che si caratterizza per l'estrema accuratezza nei controlli nei confronti dei prodotti provenienti dai Paesi esteri, ritiene che tali aspetti meritino ulteriori approfondimenti in futuro.

Il senatore AGONI (*LP*), richiamando alcune considerazioni svolte dal sottosegretario Dozzo, lamenta lo scarso equilibrio con il quale, a suo avviso, sono state riportate le notizie concernenti l'influenza aviaria dagli organi di informazione, che hanno preferito adottare un taglio sensazionalistico, creando allarmi non sempre giustificati nell'opinione pubblica. Al riguardo, ritiene assolutamente necessario non cadere nell'errore in cui si è incorsi in occasione dell'emergere del pericolo della BSE, che ha portato alla macellazione ed alla distruzione di una quantità eccessiva di bovini.

In particolare, considera assolutamente improduttiva la diffusione di notizie allarmistiche circa la gravità del pericolo della diffusione dell'influenza aviaria in territorio nazionale, sino a che tale pericolo non diventi reale, anche in considerazione dell'estrema validità delle strutture veterinarie operanti sul territorio nazionale, ed in particolare degli istituti zooprofilattici di Brescia e di Torino, che vantano professionalità e mezzi di assoluta eccellenza. A suo avviso, qualora si rilevasse la diffusione di animali infetti nel territorio nazionale, gli stessi allevatori avrebbero un forte interesse ad una rapida diffusione di tale notizia, che rappresenterebbe in ogni caso un ulteriore indice dell'affidabilità dei sistemi di controllo e di garanzia operanti sul territorio nazionale.

Ricorda infine che la Commissione è da tempo impegnata sul fronte della tutela della sicurezza alimentare, della rintracciabilità e della identificazione degli animali nelle varie fasi della produzione, in quanto è all'ordine del giorno dei lavori l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3190 e 3240, in tema di identificazione elettronica degli ovini, dei caprini e delle fattrici bovine, auspicandone la conclusione in tempi rapidi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PIATTI dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario DOZZO, nel ringraziare i senatori intervenuti per gli utili spunti costruttivi emersi nel dibattito, si richiama a quanto precedentemente osservato, lamentando l'eccessivo allarmismo che ha caratterizzato le modalità di diffusione delle notizie sull'influenza aviaria da

parte degli organi di stampa. Occorre infatti tener conto, a suo avviso, del fatto che il sistema veterinario italiano risulta altamente specializzato proprio sul versante della prevenzione nei confronti dell'influenza aviaria, ricordando in proposito che l'eccellenza dei tecnici e dei veterinari italiani è stata riconosciuta anche in sede UE, e che una Delegazione di specialisti italiani è stata invitata in Russia proprio per fornire un contributo scientifico sulle tecniche di prevenzione.

Con riguardo al tema della sicurezza degli allevamenti, ricorda che nei giorni scorsi il Commissario competente in senso all'OMS ha dichiarato sicuri gli allevamenti italiani, anche in considerazione dell'elevato livello di integrazione della filiera avicola e del forte controllo esercitato sul territorio nazionale.

Si sofferma quindi sulle considerazioni svolte dal senatore Basile, precisando inoltre che la quota di pulcini importata dall'estero – già di per sé estremamente esigua – non proviene in ogni caso da Paesi asiatici, bensì essenzialmente dal Brasile e che le uniche importazioni dall'Asia sono quelle destinate a finalità particolari, come gli esercizi di ristorazione basati sulla cucina locale, sui quali i Nuclei anti-sofisticazione hanno già adottato efficaci misure di controllo.

Con riguardo ai chiarimenti richiesti dal senatore Vicini, osserva che le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno attivato una forma di cooperazione per adottare autonome politiche di informazione in materia, auspicando peraltro in futuro un maggior coordinamento con il MIPAF.

Per quanto concerne l'Autorità per la sicurezza alimentare avente sede a Parma, precisa che, allo stato, tale istituzione non è stata coinvolta in quanto sono stati valutati essenzialmente i profili sanitari connessi all'influenza aviaria, assicurando la piena disponibilità del Ministero a tener conto di eventuali indicazioni in materia.

Si sofferma quindi sul tema della possibilità di ritirare dal mercato parte degli animali al fine di arrestare il repentino crollo dei prezzi, auspicando al riguardo il raggiungimento di un'ampia collaborazione da parte di tutte le forze politiche, in quanto la normativa europea non prevede attualmente forme di ritiro applicabili al settore avicolo, nel presupposto che l'estrema brevità del ciclo produttivo impedisca l'accumulo di scorte rilevanti. Al riguardo, precisa che è intenzione del Governo cercare di ottenere una deroga che consenta tale operazione.

Interviene brevemente il senatore AGONI (*LP*), domandando chiarimenti circa la reale consistenza del problema degli uccelli migratori per la diffusione dell'epidemia, nonché circa le misure adottabili al riguardo.

Il sottosegretario DOZZO assicura che la questione della diffusione da parte degli uccelli migratori è stata valutata attentamente ed è stata appunto costituita un'apposita *task force* che ha già cominciato ad eseguire alcuni *test* in Russia, lungo le rotte migratorie, in vista di ulteriori indagini in altri Paesi.

Nel precisare di non condividere le indicazioni emerse circa l'opportunità di inibire per un certo periodo l'attività venatoria, ritiene inoltre necessario favorire le attività di allevamento che si svolgono in ambienti essenzialmente chiusi, anche in base all'esperienza di Paesi come Germania ed Olanda, che dopo aver inizialmente agevolato i cosiddetti allevamenti liberi, hanno rapidamente rivisto le proprie posizioni in materia.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente PIATTI ringrazia il sottosegretario Dozzo e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3190) AGONI ed altri.** – *Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne*

**(3240) ROLLANDIN ed altri.** – *Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Il relatore AGONI (*LP*) domanda la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di poter presentare alcune proposte emendative migliorative del testo unificato all'esame della Commissione.

Il presidente PIATTI fissa il nuovo termine di presentazione degli emendamenti alle ore 19 di martedì 27 settembre.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*



## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**279<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

A causa del protrarsi della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in cui si è svolta l'audizione dei rappresentanti di alcuni distretti industriali, ascoltati in merito all'esame dei disegni di legge sulla riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (n. 3463 e altri), il Presidente propone che l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna venga rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dei disegni di legge n. 3524 e 3525 e dello schema di decreto legislativo n. 522.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**337<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nel dibattito il senatore PETERLINI (*Aut*), esprimendo il proprio apprezzamento per l'intendimento manifestato dall'Esecutivo di integrare l'elenco delle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, contemplato all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto in titolo, con i fondi istituiti e promossi dalle regioni, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2) della legge 243 del 2004.

Anche la disponibilità e gli atteggiamenti di apertura assunti dal Governo rispetto alle istanze prospettate dalle parti sociali sono valutabili positivamente ed è auspicabile che la disciplina introdotta dal provvedimento in esame consenta un adeguato sviluppo del secondo pilastro della previdenza, analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei.

Il presidente ZANOLETTI, su richiesta di taluni senatori presenti, sospende temporaneamente la seduta, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

*La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 16.*

Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario Brambilla non potrà essere presente alla seduta a causa di altri improrogabili impegni politici sopraggiunti.

Rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**288<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*indi del Vice Presidente*

MASCIONI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per il lavoro e per le politiche sociali Grazia Sestini, la dottoressa Paola Lucarelli, vice capo del settore legislativo del Ministero per le pari opportunità ed il professor Nello Martini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale: audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini, di un rappresentante del Ministero per le pari opportunità e del direttore generale dell'AIFA**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 luglio 2005.

Il presidente TOMASSINI introduce le odierne audizioni.

Svolge quindi la propria relazione il professor MARTINI.

Seguono i quesiti dei senatori DI GIROLAMO (*DS-U*), BIANCONI (*FI*) e TREDESE (*FI*), cui risponde il professor MARTINI.

Hanno successivamente la parola il sottosegretario SESTINI e la dottoressa LUCARELLI.

Interviene quindi la senatrice BIANCONI (*FI*), esprimendo alcune considerazioni.

Il presidente MASCIONI ringrazia gli auditi e li congeda, dichiarando chiusa l'odierna procedura informativa.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MASCIONI avverte che la trattazione dei restanti argomenti all'ordine del giorno, in particolare dei disegni di legge riguardanti la disciplina del settore erboristico e la terapia per mezzo del cavallo, è rinviata alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**445<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(137) TURRONI.** – *Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese***(3436) BALBONI ed altri.** – *Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MONCADA (*UDC*) riferisce sui provvedimenti in titolo, sottolineando come essi siano altamente apprezzabili perché intendono tutelare, salvaguardare e promuovere una zona della Romagna di alto valore storico e ambientale.

Il disegno di legge n. 137 riguarda non solo il territorio del comune di Predappio, ma anche quello della collina di Rocca delle Caminate, che si trova nel comune di Meldola. Il disegno di legge n. 3436 riguarda solo il territorio del comune di Predappio. Il primo dei due disegni di legge ha un'impostazione che privilegia il ruolo della regione e del comune, mentre lo Stato si limiterebbe ad erogare il contributo straordinario, anche se il disegno di legge puntualizza (al comma 2 dell'articolo 1) le finalizzazioni dei progetti regionali destinatari del contributo statale. Inoltre il disegno di legge n. 137 prevede che la regione debba destinare una parte del finanziamento all'acquisizione di beni immobili.

Il disegno di legge n. 3436 ha invece un'impostazione incentrata sull'azione dello Stato, che dovrebbe operare d'intesa con la regione. Peraltro, il comma 1 dell'articolo 2 sembra rappresentare una norma speciale rispetto allo stesso comma 2 dell'articolo 1, nel senso che affida alla regione e al comune di Predappio la definizione di progetti integrati di tutela – riguardanti iniziative di turismo culturale, di valorizzazione delle infrastrutture turistiche, di riqualificazione dello spazio pubblico, di dotazione di servizi – relativi in particolare alla realizzazione di parchi tematici, al

recupero di aree verdi e di edifici e aree di valore storico-testimoniale. Va notato che il contributo statale previsto dal disegno di legge n. 3436 è destinato a tutti gli interventi previsti dallo stesso disegno di legge n. 3436 e non solo a quelli rimessi dal comma 1 dell'articolo 2 alla regione e al comune.

Il disegno di legge n. 137 autorizza la spesa 10 milioni di euro, di cui 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e 5 milioni per il 2008. Il disegno di legge n. 3436 autorizza invece la spesa di 15 milioni di euro di cui 5 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Fa infine presente che è sua intenzione redigere una proposta di testo unificato che sottoporrà alla valutazione della Commissione.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) fa presente come il disegno di legge n. 137 sia stato preceduto, nella scorsa legislatura, da altri disegni di legge, a firma sua e di altri parlamentari. La predisposizione di testi normativi volti a garantire la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese trae origine dall'interesse manifestato sull'argomento, non soltanto dall'amministrazione comunale di Predappio, ma anche dalla regione Emilia Romagna. Quest'ultima, infatti, ha adottato un piano paesistico regionale che contempla espressamente l'adozione di misure volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione del territorio in questione.

Inoltre, presso l'Università degli studi di Firenze è stato svolto un importantissimo lavoro di ricerca ed approfondimento sulle caratteristiche del territorio di Predappio e, in particolare, sull'architettura del ventennio fascista. Si tratta di un lavoro di grandissimo rilievo, anche perché troppo spesso si è trascurata l'esigenza di valorizzare quanto di importante fa parte del patrimonio paesaggistico ed ambientale del Paese.

Il disegno di legge da lui presentato, pertanto, mira a rendere possibile un'adeguata valorizzazione di quell'area del Paese, in linea con quanto previsto con il piano regionale, affrancando il territorio predappiese da una sorta di schiavitù nei confronti di un certo turismo di stampo nostalgico che, proprio per questo, andrebbe sostituito con modalità di fruizione del territorio ben più qualificate.

Propone infine che la Commissione effettui un sopralluogo nell'area di Predappio, onde prendere visione delle caratteristiche culturali ed ambientali della zona, cogliendo l'occasione per incontrare i rappresentanti della regione e del comune, nonché gli esponenti dell'Università di Firenze che hanno svolto il su richiamato lavoro di studio ed approfondimento.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) manifesta qualche perplessità sui disegni di legge in titolo, nella considerazione che essi appaiano fortemente caratterizzati nel senso di predisporre particolari interventi di tutela e di valorizzazione a favore del territorio di un comune ben noto per aver

dato i natali a Benito Mussolini. Al di là delle intenzioni dei presentatori, appare pertanto necessario approfondire i contenuti dei due testi normativi.

Il presidente NOVI ricorda al senatore Giovanelli che i disegni di legge – come ha affermato il senatore Turroni – fanno seguito ad una deliberazione della regione Emilia Romagna la quale ha previsto in un piano regionale l'adozione di misure a favore del territorio predappiese. D'altra parte, le vicende storiche della prima metà del secolo scorso non possono rappresentare un ostacolo alla valorizzazione di un'area caratterizzata da quel che può essere un importante itinerario storico-ambientale.

Il relatore MONCADA (*UDC*), nel prendere atto delle perplessità manifestate dal senatore Giovanelli, sottolinea come le misure di cui ai due disegni di legge sembrano, tra l'altro, avere il merito di puntare ad affrancare quell'area del Paese da un turismo becero, di stampo nostalgico, curando finalmente la valorizzazione effettiva del patrimonio paesaggistico ed architettonico.

Il senatore SPECCHIA (*AN*), nell'esprimere apprezzamento per il relatore Moncada, osserva come il fatto che Predappio abbia dato i natali a Benito Mussolini appartenga alla storia ed abbia ben poco a che fare con l'esigenza oggettiva di tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico di quella parte del Paese. Auspica quindi che l'esame dei due testi normativi possa proseguire, con l'obiettivo di pervenire ad un testo unificato. Condivisibile appare anche la proposta avanzata dal senatore Turroni di incontrare i rappresentanti della regione, del comune e dell'Università di Firenze.

Il senatore SCOTTI (*FI*) manifesta le proprie perplessità sui due disegni di legge, nella considerazione che le problematiche ambientali e paesaggistiche del territorio predappiese non sembrano rappresentare una priorità a livello nazionale. Proprio per questo invece i due testi normativi in titolo verrebbero inevitabilmente associati alla figura di Benito Mussolini.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) ribadisce che il disegno di legge da lui presentato fa seguito ad altri testi normativi predisposti nella scorsa legislatura a seguito dell'adozione di un piano regionale che prevede espressamente l'adozione di misure a tutela del territorio predappiese. Insiste pertanto affinché la Commissione effettui un sopralluogo ed incontri i rappresentanti della regione, del comune e dell'Università di Firenze, di modo che vengano acquisiti elementi tali da poter valutare serenamente in ordine all'opportunità di giungere all'approvazione delle misure normative in questione.

Il presidente NOVI prende atto delle perplessità manifestate dai senatori Giovanelli e Scotti ed osserva come tali dubbi richiamino le riflessioni



sul totalitarismo inteso come categoria politica della modernità, totalitarismo, tanto di destra quanto di sinistra, che ha prodotto gravi disastri e feroci crimini. A maggior ragione, pertanto, sarebbe opportuno che un certo turismo di stampo nostalgico che ancora caratterizza quell'area del Paese venisse superato, valorizzando il territorio di quel comune in modo da tutelare la specificità dei luoghi. D'altra parte, anche i luoghi della storia che vengono genericamente identificati con personaggi assai discussi sono meritevoli di tutela e di valorizzazione.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**in materia di infanzia e di minori**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**51ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BUCCIERO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2583) Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio e del disegno di legge d'iniziativa governativa

**(3510) Vittoria FRANCO ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 luglio 2005.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata effettuata l'illustrazione dei subemendamenti ed emendamenti relativi all'articolo 5, precisando altresì che nella seduta del 5 luglio 2005 il rappresentante del Governo aveva già proceduto all'illustrazione di tutti gli emendamenti governativi presentati, ossia 1.2 (testo 2), 2.6 (testo 2), 4.2, 5.2, 6.1, 7.1 (testo 2) e 10.2 (testo 2).

Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti inerenti all'articolo 6.

Dopo che l'emendamento 6.2 è stato dato per illustrato dai presentatori, la senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra l'emendamento 6.3, evidenziando che lo stesso è finalizzato ad armonizzare la normativa in questione con i principi contemplati al Titolo V della Costituzione, alla

stregua del quale i servizi per l'infanzia rientrano nell'ambito della competenza legislativa concorrente.

Dà inoltre per illustrato l'emendamento 6.4.

Si passa all'illustrazione dei subemendamenti ed emendamenti relativi all'articolo 7.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra il subemendamento 7.1/1, sottolineando l'opportunità che il decreto istitutivo della Commissione previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del disegno di legge in titolo, sia sottoscritto anche dal Ministro della salute.

Illustra poi il subemendamento 7.1/2, evidenziando che lo stesso è finalizzato a precludere la rinnovabilità delle nomine dei componenti della sopracitata Commissione.

Dopo aver dati per illustrati gli emendamenti 7.2 e 7.3, l'oratrice si sofferma sull'emendamento 7.4, dando brevemente conto dei contenuti dello stesso.

Si passa all'illustrazione dei subemendamenti ed emendamenti inerenti all'articolo 10.

Dopo che gli emendamenti 10.1 e 10.4 sono stati dati per illustrati dai rispettivi presentatori, la senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) dà per illustrati il subemendamento 10.2/1 e l'emendamento 10.3, nonché, successivamente, l'emendamento 11.1.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore su tutti i subemendamenti ed emendamenti presentati.

Il relatore CALLEGARO (*UDC*), dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 1.1, nonché sui subemendamenti 1.2/1 e 1.2/3, si rimette al Governo sul subemendamento 1.2/2 e sull'emendamento 1.4. Formula inoltre parere favorevole sull'emendamento governativo 1.2 (testo 2), esprimendo poi parere contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 1.

Dopo che la senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) ha dichiarato di ritirare l'emendamento 2.3, il relatore CALLEGARO (*UDC*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento governativo 2.6 (testo 2), sul quale formula parere favorevole.

Manifesta inoltre il proprio avviso contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.4, mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 3.2 e 3.3.

Dopo che il sottosegretario Grazia SESTINI ha precisato che la parola «cura», prevista al comma 1 dell'articolo 3 non va intesa in un'accezione di tipo medico – sanitario, la senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) fa

presente che l'eliminazione della sopraccitata parola, prefigurata nell'ambito dell'emendamento 3.5, è volta a sottolineare ulteriormente i profili educativi connessi ai servizi all'infanzia.

Il relatore CALLEGARO (*UDC*) formula parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.7 e 3.8, rimettendosi invece al Governo sull'emendamento 3.6.

Esprime poi parere contrario sui subemendamenti 4.2/1 e 4.2/2, nonché su tutti gli emendamenti inerenti all'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento governativo 4.2.

Dopo che la senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) ha dichiarato di ritirare il subemendamento 5.2/1 e l'emendamento 5.5, il relatore CALLEGARO (*UDC*) esprime parere favorevole sul subemendamento 5.2/2, nonché sull'emendamento governativo 5.2, manifestando altresì il proprio avviso contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, compreso l'emendamento aggiuntivo 5.0.1.

Dopo aver formulato parere favorevole sull'emendamento governativo 6.1, il relatore esprime il proprio giudizio contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si rimette inoltre al Governo sul subemendamento 7.1/1, nonché sull'emendamento 7.2, esprimendo altresì parere contrario sul subemendamento 7.1/2.

Esprime quindi il proprio avviso contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 7, ad eccezione dell'emendamento governativo 7.1 (testo 2), sul quale si dichiara favorevole.

Dopo aver espresso la propria contrarietà al subemendamento 10.2/1, esprime parere favorevole sull'emendamento 10.2 (testo 2).

Formula infine il proprio avviso contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, nonché sulla proposta emendativa 11.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2583

### Art. 1.

#### 1.1

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

*Sostituire l'articolo 1, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Finalità*). – 1. In attuazione degli articoli 30, 31 e 37 della Costituzione e dei principi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, al fine di agevolare la formazione della famiglia, sostenere l'accesso e la permanenza dei genitori, e in particolare delle madri, nel mercato del lavoro e favorire la conciliazione tra esigenze lavorative, educative, di cura e di pari opportunità, la presente legge detta, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, i principi fondamentali della legislazione in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. Ai fini della presente legge si definiscono servizi socio-educativi per la prima infanzia i servizi volti a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini in età compresa tra i tre e i trentasei mesi e a sostenere le famiglie nell'adempimento dei compiti di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli.

3. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, l'articolo 6 della presente legge individua le procedure per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui al comma 1, che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale».

---

#### 1.2/1

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

*Al comma 1, sostituire le parole: «degli articoli 29, 30, 31 e», con la seguente: «dell'articolo».*

---

**1.2/2**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1-bis, dopo la parola: «destinate», inserire le seguenti: «alle bambine e».*

---

**1.2/3**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: «e realizzate sulla base dei principi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità».*

---

**1.2 (testo 2)**

IL GOVERNO

*All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30, 31 e 117, terzo comma, della Costituzione e con riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, detta i principi fondamentali in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

*1-bis.* I servizi socio-educativi per la prima infanzia costituiscono attività di interesse generale, destinate ai bambini da 3 a 36 mesi, volte a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini e ad affiancare le famiglie nei loro compiti educativi.»;

*b) al comma 4 le parole: «, di cura e» sono sostituite dalle seguenti: «e di cura, in un'ottica».*

---

**1.3**

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «degli articoli 29, 30, 31 e» con le seguenti: «dell'articolo».*

---

**1.4**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «destinati» aggiungere le seguenti: «alle bambine e».*

---

**1.5**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Tali servizi» inserire le seguenti parole: «, realizzati sulla base dei principi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità e».*

---

**1.6**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia concorre alla realizzazione del diritto alla formazione di ogni persona, nel quadro delle azioni di sostegno e complementarietà con le famiglie nella cura e nella educazione dei figli, nonché alla prevenzione e rimozione delle condizioni di svantaggio e di discriminazione».

---

**1.7**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, promuovono il sistema territoriale integrato dei servizi socio-educativo per la prima infanzia anche attraverso il concorso dell'autonomia iniziativa dei privati e delle loro formazioni sociali».

---

**1.8**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il servizio socio-educativo per la prima infanzia accompagna la crescita delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell'identità individuate, culturale e religiosa di ciascuno, garantisce il diritto all'inserimento delle bambine e dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e svolge azioni di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale».

---

**1.9**

LEGNINI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sostengono i genitori nella cura dei figli, anche al fine di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e di promuovere la conciliazione tra le scelte professionali e familiari, in un quadro di pari opportunità».

---

**Art. 2.****2.1**

BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, DETTORI, MONTICONE

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - (Principi fondamentali della legislazione in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia). – 1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie. I servizi socioeducativi per la prima infanzia sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dal privato sociale dai privati, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono organizzati secondo un sistema territoriale integrato, cui concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi di cui alla presente legge.

3. I principi fondamentali che regolano il sistema territoriale integrato sono i seguenti:

a) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra enti locali soggetti gestori pubblici e privati;



b) prevenzione e rimozione delle condizioni di svantaggio e di discriminazione nell'accesso ai servizi socio-educativi, anche attraverso la valorizzazione della cultura della solidarietà e dell'integrazione;

c) garanzia di una pluralità di offerte flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in relazione alle condizioni socioeconomiche e produttive del territorio;

d) continuità con la scuola dell'infanzia e collaborazione con i servizi socio-sanitari;

e) diritto all'inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

f) specifico sostegno alle famiglie monogenitoriali;

g) compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi in rapporto al rispettivo reddito, prevedendo l'esonero dal pagamento dei servizi per particolari situazioni di disagio sociale ed economico».

---

## 2.2

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi» con le seguenti: «i nidi d'infanzia, i servizi integrativi, e i servizi innovativi e sperimentali, modulati in coerenza con i diritti e i bisogni dei bambini e delle famiglie».*

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «asili nido» con le seguenti: «nidi d'infanzia».*

---

## 2.3

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «innovativi» con la seguente: «sperimentali».*

---

## 2.4

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da «una pluralità di offerte» fino alla fine del comma con le seguenti: «risposte flessibili ed articolate per opportunità, offerte, orari, sedi e modelli organizzativi*

e gestionali, al fine di garantire la qualità educativa, la relazione dei bambini tra di loro e con gli adulti, con la natura, con il territorio e con l'insieme delle opportunità e servizi offerti dalla comunità locale».

---

## 2.5

STANISCI, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, FRANCO Vittoria

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, anche in considerazione», fino alla fine del comma.*

---

## 2.6 (testo 2)

IL GOVERNO

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) l'alea è sostituita dalla seguente: «I principi fondamentali che regolano il sistema territoriale di cui al comma 1 sono i seguenti:»;

b) alla lettera b), dopo la parola: «privati» sono inserite le seguenti: « , sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale»;

c) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) adeguato rapporto territoriale tra i servizi socio-educativi e la popolazione infantile, anche tenendo conto del tasso di natalità e del tasso di occupazione e di disoccupazione femminile;»;

d) alla lettera d) dopo la parola: «modificazioni», sono inserite le seguenti: «, e dotazione di personale aggiuntivo per garantire loro un qualificato ed adeguato sostegno educativo»;

e) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) pari opportunità di accesso e di partecipazione alle attività socio educative in un'ottica di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione;»;

f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) progressività della eventuale compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi, prevedendo strumenti per l'esonero dal pagamento per particolari situazioni di disagio sociale ed economico ed erogazione dei servizi sulla base del principio della sussidiarietà fiscale»;

g) dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

«f-bis) omogeneità dei profili professionali e dei titoli di studio degli educatori di infanzia nonché dei criteri per la loro riqualificazione ed aggiornamento;

f-ter) adeguato rapporto numerico tra educatori di infanzia e bambini».

---

## 2.7

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) inserimento di un criterio preferenziale per l'accesso ai servizi per i bambini provenienti da nuclei monoparentali».

---

## 2.8

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) sostegno e integrazione per le famiglie di immigrati aventi regolare permesso di soggiorno».

---

## Art. 3.

### 3.1

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni; concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze».

---

**3.2**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «L'asilo nido» con le seguenti: «Il nido d'infanzia».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dell'asilo nido» con le seguenti: «del nido d'infanzia»; sostituire la rubrica con la seguente: «Nidi d'infanzia».*

---

**3.3**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, dopo le parole: «sociale per» aggiungere le seguenti: «le bambine e».*

---

**3.4**

LEGNINI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, dopo le parole: «per i bambini» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi quelli non stabilmente residenti in Italia,».*

---

**3.5**

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

*Al comma 1, sostituire le parole da: «ed offre un luogo di accoglienza e cura» fino alla fine del comma con le seguenti: «con finalità di socializzazione e formazione, in quanto volto a favorire l'espressione e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, effettive, relazionali e ludiche del bambino».*

---

**3.6**

ROTONDO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, STANISCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «del bambino» con le seguenti: «delle bambine e dei bambini, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa di ciascuno».*

---

**3.7**

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.8**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni, nell'ambito della programmazione del sistema territoriale integrato dei socio-educativi per la prima infanzia, possono favorire l'apertura di nidi d'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, o nelle loro immediate vicinanze, destinati all'accoglienza, alla socializzazione alla crescita delle bambine e dei bambini figli delle lavoratrici e dei lavoratori e delle bambine e dei bambini residenti nel territorio limitrofo».

---

**Art. 4.****4.1**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – 1. Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

2. I servizi integrativi, come definiti dall'articolo 5 della legge 28 agosto 1997, n. 285, ampliano l'offerta educativa del nido d'infanzia, attraverso ulteriori risposte ai diritti e alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

3. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali assicurano l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno».

---

#### 4.2/1

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al numero 2, lettera d), dopo la lettera c-bis, aggiungere la seguente:*

«c-ter) alla realizzazione di centri per i bambini e le bambine ed i genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini, per favorire la corresponsabilità tra adulti, genitori ed educatori».

---

#### 4.2/2

STANISCI, LEGNINI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, ROTONDO

*Sopprimere il numero 3.*

---

#### 4.2

IL GOVERNO

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea dopo la parola: «integrativi» sono inserite le seguenti: «agli asili nido»;

b) alla lettera a) dopo la parola: «nido) sono inserite le seguenti: «o delle scuole dell'infanzia»;

c) la lettera b) è soppressa;

d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) a favorire l'istituzione di servizi per la prima infanzia annessi ad un servizio scolastico già esistente.».

3. Il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate in collaborazione con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia»

---

#### 4.3

BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, DETTORI, MONTICONE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, promuovono l'attivazione di» *con le seguenti:* «La legge regionale disciplina i».

---

#### 4.4

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «diversificati» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «volti a garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie, attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo».

---

#### 4.5

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:

a) centri per bambini e genitori opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini;

b) spazi di accoglienza destinati alle bambine e ai bambini che possono essere ubicati nelle stesse strutture dei nidi d'infanzia».

---

**4.6**

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

*Al comma 2, sostituire la parola: «finalizzati» con le seguenti: «improntati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai seguenti princìpi fondamentali».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

---

**4.7**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) alla realizzazione di centri per i bambini e le bambine ed i genitori, opportune attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori adulti accompagnatori in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini favorire la corresponsabilità tra adulti, genitori ed educatori;»

---

**4.8**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I servizi socio-educativi integrativi per la prima infanzia sono altresì finalizzati a favorire il superamento dell'attuale separazione tra il nido la scuola dell'infanzia attraverso la realizzazione di appropriati progetti educativo-formativi. Tali iniziative sono realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche nel rispetto della loro autonomia».

---

**4.9**

STANISCI, LEGNINI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, ROTONDO

*Sopprimere il comma 3.*

---



**4.10**

ROTONDO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, STANISCI

*Alla rubrica, sostituire la parola: «integrativi» con le seguenti: «socio-educativi integrativi per la prima infanzia».*

---

**Art. 5.****5.1**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – 1. Le Regioni, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, possono promuovere, orientare e sostenere progetti finalizzati a realizzare servizi innovativi e sperimentali, comunque denominati, che accolgono bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Ne definiscono gli obiettivi e le condizioni di attuazione nonché i criteri, le modalità e i tempi di verifica per la valutazione degli esiti».

---

**5.2/1**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Alla lettera a), sostituire la parola: «innovativi», con la seguente: «sperimentali».*

---

**5.2/2**

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

*Alla lettera d-bis), dopo le parole: «promossi dalle regioni», inserire le seguenti: «, dalle province autonome di Trento e Bolzano,».*

---

**5.2**

IL GOVERNO

*Al comma 1 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) l'alinea è sostituita dalla seguente: "I servizi innovativi, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo, possono consistere in:";

b) alla lettera c) le parole: "di educatori appositamente reclutati" sono sostituite dalle seguenti: "degli educatori";

c) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) altri servizi sperimentali e innovativi promossi dalle regioni dagli enti locali e dall'autonoma iniziativa dei cittadini, nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «pubblici» è inserita la seguente: nazionali»;

b) la parola: «provvedono» è sostituita dalle seguenti: «possono istituire».

**5.3**

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, favoriscono la realizzazione di servizi innovativi quali:» *con le seguenti:* «La legge regionale disciplina l'istituzione, fermo restando il necessario rispetto dei livelli di sicurezza e di qualità previsti dalla legge per le prestazioni socio-educative per la prima infanzia, di servizi innovativi tra i quali:».

**5.4**

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* «singola o associata, » *aggiungere le seguenti:* «fatti salvi i requisiti organizzativi, strutturali e di sicurezza stabiliti dalla regione.».

**5.5**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «innovativi» con la seguente: «sperimentali».*

---

**5.6**

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

*Al comma 1, sostituire la lettera a)*

---

**5.7**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, sostituire la lettera b)*

---

**5.8**

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, GUBERT

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:*

«b-bis) assistenti domiciliari all'infanzia – Tagesmutter formate professionalmente, iscritte ad un apposito albo provinciale che educazione con un numero massimo di 5 bambini collegate e coordinate da una società senza scopo di lucro, cooperative, consorzi, comuni, istituzioni».

---

**5.9**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

*Al comma 1, aggiungere il seguente nuovo punto:*

«e) servizio a domicilio prestato da educatori familiari presso il domicilio della famiglia o in luogo terzo in forma singola o associata, secondo standard organizzativi e formativi definiti dalle singole Regioni, in funzione delle caratteristiche territoriali».

---

**5.10**

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

*Sopprimere il comma 2.*

---

**5.11**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Alla rubrica, sostituire la parola: «innovativi» con le seguenti: «socio-educativi sperimentali per la prima infanzia».*

---

**5.0.1**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Livelli essenziali delle prestazioni del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)*

1. In attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione e con riferimento alla Convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia, 20 novembre 1989 e alla legge 27 maggio 1991, n. 176, si determinano i livelli essenziali delle prestazioni del sistema di cui all'articolo 2. I livelli essenziali attengono:

*a)* all'omogeneità dei titoli di studio e di formazione richiesti agli insegnanti e agli educatori del sistema di cui all'articolo 2;

*b)* al rapporto territoriale ottimale tra il numero dei servizi educativi e d'istruzione del sistema di cui all'articolo 2 e la popolazione infantile, anche con riferimento al tasso di natalità, al tasso di occupazione delle donne con figli minori, alla presenza di situazioni di disagio e di emarginazione sociale e alla presenza o al rischio di fenomeni di povertà o di devianza minorile;

*c)* agli standard minimi strutturali e di funzionamento dei servizi, anche con riferimento alla ricettività, al dimensionamento e ai requisiti igienico-sanitari; agli standard minimi di qualità degli spazi ambientali interni ed esterni, delle mense, dei servizi e dei tempi delle diverse attività, ivi comprese quelle motorie;

*d)* alla presenza di apposite strutture di coordinamento pedagogico per la promozione della qualità educativa dei servizi e per lo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2;

e) all'adeguato rapporto quantitativo tra insegnanti o educatori e bambini;

f) alla partecipazione attiva e informata dei genitori al progetto educativo e all'attività del sistema di cui all'articolo 2 e al coinvolgimento dei bambini, nelle forme possibili;

g) all'accoglienza e al sostegno delle diversità linguistiche, etniche, religiose e a quelle correlate alla disabilità.».

---

## Art. 6.

### 6.1

IL GOVERNO

*L'articolo 6 è soppresso.*

---

### 6.2

BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, DETTORI, MONTICONE

*Sostituire l'articolo 6, con il seguente:*

«Art. 6. - (*Procedura concertata per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia*). - 1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, attraverso l'adozione di *standard* qualitativi omogenei sull'intero territorio nazionale, lo Stato, le regioni e gli enti locali, con apposito accordo stipulato con cadenza biennale in sede di Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individuano:

a) gli strumenti unitari di rilevazione del fabbisogno di servizi socio-educativi per la prima infanzia, con riguardo anche alla qualificazione territoriale della domanda;

b) i requisiti organizzativi e funzionali minimi, diversificati per tipologia, richiesti per lo svolgimento di prestazioni socio-educative per la prima infanzia, anche attraverso l'istituzione di forme di accreditamento pubblico;

c) i contenuti formativi essenziali e gli obiettivi socio-pedagogici generali associati a ciascuna tipologia di servizio, nonché le modalità di coinvolgimento e collaborazione attiva delle famiglie nella definizione dei percorsi educativi individuali;

d) i livelli di prevenzione e di sicurezza igienico-sanitaria che devono essere assicurati per ciascuna tipologia di servizio, con riguardo an-

che alle garanzie di sicurezza alimentare e di corretto equilibrio nutrizionale.

2. I contenuti dell'accordo di cui al comma 1 sono recepiti con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400».

---

### 6.3

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (Accordo tra Stato, regioni ed enti locali). – 1. Al fine di determinare i livelli minimi essenziali delle prestazioni da erogare per i servizi della prima infanzia il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce con proprio decreto:

a) i criteri generali per la programmazione, la realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia da parte delle regioni e dei comuni, secondo il principio della qualità delle prestazioni;

b) i requisiti minimi organizzativi, strutturali e del personale per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi;

c) gli orientamenti nazionali sul piano educativo;

d) i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio».

---

### 6.4

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01) Lo Stato, le regioni e gli enti locali garantiscono la progressiva costruzione del sistema di cui all'articolo 2 per mezzo di adeguati interventi, realizzati sulla base dei principi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità».

---

**Art. 7.****7.1/1**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, della salute».*

---

**7.1/2**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è rinnovabile una sola volta» con le seguenti: «non è rinnovabile».*

---

**7.1 (testo 2)**

IL GOVERNO

1. Il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da otto esperti in materia di prima infanzia, di cui uno esperto in psico-pedagogia dell'*handicap* in età evolutiva, nominati con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità; tre degli otto componenti della Commissione sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta».

---

**7.2**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, e della salute e».*

---

**7.3**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è rinnovabile una sola volta» con le seguenti: «non è rinnovabile».*

---

**7.4**

LEGNINI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «spettano» fino alla fine del comma con le seguenti: «spetta alcuna retribuzione non è erogato alcun emolumento, di qualsiasi natura, per l'esercizio delle funzioni attribuite».*

---

**Art. 10.****10.1**

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

*Sopprimere l'articolo 10.*

---

**10.2/1**

ROTONDO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, STANISCI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. La deduzione dell'imposta sul reddito dei genitori stabilita ai sensi dell'articolo 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, viene estesa ad ogni altra forma di servizio socio-educativo per la prima infanzia previsto dalla presente legge.*

*1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis., determinati nella misura massima di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».*

---



**10.2 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 10, con il seguente:*

«Art. 10. - (Oneri finanziari) – 1. Le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia attraverso le proprie risorse di bilancio».

---

**10.3**

ROTONDO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, STANISCI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. La deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita ai sensi dell'articolo 70, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, viene estesa ad ogni altra forma di servizio socio-educativo per la prima infanzia previsto dalla presente legge.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, determinati nella misura massima di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

---

**10.4**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«3. La previsione di cui al comma 6 articolo 70 della legge 28 dicembre 2001 è estesa a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia».

---

**Art. 11.**

**11.1**

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - (Abrogazioni) – "1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni, è abrogata ad eccezione dell'articolo 8"».

---

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

*Presidenza del Presidente*  
Alberto DI LUCA

*La seduta inizia alle ore 9.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Alberto di LUCA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

*VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO*

Il deputato Alberto di LUCA, *presidente*, comunica che il senatore Furio Gubetti sostituisce il senatore Giampaolo Bettamio, entrato a far parte del Governo.

**Indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea: Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Islanda**

Il deputato Alberto di LUCA, *presidente*, introduce il tema oggetto della comunicazione sul quale svolge una relazione (*vedi allegato*).

Seguono interventi del senatore Tino BEDIN (Mar-DL-U), del deputato Pietro TIDEI (DS-U) e del senatore Furio GUBETTI (FI).

Il deputato Alberto di LUCA, *presidente*, preso atto delle osservazioni formulate dai colleghi, ringrazia tutti gli intervenuti.

*La seduta termina alle 9,40.*

ALLEGATO

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA MISSIONE SVOLTA IN ISLANDA

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea, una delegazione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, da me personalmente guidata e composta dagli onorevoli Ciro Alfano e Pietro Tidei e dal senatore Tino Bedin, si è recata in Islanda dal 13 al 16 settembre ultimo scorso.

Interlocutori principali della delegazione sono stati, al Ministero degli esteri, l'ambasciatore Sigridur A. Snaevarr; al Ministero della Giustizia, il direttore responsabile per gli affari Schengen nonché il presidente e alcuni componenti del Comitato esteri del Parlamento islandese. Sono stati inoltre svolti alcuni incontri con il Capo della polizia di Stato e con il Prefetto, direttore dell'aeroporto internazionale di Keflavik. Particolarmente interessanti sono state le visite svolte dalla delegazione all'aeroporto, al centro S.I.Re.N.E., nonché alla centrale di comunicazione nazionale a Reykjavik.

Scopo della missione è stato quello di approfondire il particolare *status* di un paese – quale l'Islanda – che partecipa dal 25 marzo 2001 alla cooperazione Schengen in qualità di *paese associato*, a seguito della sua adesione all'Accordo di Schengen ed alle relative convenzioni, avvenuta il 18 maggio 1999.

L'ingresso dell'Islanda – paese al di fuori dell'Unione Europea – nella cooperazione Schengen, è dovuta all'esigenza fortemente sentita da parte islandese di preservare nella sostanza l'Unione Nordica dei Passaporti – accordo sulla libera circolazione delle persone firmato nel 1957 tra i cinque Paesi nordici – anche dopo che Danimarca, Svezia e Finlandia – i tre Paesi nordici membri dell'UE – fossero entrate nell'area Schengen.

Le limitate dimensioni del paese ed il ridotto numero delle sue rappresentanze diplomatiche e consolari nel mondo – circa una ventina – comportano che un buon numero di visti per l'Islanda siano in effetti rilasciati da rappresentanze di altri Paesi Schengen – principalmente da Danimarca e Norvegia – in virtù dei legami storici con questi paesi. L'Islanda è comunque responsabile del rilascio di tali visti anche se non li ha direttamente concessi.

Le amministrazioni islandesi che coordinano i vari aspetti della partecipazione alla cooperazione Schengen sono il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Giustizia e la Polizia Nazionale.

L'Islanda è anche membro della neoistituita Agenzia Europea delle Frontiere, con diritto di voto, seppure limitato a causa della non partecipazione del Paese all'Unione Europea.

La particolare situazione geografica dell'Islanda fa anche sì che, di fatto, il Paese abbia un solo posto di frontiera verso i Paesi extra-Schengen: l'Aeroporto internazionale di Keflavík.

Lo scalo aeroportuale islandese, collocato nel perimetro di una importante base aerea degli Stati Uniti, rappresenta un importante «ponte» nei collegamenti tra i paesi del Nord Europa e l'America, grazie anche alla politica commerciale seguita ormai da molti anni dalla compagnia di bandiera islandese *Icelandair*, che effettua, in regime di monopolio, collegamenti, con scalo a Keflavík, dall'Europa agli Stati Uniti e viceversa a tariffe competitive. Peraltro il dato numerico che si riscontra in Islanda, relativo al movimento aereo giornaliero da e per gli Stati Uniti, è più rilevante che in tutti gli altri Stati nordici.

Per questo motivo l'aeroporto di Keflavik è luogo ideale per la sperimentazione di avanzate misure di sicurezza e di identificazione attraverso i dati biometrici.

Abbiamo potuto, inoltre, verificare, nel corso della visita all'aeroporto, come l'attribuzione ad un unico referente, responsabile dell'aeroporto (un Prefetto, dipendente, peraltro, sia dal Ministero della giustizia che dal Ministero degli esteri) delle funzioni di direttore della polizia, della dogana e della sicurezza contribuisca ad una maggiore chiarezza e semplificazione nell'applicazione delle procedure di controllo da adottare per garantire la sicurezza dello scalo attraverso la sorveglianza degli accessi da cui transitano i passeggeri utilizzando a tal fine sistemi di alta tecnologia.

Peraltro, l'applicazione rigida dei sistemi di controllo nonché il costante monitoraggio dei passeggeri in arrivo e in partenza, assicurato dalla comunicazione, inviata all'aeroporto, delle liste passeggeri e degli equipaggi di ogni aereo, alcune ore prima dell'arrivo o della partenza, hanno dimostrato di riuscire a garantire la sicurezza dei controlli costituendo al tempo stesso un deterrente per l'immigrazione clandestina. Analoghe misure di sicurezza vengono applicate nei porti – i più importanti su ventisei esistenti sono due – per gli arrivi e le partenze delle navi provenienti principalmente dalla Danimarca.

In questo modo l'Islanda realizza una forma di controllo anticipato di frontiera adottando iniziative, analoghe a quelle utilizzate negli Stati Uniti, che prevedono di poter effettuare sui passeggeri, prima ancora che costoro partano, dei controlli di carattere informativo.

Per i rari casi di immigrati entrati irregolarmente esiste nel paese una struttura che, al pari di un nostro centro di permanenza temporanea, si occupa di ospitarli fino al loro rimpatrio. Peraltro, in Islanda si riscontra una buona integrazione dell'immigrazione regolare presente sul territorio.

Dai colloqui avuti con i responsabili della polizia di Stato è emerso come esista in Islanda il rischio che elementi della criminalità organizzata possano cercare di entrare nel paese. Per contrastare tale rischio assume importanza l'utilizzo delle informazioni provenienti dal Sistema SIS e S.I.Re.N.E., la cooperazione con Europol e la partecipazione a Interpol, nonché la stretta cooperazione esistente con le forze di polizia dei paesi nordici.

La visita del nostro Comitato si è collocata a ridosso della data fissata – 11 ottobre 2005 – per la visita in Islanda della Commissione permanente Schengen che ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dell'*acquis* di Schengen nei paesi che già applicano la Convenzione al fine di verificarne il buon funzionamento, individuando gli eventuali problemi e proponendo soluzioni.

Tali visite di valutazione accertano, tra l'altro, che il SIS sia correttamente applicato e che i controlli alle frontiere esterne – nei porti e negli aeroporti – soddisfino le condizioni stabilite.

Nel corso della visita al Ministero della giustizia il responsabile degli affari Schengen ci ha informato di aver predisposto, per tale visita, una relazione riservata riguardante l'applicazione nel paese dell'accordo di Schengen con particolare riguardo alle modalità della sua partecipazione, alla cooperazione con alcuni paesi dell'Unione europea e allo sviluppo della qualità dei controlli alle frontiere esterne. Dal colloquio avuto è emerso come la politica islandese sia improntata ad una massima collaborazione con l'Unione europea nel settore della sicurezza.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Maria BURANI PROCACCINI

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito)*

**Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza**

**Audizione della dottoressa Claudia Cabral, consulente di UNICEF-Brasile e del Servizio Sociale internazionale sulle questioni relative ai diritti dell'infanzia, e in particolare all'infanzia abbandonata e alle adozioni internazionali**

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione della dottoressa Claudia Cabral, consulente di UNICEF-Brasile e del Servizio Sociale internazionale sulle questioni relative ai diritti dell'infanzia, e in particolare all'infanzia abbandonata e alle adozioni internazionali.

La dottoressa Cabral è accompagnata dalla dottoressa Donata Lodi, direttore relazioni esterne di UNICEF-Italia e dalla dottoressa Laura Baldassarre.

La dottoressa Claudia Cabral, *consulente di UNICEF-Brasile e del Servizio Sociale internazionale sulle questioni relative ai diritti dell'infanzia, e in particolare all'infanzia abbandonata e alle adozioni internazionali*, svolge un'ampia relazione.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Cabral, i colleghi presenti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:  
*Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.*



# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

251<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FALCIER

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, richiamato il parere reso lo scorso 14 settembre, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 3), invitando tuttavia a valutare l'opportunità di demandare a una fonte regolamentare l'individuazione dei requisiti minimi in materia di formazione per la gente di mare; detta disciplina, infatti, deve ritenersi riconducibile alla materia professioni e non a quella, di competenza residuale regionale, relativa alla formazione professionale: la determinazione dei requisiti minimi, pertanto va ricondotta alla determinazione di principi fondamentali in materia di professioni e dovrebbe, conseguentemente, trovare disciplina in una fonte di rango primario;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

(3438) *Disciplina dell'agriturismo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri e Rocchi

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e volto a dettare una disciplina organica in materia di agriturismo. Segnala che, pur presentando la disciplina in esame connessioni con competenze legislative regionali, le sue disposizioni possono essere ricondotte da un lato a principi fondamentali in materia di governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni; dall'altro alle materie tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché sistema tributario, che il medesimo articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Segnala inoltre come l'intervento legislativo così realizzato risponda all'esigenza di individuare alcuni contenuti tipici delle attività agrituristiche, con caratteri di uniformità sull'intero territorio nazionale: un'esigenza particolarmente fondata, anche al fine di garantire criteri omogenei per l'accesso ai contributi destinati al settore.

Ritiene peraltro che il testo all'esame susciti alcune perplessità: in particolare, l'articolo 4, comma 4, detta criteri ai quali le regioni dovrebbero attenersi nel disciplinare ambiti che sembrano riconducibili alla materia turismo; occorrerebbe poi, a suo avviso, valutare l'opportunità di stabilire norme come quelle di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, che appaiono di eccessivo dettaglio in un ambito materiale riconducibile alla materia di legislazione concorrente «tutela della salute», ovvero come quelle di cui all'articolo 7 in ambiti che appaiono riconducibili a materie di competenza concorrente (professioni) o residuale delle regioni (formazione professionale); ugualmente dovrebbero essere attentamente valutate le norme concernenti i periodi di apertura e le tariffe praticate, di cui all'articolo 8 e la trasformazione e vendita dei prodotti (articolo 10), le quali possono essere considerate anch'esse riconducibili a materie di competenza legislativa delle regioni. Segnala inoltre che all'articolo 13 non appare conferente il richiamo a un'«attività di indirizzo e di coordinamento» del Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di agriturismo.

Ritiene che la Commissione di merito possa essere invitata altresì a valutare la coerenza della previsione dell'articolo 4, comma 1, che affida alle regioni la definizione di criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica con quelle recate dall'articolo 6,

comma 2 – che dispone in tema di avvio dell'attività agrituristica e di modalità di autorizzazione alla stessa – e dall'articolo 8, comma 1 – in tema di comunicazioni in materia di periodi di apertura.

La salvaguardia delle competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è sancita, in via generale, dall'articolo 15: ritiene pertanto utile invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di espungere dal testo i riferimenti alle province autonome – come ad esempio quello di cui all'articolo 4, comma 2, o all'articolo 11, comma 1 – suscettibili di indurre a ritenere che solo quelle disposizioni siano applicabili anche a dette province. Quanto all'articolo 11, comma 1, che prevede l'adozione di un programma triennale per la promozione dell'agriturismo italiano, segnala l'opportunità di richiedere che l'intesa sia acquisita in sede di Conferenza Stato-regioni.

Ha quindi la parola il sottosegretario GAGLIARDI, il quale, pur dichiarando di comprendere l'esigenza di definire una disciplina omogenea in presenza di legislazioni regionali assai differenziate che possono produrre situazioni di disparità, manifesta forti perplessità sul testo in esame, che interviene prevalentemente in materie quali quella del turismo e dell'agricoltura che l'articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza legislativa residuale delle regioni. In particolare, sono a suo avviso assai discutibili le disposizioni recate dagli articoli 6, 7, 8, 10, che intervengono in materie di competenza legislativa regionale; sottolinea come anche l'articolo 13 susciti perplessità laddove prefigura poteri di indirizzo e coordinamento del Ministro in materia di agriturismo. Si sofferma quindi criticamente anche sull'articolo 14, comma 2, nel quale si fa riferimento ai «principi fondamentali contenuti nella presente legge», cui le regioni dovranno uniformare le proprie normative, senza indicare le materie di legislazione concorrente alle quali sono riconducibili le disposizioni in esame.

Interviene quindi il senatore SCARABOSIO (FI) che sottolinea la difficoltà di distinguere tra norme recanti principi fondamentali e norme di dettaglio; la riforma del Titolo V si è rivelata, a suo avviso, la causa di un incremento di conflittualità tra Stato e regioni che non si può non deplorare.

Il presidente FALCIER (FI) dichiara di condividere le perplessità sul testo in esame espresse dal rappresentante del Governo e dallo stesso relatore, ricordando come le regioni abbiano adottato numerose leggi in materia di agriturismo.

Il relatore MAGNALBÒ (AN) propone, in conclusione, di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, con le osservazioni già formulate nel precedente intervento, integrate da quelle segnalate dal rappresentante del Governo.

Dopo aver dato conto degli emendamenti riferiti al medesimo disegno di legge, e non rilevando profili problematici di carattere costituzionale,

propone, infine, di esprimere su di essi, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

**(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture**

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sull'emendamento 1.0.12, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare se un intervento legislativo statale che disciplini modalità per la privatizzazione di enti e aziende regionali non confligga con competenze legislative regionali;

parere non ostativo sull'emendamento 3.5, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di intervenire con atto legislativo a novellare una fonte di rango regolamentare;

parere non ostativo sull'emendamento 6.4, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare le condizioni in presenza delle quali il potere regolamentare del comune può prevedere l'esenzione di cui all'articolo 6;

parere non ostativo sull'emendamento 6.0.18, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il mero parere del Presidente della regione interessata – anziché l'intesa, come sancito dalla legge vigente – per la nomina del presidente delle autorità portuali ivi disciplinate, segnalando altresì l'opportunità di evitare l'individuazione dell'organo regionale cui spetta esprimere la posizione della regione, che appare configgere con l'autonomia organizzativa delle regioni;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Conviene la Sottocommissione.

**(3190) AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne**

**(3240) ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte**

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato ed emendamento. Esame. Parere favorevole su testo unificato, non ostativo sull'emendamento)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra il testo unificato in titolo, con il quale si disciplina un nuovo sistema di identificazione dei bovini, caprini

e ovini da allevamento, attraverso modalità che consentono di garantire le esigenze sia di tutela dei consumatori contro ogni truffa nella commercializzazione della carne, sia di profilassi internazionale contro il sorgere e diffondersi di epidemie, sia infine di tutela della concorrenza nel mercato relativo al comparto, rispondendo altresì a esigenze di tutela della salute. A tal fine, è infatti prevista l'istituzione di un libro genealogico per la raccolta e conservazione dei dati relativi al DNA degli animali.

Alla luce di tali considerazioni, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole sul testo in esame e un parere non ostativo sull'emendamento ad esso riferito.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**506<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n.163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, evidenziando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell'articolo 1, volto a riconoscere al Registro italiano dighe (RID) la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato nel limite massimo di 2,5 milioni di euro ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dell'ente, appare suscettibile di compromettere il conseguimento dei risparmi associati al comma 116 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2005 quantificati nell'allegato 7 della legge finanziaria in 160 milioni di euro. A tal fine, ricorda che il citato comma impone alle pubbliche amministrazioni di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nel limite finanziario costituito dalla spesa media annua sostenuta per tale finalità nel triennio 1999-2001. Come segnalato dal Servizio del bilancio, ritiene poi necessario acquisire informazioni sia sulla platea dei beneficiari della norma in rapporto alle esigenze organizzative e funzionali dell'ente, sia chiarimenti in ordine alle risorse disponibili nel bilancio, tenuto conto che quota parte delle entrate del RID costituiscono trasferimenti dal bilancio dello Stato (capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Con il comma 2 del medesimo articolo 1 viene, poi, esclusa, per l'anno 2005, l'applicazione del rispetto del tetto del 4,5 per cento all'incremento delle spese degli enti pubblici per gli interventi di messa in sicurezza delle dighe da parte del RID. Gli effetti negativi sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni derivanti da tale esclusione vengono sterilizzati riducendo l'importo massimo del Fondo istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) di cui al comma 27, articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2005. Posto che la suddetta sterilizzazione si realizza soltanto nel caso in cui venga effettivamente ridotta la maggiore spesa in conto capitale degli enti locali, fa presente che, secondo quanto indicato nella delibera del CIPE del 27 maggio 2005 n. 71 (peraltro non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), sono pervenute dagli enti locali richieste di ricorso al Fondo per un ammontare ampiamente superiore rispetto al limite massimo previsto dalla legge finanziaria. Rileva, comunque, l'opportunità di acquisire elementi informativi volti ad assicurare la contestualità temporale degli effetti della suddetta esclusione sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, stante i diversi criteri di contabilizzazione. Osserva, altresì, che il citato comma 27 non corrisponde ad una autorizzazione di spesa vera e propria, quanto piuttosto ad un'anticipazione di somme a favore degli enti locali per effettuare spese in conto capitale eccedenti i limiti fissati dalla legge finanziaria per l'anno 2005 e che sarebbe auspicabile specificare meglio i saldi di finanza pubblica indicati nella norma in esame.

Per quanto concerne i profili di quantificazione degli oneri connessi all'articolo 4, fa presente che sarebbe opportuno specificare la cadenza temporale del contributo ivi previsto e acquisire elementi in ordine alla platea dei potenziali beneficiari della norma e al profilo d'inquadramento degli stessi, onde valutare la congruità della somma stanziata rispetto alle presumibili esigenze finanziarie che scaturiscono dalla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU). In merito ai profili di copertura del medesimo articolo, segnala che ai relativi oneri si provvede in parte mediante ricorso al Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri, in parte mediante riduzione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito (IRE) devoluta allo Stato, in parte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001. Per la prima modalità di copertura, ritiene necessario acquisire conferma che sussistano sufficienti risorse nell'accantonamento indicato per la copertura finanziaria di accordi internazionali. Sulla copertura a valere sulla quota dell'8 per mille dell'IRE, data la natura aleatoria di tali risorse, il cui ammontare è subordinato alle scelte dei contribuenti, rileva, come segnalato dal Servizio del bilancio, che non sembra potersi escludere a priori l'insufficienza dei mezzi a disposizione. Infine, per quanto riguarda l'ultima modalità di copertura, osserva che andrebbe innanzitutto specificato l'intervento a carico del quale si intende operare la riduzione. Inoltre, la natura degli interventi finanziati con le suddette somme sembrano configurabili come diritti

soggettivi (di natura fiscale e previdenziale): quindi, sarebbe opportuno modificare la norma sostanziale piuttosto che operare attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa, ferma restando comunque l'esigenza di verificare la disponibilità di risorse a legislazione vigente rispetto alle necessità finanziarie manifestatesi.

Sull'articolo 5, concernente l'interpretazione autentica del comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, il Servizio del bilancio osserva che la retroattività della disposizione, nonché la sua emanazione a distanza di sei anni dall'utilizzo iniziale dell'agevolazione ivi richiamata, produrrà sia la chiusura del contenzioso in atto tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria che ha proceduto alla richiesta di recupero del *bonus*, sia un effettivo esborso finanziario, in tutti quei casi in cui il beneficio dichiarato decaduto è stato materialmente incassato dall'Amministrazione in conseguenza del pagamento da parte dei contribuenti. Rileva, quindi, l'esigenza di acquisire chiarimenti in merito agli importi finanziari che l'Erario dovrà rimborsare o a cui dovrà rinunciare.

Infine, in merito all'articolo 6, recante l'estensione dell'esenzione ICI anche ad alcune tipologie di immobili, come segnalato dal Servizio del bilancio, osserva che la disposizione interpretativa sembrerebbe suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per gli enti locali. Sarebbe quindi opportuno acquisire chiarimenti in merito alla presumibile consistenza di tali effetti che riguardano non tanto la cessazione del contenzioso in atto tra Comuni ed enti ecclesiastici, ma anche eventuali richieste di rimborso avanzate dai contribuenti qualora la norma in esame avesse efficacia retroattiva.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita una nota di chiarimenti sul disegno di legge in titolo.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame, al fine di permettere un esame più dettagliato della nota depositata dal rappresentante del Governo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

**(3408) Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella scorsa seduta è stata illustrata dal relatore una proposta di parere.



Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulla proposta del relatore.

La Sottocommissione approva, infine, la suddetta proposta di parere.

**(3501) Concessione di un contributo al Museo Nazionale della Shoah**, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 16, dei commi 2 e 3 dell'articolo 25 e del comma 4 dell'articolo 30 del disegno di legge di iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra il provvedimento in esame, rilevando che la copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, è posta a valere sull'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Riscontra, quindi, la necessità di acquisire conferma che l'impiego di tali risorse non sia finalizzato ad adempimenti di obblighi internazionali quali la partecipazione dell'Italia a banche ed a fondi.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) sottolinea l'esigenza di rendere al più presto un parere sul disegno di legge in titolo, data la particolare rilevanza sociale dello stesso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire chiarimenti in una successiva seduta.

Il presidente AZZOLLINI propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(732) BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari**

**(1407) BASSO. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado**

(Parere alle Commissioni 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite sul testo unificato proposto dal relatore e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle precedenti sedute dedicate alla trattazione del disegno di legge in esame, il relatore ha svolto l'illustrazione del provvedimento in titolo non riscontrando profili meritevoli di rilievo, mentre invece ha richiesto elementi di chiarimento al Governo in merito agli effetti finanziari dei relativi emendamenti. Chiede

pertanto al rappresentante del Governo se i suddetti elementi di chiarimento siano disponibili.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare in una successiva seduta.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**77<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**D'IPPOLITO**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(3524) Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004:** parere favorevole;

**(3525) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005 – Tab. 3 – Stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive:** parere favorevole;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522):** osservazioni favorevoli con rilievi.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

**64<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**BOLDI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(3524) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004:** parere favorevole;

**(3525) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005:** parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

**(13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*Giovedì 22 settembre 2005, ore 8,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici (621).
- MANFREDI ed altri. – Usi civici (653).
- DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).
- VICINI e GIOVANELLI. – Usi civici (1183).
- BONATESTA. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (1241).

*(Rinviati dall'Assemblea alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite nella seduta antimeridiana del 15 maggio 2003)*

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 settembre 2005, ore 14*

**IN SEDE DELIBERANTE**

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3582) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri*).

**IN SEDE CONSULTIVA**

I. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patenti a punti.

**AFFARE ASSEGNATO**

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione (1967).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- BEVILACQUA. – Nuove disposizioni in materia di controversie di lavoro (3217).
- STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).
- BONFIETTI ed altri. – Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti della cosiddetta banda della «Uno bianca» (3504).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto-componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO e GIULIANO. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).
- D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).



V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (766).
- CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di giudizio di ammissibilità sui *referendum* abrogativi (767).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTI ed altri. – Nuova disciplina del *referendum* abrogativo e della proposta di legge d'iniziativa popolare: abolizione del *quorum* e del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare (1615).
- MALABARBA ed altri. – Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per l'abbinamento delle votazioni sui *referendum* abrogativi alle elezioni comunali, provinciali e regionali (2105).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IOANNUCCI e FALCIER. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione (2334).
- BETTAMIO. – Modifica dell'articolo 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2337).
- IOANNUCCI. – Modifica degli articoli 28 e 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2345).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in tema di *referendum* abrogativo (2655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BETTA e MICHELINI. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (3488).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Luigi CARUSO. – Modifica al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (3489).
- BISCARDINI ed altri. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di svolgimento dei *referendum* abrogativi per consentirne la coincidenza con le elezioni amministrative e politiche (3496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IZZO. – Modifica al primo comma dell'articolo 75 della Costituzione in materia di elevazione del numero minimo di richieste per l'indizione di *referendum* popolare abrogativo (3521).
- e della petizione n. 386 ad essi attinente.

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
- e della petizione n. 1145 ad essi attinente.

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

## VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732)
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

*(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)*

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3245).
- PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3399).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

## XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi*).
- GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

## XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

## XVI. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi*

*parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

- RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
- D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
- BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 settembre 2005, ore 9 e 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004 (3524).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005 (3525).

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 (n. 528).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 settembre 2005, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).
- e della petizione n. 723 ad essi attinente.

*IN SEDE CONSULTIVA*

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3533) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 (3177).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei progetti di atti comunitari:

- Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11).
- Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004 (3524).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005 (3525).

*IN SEDE DELIBERANTE*

## Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo al Museo Nazionale della Shoah (3501) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 16, dei commi 2 e 3 dell'articolo 25 e del comma 4 dell'articolo 30 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

## Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale recante la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri per l'anno accademico 2005-2006 (n. 527).
- Schema di direttiva per l'utilizzazione della somma residua per l'anno 2004 del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 529).
- Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530).
- Schema di decreto legislativo concernente: «Norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53».

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) (n. 158).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione di rappresentanti del *Forum* per l'Intercultura – Caritas Roma.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 settembre 2005, ore 8,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (3587).
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 settembre 2005, ore 9*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'agriturismo (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi*).
- RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo (2801).
- e della petizione n. 1215 ad essi attinente.



## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 156).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario delle politiche agricole e forestali Dozzo sui problemi connessi all'influenza aviaria.

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3533) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 settembre 2005, ore 14,30*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 22 settembre 2005, ore 13,30, 14 e 14,30*

ORE 13,30

- Audizione del presidente dell'Unione Industriali di Napoli, Gianni Lettieri.

ORE 14

- Audizione del presidente delle Industrie Polieco-MPB Srl, Luigi Carlo Tonelli, e del direttore generale, Antonello Bettinzoli.

ORE 14,30

- Audizione di Corrado Spagnoletti.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il  
personale militare italiano impiegato nelle missioni  
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-  
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito  
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

*Giovedì 22 settembre 2005, ore 14*

Audizione del professor Franco Nobile, coordinatore regionale per la  
Toscana della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

---

